


Volume I

Diritto ed Economia - I Biennio



**Per il primo anno degli Istituti Professionali
per i Servizi Enogastronomici e della Ospitalità Alberghiera**

Antonio Maria Berardi

IPSSEOA UMBERTO DI
PASCA - POTENZA
Volume I

Potenza - 2021

DIRITTO ED ECONOMIA – I BIENNIO

VOLUME I

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge
e a norma delle convenzioni internazionali.

Volume distribuito on line dall'area riservata
del sito internet dell'IPSSEOA di Potenza e
dall'area riservata del sito internet dell'autore.

Vietate la riproduzione e la vendita.

Potenza - 2021

IPSSEOA POTENZA

In copertina: *Allegoria del Buon Governo*, 1338-1339, Ambrogio Lorenzetti, Sala della Pace, Palazzo Pubblico, Siena.

NOTE DELL'AUTORE

Il presente manuale, in via di implementazione, costituisce una prima elaborazione di materiale didattico digitale per la disciplina "Diritto ed Economia" per il primo biennio degli Istituti Professionali per i Servizi Enogastronomici e dell'ospitalità alberghiera, da utilizzare ed eventualmente da adottare come libro di testo.

Si tratta di un progetto integrato, fruibile gratuitamente dal sito internet dell'autore all'indirizzo www.didatticaediritto.it, organizzato con video lezioni dell'autore, presentazioni di unità didattiche in PowerPoint e con il libro di testo in Pdf.

Il docente interessato potrà utilizzare le presentazioni in PowerPoint per organizzare le lezioni sulla LIM che gli studenti potranno rielaborare nello studio domestico sia attraverso la fruizione della video lezioni sia attraverso lo studio delle lezioni pubblicate nel libro di testo.

Ma il progetto è ben più ambizioso, perché le pagine del libro di testo, le presentazioni in PowerPoint e le video lezioni sono strutturate, con varietà di informazioni e dati, in modo da consentire momenti di brainstorming e apprendimento cooperativo e favorire l'acquisizione, da parte degli studenti, delle competenze chiave di cittadinanza.

L'obiettivo prioritario perseguito è comunque quello di consentire allo studente di acquisire le competenze di base attese a conclusione dell'obbligo di istruzione per la disciplina "Diritto ed economia":

- Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali.
- Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi.

Per le presentazioni in PowerPoint pubblicate sul sito ho preferito mantenere la vecchia denominazione di Unità Didattiche e non quella più moderna di Unità di Apprendimento perché esse possono al più aiutare ad individuare i nuclei fondanti ed i nodi epistemologici fondamentali delle discipline giuridico economiche, secondo una esposizione sequenziale della disciplina, ma, per essere trasformate in unità di apprendimento, andranno rielaborate secondo le scelte metodologiche di ciascun docente ed in relazione agli obiettivi specifici ed alla scansione giornaliera degli argomenti, da definire in relazione a ciascun concreto gruppo classe.

Sarà compito del docente di progettare le singole unità di apprendimento e declinare gli esiti attesi in termini di conoscenze e abilità con riferimento sia alla progettazione didattica del dipartimento e personale, sia in connessione con altri ambiti disciplinari, in relazione alle scelte compiute nell'ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe, includendo nel percorso di apprendimento il contesto territoriale in cui gli studenti vivono e i loro interessi, al fine di promuovere l'interesse e la motivazione nonché l'esercizio di una cittadinanza attiva, responsabile ed autonoma, secondo le indicazioni contenute nei nuovi percorsi di istruzione professionale ridisegnati dal decreto legislativo 61/2017, dal decreto interministeriale 24 Maggio 2018, numero 92, contenente il regolamento ai sensi dell'articolo 3 comma 3, del Decreto legislativo 61/2017, e dalle linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale, di cui al Decreto direttoriale numero 1400 del 25 settembre 2019.

Le Istituzioni scolastiche interessate all'adozione potranno prendere accordi con l'IPSSOA U. Di Pasca Di Potenza all'indirizzo pzrh10005@istruzione.it previo impegno alla distribuzione gratuita ai propri studenti.

MODULO 1

I Fondamenti del Diritto

Unità didattica 1 - Il diritto e la norma giuridica

Unità didattica 2 - Le fonti del diritto

Unità didattica 3 - L'interpretazione e l'efficacia nello spazio e nel tempo delle norme giuridiche

Unità didattica 4 - Il rapporto giuridico e i diritti soggettivi

Unità didattica 5 - I soggetti del rapporto giuridico

Unità didattica 6 - L'oggetto del rapporto giuridico

Vietate la riproduzione e la vendita.

MODULO 1 – I fondamenti del diritto

Prerequisiti

Contenuti

- Concetto di diritto.
- Diritto oggettivo e diritto soggettivo.
- Diritto positivo e diritto naturale.
- La norma giuridica e i suoi caratteri.
- Le sanzioni.
- Le Fonti del diritto.
- Leggi formali e leggi materiali.
- L'interpretazione della norma giuridica.
- L'efficacia della norma nel tempo.
- L'efficacia della norma nello spazio.
- Il rapporto giuridico.
- Rapporti giuridici assoluti e relativi.
- I diritti soggettivi.
- Le fonti del rapporto giuridico.
- I soggetti del rapporto giuridico.
- L'oggetto del rapporto giuridico.

Modulo 1

UNITÀ DIDATTICA 1 – Il diritto e la norma giuridica

Obiettivi

CONOSCENZE E ABILITÀ

- Conoscere i diversi significati della parola diritto.
- Distinguere il diritto oggettivo dal diritto soggettivo.
- Distinguere il diritto positivo dal diritto naturale.
- Conoscere la classificazione del diritto oggettivo.
- Distinguere il Diritto Pubblico dal diritto Privato.
- Conoscere e distinguere le norme giuridiche dalle norme sociali.
- Conoscere i caratteri delle norme giuridiche.
- Conoscere la classificazione delle norme giuridiche.
- Conoscere il concetto e la classificazione delle sanzioni.

COMPETENZE

- Individuare e distinguere le norme giuridiche dalle norme sociali in un contesto reale attraverso l'analisi delle loro differenti caratteristiche.
- Individuare e distinguere le norme di diritto positivo dai principi di diritto naturale in un contesto reale attraverso l'analisi delle loro differenti caratteristiche.
- Acquisire ed interpretare criticamente gli argomenti dell'unità didattica, imparando a valutare l'attendibilità delle nozioni proposte, anche attraverso il confronto con altre fonti, utilizzando differenti supporti comunicativi (cartacei, informatici e multimediali).

1.1.1. CONCETTO DI DIRITTO

La parola diritto non ha un significato univoco.

Essa viene spesso utilizzata per indicare l'insieme delle norme giuridiche che regolano i rapporti sociali. In questo caso si parla di DIRITTO OGGETTIVO.

Ma essa è anche utilizzata per indicare la pretesa che il singolo cittadino può avanzare nei confronti dello Stato o di terzi, in questo caso si parla di DIRITTO SOGGETTIVO.

La parola diritto indica infine anche la scienza sociale che studia le norme giuridiche.

1.1.2. DIRITTO OGGETTIVO

IL DIRITTO OGGETTIVO è costituito dall'insieme delle norme giuridiche imposte dallo Stato per la tutela dei rapporti sociali.

In questo senso il concetto di DIRITTO OGGETTIVO coincide con quello di ORDINAMENTO GIURICO che è appunto costituito dall'insieme delle norme giuridiche che in un determinato periodo storico regolano lo svolgimento della vita di uno Stato.

1.1.3. DIRITTO SOGGETTIVO

IL DIRITTO SOGGETTIVO è il potere delle volontà, attribuito dall'ordinamento giuridico ad un soggetto, di tutelare un proprio interesse.

In questo senso il concetto di DIRITTO SOGGETTIVO indica la facoltà di agire ovvero il potere riconosciuto al soggetto di realizzare un proprio interesse meritevole di tutela.

1.1.4. DIRITTO POSITIVO E DIRITTO NATURALE

Per altri versi appare di fondamentale importanza la distinzione tra diritto positivo e diritto naturale che pone in evidenza la sempre viva contrapposizione tra l'obbligo di rispettare le norme imposte dallo Stato e la naturale propensione alla aspirazione di giustizia dei cittadini.

1.1.5. DIRITTO POSITIVO

Il diritto positivo è l'insieme delle norme giuridiche in vigore in un certo stato in un determinato momento storico.

In questo senso il concetto di diritto positivo finisce col coincidere sia con il concetto di diritto oggettivo sia con quello di ordinamento giuridico.

Il diritto positivo è tanto più progredito, quanto più si ispira agli ideali di giustizia e di pace del diritto naturale, favorendo il rispetto della dignità della persona umana.

Il rispetto delle norme giuridiche in uno stato che ispiri il proprio diritto positivo ai principi di giustizia del diritto naturale sarà fondato sul consenso generale.

Gli stati autoritari, che nel proprio diritto positivo negano i principi naturali di giustizia e rispetto della dignità della persona, fondano il proprio potere sul ricorso alla forza e all'oppressione dei propri cittadini.

1.1.6. DIRITTO NATURALE

Il diritto naturale è il complesso delle regole ideali che trovano fondamento nella natura dell'uomo.

Esso è costituito da quei principi di giustizia che sono connaturati alla natura dell'uomo (diritto alla vita, alla libertà, al rispetto della persona umana ecc.) e che sono avvertiti da tutti gli uomini di qualsiasi stato e di qualsiasi epoca.

Siccome il diritto naturale non ha origine dall'autorità dello Stato, ma dalla natura stessa dell'uomo, esso è anteriore al diritto positivo, ma le norme di diritto naturale non sono immediatamente efficaci e non possono essere attuate se non sono prima fatte proprie dallo Stato e tradotte in norme giuridiche.

ai principi di diritto naturale si ispira l'art. 1 della "Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo" adottata dall'ONU:

"Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza."



1.2.1 CLASSIFICAZIONE DEL DIRITTO OGGETTIVO

Come si è detto il DIRITTO OGGETTIVO è costituito dall'insieme delle norme giuridiche imposte dallo Stato per la tutela dei rapporti sociali.

Si calcola che gli atti normativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nel corso di 150 anni di storia unitaria, abbiano superato il numero di 430.000.

E' in atto un processo di riordino e semplificazione per eliminare la maggior parte di tali atti, in gran parte ormai inutili e obsoleti.

Gli atti effettivamente in vigore sono già stati ridotti a non più di 10.000 e si pensa di poter raggiungere, nel giro di pochi anni, il numero di soli 5.000.

È allora di immediata evidenza la circostanza che lo studio del diritto non può consistere nell'apprendere e conoscere gli atti normativi esistenti, ma è invece necessario procedere ad un'opera di sistematizzazione che consenta di individuare i nodi fondanti della disciplina.

Tradizionalmente per raggiungere questo obiettivo si procede ad una classificazione che muove dalla divisione del DIRITTO OGGETTIVO nei due grandi rami del DIRITTO PUBBLICO e del DIRITTO PRIVATO.

1.2.2 DIRITTO PUBBLICO

Il DIRITTO PUBBLICO è costituito da quelle norme giuridiche con le quali lo Stato disciplina ed organizza se stesso e disciplina i rapporti giuridici tra Stato e Cittadini.

Nei rapporti di diritto pubblico lo Stato si avvale, nei confronti dei cittadini, del proprio potere di supremazia. Pertanto la posizione giuridica che il cittadino può vantare nei confronti dello Stato non gode mai di una tutela piena ed esclusiva, ma essa è sempre subordinata alla tutela del superiore interesse dello Stato.

La posizione giuridica del cittadino assume allora il nome di INTERESSE LEGITTIMO.

1.2.3 DIRITTO PRIVATO

Il DIRITTO PRIVATO è costituito da quelle norme giuridiche con le quali lo STATO disciplina i rapporti giuridici dei cittadini tra di loro.

Nei rapporti giuridici di diritto privato il soggetto titolare della posizione attiva del rapporto vanta sempre un interesse che viene tutelato in modo pieno ed esclusivo.

Tale interesse assume il nome di DIRITTO SOGGETTIVO.

Anche lo Stato può essere soggetto attivo o passivo di un rapporto giuridico di diritto privato. In questo caso esso non vanta alcun potere di supremazia.

La semplice suddivisione del DIRITTO OGGETTIVO in due grandi rami non sarebbe di alcuna utilità pratica se l'opera di sistemazione non fosse completata attraverso l'ulteriore classificazione del DIRITTO PUBBLICO e del DIRITTO PRIVATO negli ulteriori sotto rami di cui ciascuno è costituito.

Per rendere facilmente comprensibile tale classificazione è utile procedere con uno schema.

Si avverte che lo schema di seguito proposto ha valore meramente esemplificativo e non ha la pretesa di esaurire tutti gli ambiti in qualche modo disciplinati dal Diritto:



1.3.1. SIGNIFICATO DELLA PAROLA NORMA

Finora si è presentato il DIRITTO OGGETTIVO come un insieme di norme, per procedere nello studio e nella comprensione della nostra disciplina sarà quindi necessario spiegare il significato di questa parola.

La parola norma è un sinonimo della parola regola: la norma è una regola di condotta. Essa ha sempre un contenuto prescrittivo perché indica il comportamento che bisogna tenere. Bisogna tenere presente, però, che non esiste un unico tipo di norme. La nostra stessa esperienza di vita dimostra che quotidianamente siamo sottoposti al rispetto di regole di condotta che hanno diversa natura.

Ai nostri fini, tradizionalmente, si distinguono le **NORME SOCIALI** dalle **NORME GIURIDICHE**.

1.3.2. NORME SOCIALI

Sono regole di condotta, come le norme giuridiche, che prescrivono i comportamenti che devono essere osservati, ma a differenza delle norme giuridiche non provengono dallo Stato ed inoltre non esiste alcuna autorità che può imporne l'osservanza.

Per comprenderne meglio il significato esaminiamo le più importanti categorie di norme sociali esistenti: **NORME MORALI** Esse prescrivono ciò che è giusto e sono rivolte al cuore dell'uomo. La loro osservanza è affidata alla coscienza. Per alcuni sono prodotte dalla coscienza sociale. Per altri trovano il loro fondamento nella natura delle cose.

NORME RELIGIOSE Sono costituite dal complesso delle norme morali dettate da ciascuna dottrina religiosa.

NORME DELLA BUONA EDUCAZIONE

Prescrivono i comportamenti che sono conformi ai costumi ed alla civiltà di un popolo.

NORME DEL GALATEO

Insieme di norme che si identificano con l'etichetta e la buona educazione. Esse traggono ispirazione dal trattato pubblicato nel 1558 da monsignor Giovanni Della Casa.

1.3.3. NORME GIURIDICHE

Le norme giuridiche sono regole di condotta obbligatorie, rivolte a tutti i cittadini ed imposte dallo Stato. Esse sono formulate in modo ipotetico. Normalmente si compongono di due proposizioni: il precetto e la sanzione.

PRECETTO

Prescrive il comportamento proibito o il comportamento che deve essere obbligatoriamente osservato.

SANZIONE

Indica la punizione che deve essere irrogata a chi non osserva il comportamento prescritto ovvero assume il comportamento vietato.

1.4.1. CARATTERI DELLA NORMA GIURIDICA

La nozione di norma giuridica che abbiamo esaminato ci consente di individuare i seguenti caratteri o elementi essenziali dai quali la stessa è costituita:

Generalità - La norma è rivolta a tutti i cittadini ovvero a intere categorie omogenee di soggetti (Es: gli studenti, i professori, i contribuenti).

Astrattezza - La norma, rivolta al futuro, non prevede dei casi concreti, ma formula, astrattamente, delle ipotesi. Al verificarsi del fatto astrattamente previsto, come conseguenza, troverà applicazione la sanzione.


Positività - La norma è promulgata dallo Stato, o comunque da altra autorità o Ente riconosciuti dallo Stato.

Relatività - La norma giuridica trova applicazione solamente nell'Ordinamento Giuridico dello Stato che la ha promulgata o riconosciuta. Non trova applicazione nell'Ordinamento Giuridico degli altri stati.

Obbligatorietà - L'osservanza della norma viene imposta dallo Stato mediante la minaccia della sanzione. in questo senso si può anche dire che la norma è "coercibile".

Bilateralità - La norma giuridica ha due "lati". Mentre impone un obbligo ad un soggetto contemporaneamente riconosce un diritto soggettivo ad un altro soggetto.

Ciascuno dei caratteri sopra illustrati deve essere presente in una norma perché essa possa essere classificata come norma giuridica. In mancanza di uno qualsiasi dei detti caratteri la norma andrà considerata come una qualunque norma sociale.



1.5.1. CLASSIFICAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE

Non esiste un'unica tipologia di norme giuridiche, al contrario, come accade per tutti i fenomeni sociali, le norme giuridiche si manifestano in una varietà di forme per rispondere ad un'ampia gamma di finalità.

Di seguito vengono proposti i più significativi criteri di classificazione delle norme giuridiche con la solita avvertenza che essi non devono essere considerati esaustivi, ma solo esemplificativi e con l'ulteriore precisazione che i diversi criteri proposti non si escludono a vicenda, ma vanno integrati tra di loro, rendendo così possibile la creazione di un numero indefinito di forme normative, capaci di regolamentare qualsiasi possibile tipo di fenomeno sociale.

Secondo la FORMA distinguiamo norme scritte e norme non scritte:

NORME SCRITTE - Il fenomeno della codificazione (cioè di mettere per iscritto le N.G.) si è affermato nell'Europa continentale agli inizi del 1800, sulla scorta del pensiero illuminista (codice civile francese 1804, austriaco 1811, italiano 1865).

NORME NON SCRITTE - Durante il Medio Evo la maggior parte delle N.G. era di carattere consuetudinario, cioè non scritto. Oggi la consuetudine è ancora una fonte del nostro Ordinamento Giuridico, ma di carattere residuale rispetto alle fonti scritte.

Secondo il CONTENUTO distinguiamo norme precettive, norme proibitive e norme permissive:

NORME PRECETTIVE - Esprimono l'obbligo di compiere determinate azioni.

NORME PROIBITIVE - Esprimono il divieto di compiere determinate azioni.

NORME PERMISSIVE - Accordano il consenso di compiere determinate azioni.

NORME SANZIONATORIE - Sono rivolte agli Organi dello Stato, indicando quali sanzioni devono essere applicate a coloro che hanno violato una norma prescrittiva.

Secondo il TIPO DI COMANDO distinguiamo norme inderogabili e norme derogabili:

NORME INDEROGABILI - Fissano in modo rigido la condotta da seguire.

NORME DEROGABILI - Pur regolando un rapporto di rilevanza giuridica, accordano alle parti la facoltà di organizzarsi in maniera autonoma.



1.6.1. LA SANZIONE

La sanzione è la punizione che deve essere irrogata a chi non osserva il comportamento prescritto ovvero assume il comportamento vietato dalla norma giuridica.

Essa possiede sia una funzione deterrente, perché scoraggia chi ha intenzione di trasgredire la norma, sia una funzione punitiva, perché punisce chi ha trasgredito la norma, sia una funzione riparatoria, perché cerca di porre rimedio alla situazione di svantaggio che il mancato rispetto della norma ha determinato a carico del danneggiato.



Adottando un criterio empirico si possono individuare tre distinte categorie di sanzioni: sanzioni penali, sanzioni civili e sanzioni amministrative.

1.6.2. SANZIONE PENALE

La sanzione penale è irrogata esclusivamente dall'autorità giudiziaria, mediante processo, nei casi tassativamente previsti dalla legge.

Essa ha carattere personalissimo infatti può colpire soltanto l'autore del reato.

Essa ha sempre carattere afflittivo e consiste nella privazione o diminuzione di un bene individuale.

Nel nostro Ordinamento Giuridico sono sanzioni penali la reclusione, la multa, l'arresto e l'ammenda.

La reclusione e l'arresto sono pene detentive o restrittive della libertà personale.

La multa e l'ammenda sono pene pecuniarie.

Non vi è una differenza di natura o di struttura tra le diverse categorie di pene.

Il legislatore distingue i reati in due categorie, i delitti (più gravi) e le contravvenzioni (meno gravi) e poi chiama reclusione e multa le sanzioni previste per i delitti mentre chiama arresto e ammenda le sanzioni previste per le contravvenzioni.

1.6.3. SANZIONE CIVILE

Nei rapporti giuridici di diritto privato la sanzione tipica è costituita dall'obbligo di risarcimento del danno. Il danno risarcibile è esclusivamente quello di natura patrimoniale che abbia causato la lesione di un vero e proprio diritto soggettivo.

Il danno morale è risarcibile esclusivamente quando viene prodotto in conseguenza di un reato.

Nei rapporti di diritto privato è risarcibile esclusivamente il danno ingiusto.

Il danno è ingiusto quando è causato da un comportamento doloso (assunto con coscienza e volontà) o colposo (dovuto a negligenza, imprudenza o imperizia).

Non è risarcibile il danno conseguente ad impossibilità della prestazione dovuta a caso fortuito o forza maggiore ovvero causato per legittima difesa o per salvare se o altri da un danno grave alla persona.

In questo ultimo caso è dovuto al danneggiato un indennizzo rimesso all'equo apprezzamento del giudice.

1.6.4. SANZIONE AMMINISTRATIVA

La sanzione amministrativa può essere irrogata dagli organi della Pubblica Amministrazione nei casi tassativamente previsti dalla legge.

Essa è sempre prevista nell'ambito di rapporti di diritto pubblico nei quali lo Stato vanta una posizione di supremazia nei confronti del cittadino.

Contro l'irrogazione della sanzione amministrativa è sempre ammesso ricorso all'autorità giudiziaria.

La sanzione amministrativa di carattere generale utilizzata nel nostro Ordinamento Giuridico è la sanzione pecuniaria.

Tuttavia in tutti i rami del diritto pubblico sono previste anche altre tipologie di sanzioni afflittive, di natura personale o reale, sempre rivolte alla privazione o diminuzione di un bene individuale.

Sanzioni di carattere reale sono, ad esempio, la confisca o il sequestro di beni.

Sanzioni di carattere personale sono, ad esempio, la revoca o la sospensione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di determinate attività.

APPROFONDIMENTO

L'apprendere che esistono norme derogabili che accordano alle parti la facoltà di organizzarsi in maniera autonoma sembrerebbe mettere in discussione il principio cardine illustrato nella unità didattica, secondo il quale l'obbligatorietà è uno dei caratteri essenziali della norma giuridica ed in particolare è quello, insieme al carattere della positività, che consente di distinguere la norma giuridica dalle altre norme sociali.

Non è così.

Bisogna comprendere che in uno Stato di Diritto ed in un Ordinamento Democratico come il nostro l'autorità dello Stato non può spingersi fino a disciplinare nel dettaglio le condotte ritenute lecite, imponendo ai cittadini modelli di comportamento obbligatori anche nelle relazioni private.

L'autonomia dei privati, anzi, viene riconosciuta e tutelata.

La norma giuridica diventa allora semplicemente il criterio di soluzione delle liti, quando appunto i cittadini non riescono ad organizzarsi pacificamente in maniera autonoma.

Esempio: tre fratelli possono decidere di dare esecuzione al testamento del proprio genitore che divida l'eredità secondo i bisogni di ciascuno e non in parti uguali. Ma qualora soltanto uno dei tre non sia d'accordo ci si rivolgerà al Giudice (nella specie al tribunale Civile) che risolverà la lite applicando il 2° comma dell'art. 537 del codice civile che stabilisce che "se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali."

IN SINTESI

- IL DIRITTO OGGETTIVO è costituito dall'insieme delle norme giuridiche imposte dallo Stato per la tutela dei rapporti sociali. In questo senso il concetto di DIRITTO OGGETTIVO coincide con quello di ORDINAMENTO GIURICO.
- IL DIRITTO SOGGETTIVO è il potere delle volontà, attribuito dall'ordinamento giuridico ad un soggetto, di tutelare un proprio interesse. In questo senso il concetto di DIRITTO SOGGETTIVO indica la facoltà di agire ovvero il potere riconosciuto al soggetto di realizzare un proprio interesse meritevole di tutela.
- IL DIRITTO POSITIVO è l'insieme delle norme giuridiche in vigore in un certo stato in un determinato momento storico.
- IL DIRITTO NATURALE è il complesso delle regole ideali che trovano fondamento nella natura dell'uomo.
- IL DIRITTO PUBBLICO è costituito da quelle norme giuridiche con le quali lo Stato disciplina ed organizza se stesso e disciplina i rapporti giuridici tra Stato e Cittadini.
- IL DIRITTO PRIVATO è costituito da quelle norme giuridiche con le quali lo STATO disciplina i rapporti giuridici dei cittadini tra di loro.
- Le NORME SOCIALI Sono regole di condotta, come le norme giuridiche, che prescrivono i comportamenti che devono essere osservati, ma a differenza delle norme giuridiche non provengono dallo Stato ed inoltre non esiste alcuna autorità che può imporre l'osservanza.
- Le NORME GIURIDICHE sono regole di condotta obbligatorie, rivolte a tutti i cittadini ed imposte dallo Stato. Esse sono formulate in modo ipotetico. Normalmente si compongono di due proposizioni: il precetto e la sanzione.
- Il PRECETTO prescrive il comportamento proibito o il comportamento che deve essere obbligatoriamente osservato.
- La SANZIONE indica la punizione che deve essere irrogata a chi non osserva il comportamento prescritto ovvero assume il comportamento vietato.
- I caratteri che costituiscono la norma giuridica sono:
 - La Generalità.
 - L'Astrattezza.
 - La Positività.
 - La Relatività.
 - L'Obbligatorietà.
 - La Bilateralità.
- Esistono numerosi criteri di classificazione della norma giuridica:
 - Secondo la FORMA distinguiamo norme scritte e norme non scritte.
 - Secondo il CONTENUTO distinguiamo norme precettive, norme proibitive, norme permissive e norme sanzionatorie.
 - Secondo il TIPO DI COMANDO distinguiamo norme inderogabili e norme derogabili.
- La SANZIONE è la punizione che deve essere irrogata a chi non osserva il comportamento prescritto ovvero assume il comportamento vietato dalla norma giuridica.
- La SANZIONE PENALE è irrogata esclusivamente dall'autorità giudiziaria, mediante processo, nei casi tassativamente previsti dalla legge.
- La SANZIONE CIVILE è costituita dall'obbligo di risarcimento del danno.
- La SANZIONE AMMINISTRATIVA viene irrogata dagli organi della Pubblica Amministrazione nei casi tassativamente previsti dalla legge.

Modulo 1

UNITÀ DIDATTICA 2 – Le fonti del diritto

Obiettivi

CONOSCENZE E ABILITÀ

- Conoscere e distinguere le fonti di cognizione dalle fonti di produzione.
- Conoscere la gerarchia delle fonti di produzione.
- Distinguere le fonti atto dalle fonti fatto.
- Conoscere l'iter di approvazione della legge formale.
- Distinguere i decreti legge dai decreti legislativi.

COMPETENZE

- Individuare e distinguere le diverse fonti del diritto in un contesto reale attraverso l'analisi delle loro differenti caratteristiche.
- Acquisire ed interpretare criticamente gli argomenti dell'unità didattica, imparando a valutare l'attendibilità delle nozioni proposte, anche attraverso il confronto con altre fonti, utilizzando differenti supporti comunicativi (cartacei, informatici e multimediali).

2.1.1. LE FONTI DEL DIRITTO

Nel linguaggio giuridico la parola fonte viene utilizzata nel suo significato originale di sorgente o origine. Con lo studio delle fonti del diritto noi ci interroghiamo sul modo in cui hanno origine le norme giuridiche. Seguendo questa impostazione dobbiamo distinguere due diverse categorie di fonti:

- Le fonti di cognizione.
- Le fonti di produzione.

2.1.2. FONTI DI COGNIZIONE

Le fonti di cognizione sono i documenti ufficiali che ci consentono di conoscere e studiare le norme giuridiche. Tra le altre indichiamo: la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i bollettini Ufficiali delle Regioni Italiane, La Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, edita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e pubblicata a cura del Ministero della Giustizia, nella versione cartacea, viene inserito il testo definitivo ed ufficiale degli atti normativi dello Stato. Essa svolge una funzione fondamentale non solo perché certifica qual è il testo ufficiale dell'atto normativo in vigore, ma anche perché ne determina la data di entrata in vigore. Nella versione cartacea oltre la serie generale, pubblicata tutti i giorni feriali, esistono altre cinque serie speciali, pubblicate solo in alcuni gironi ricorrenti, nelle quali vengono pubblicati gli atti della Corte Costituzionale, i

principali atti della Unione Europea e delle Regioni, i bandi di concorso ed esami per l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione e i bandi di gara per la stipulazione dei contratti pubblici.

Ne esiste anche una versione on-line sulla quale è possibile avere libero accesso all'intero contenuto in formato testuale di tutti i numeri pubblicati negli ultimi 60 giorni, mentre per quelli precedenti è necessario sottoscrivere un abbonamento.

I bollettini Ufficiali delle Regioni Italiane e La Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea svolgono funzioni simili a quelle della Gazzetta Ufficiale.

2.1.3. FONTI DI PRODUZIONE

Con l'espressione fonti di produzione si indicano sia i procedimenti attraverso i quali i competenti organi statali emanano le norme giuridiche, sia gli stessi atti normativi che vengono prodotti attraverso i predetti procedimenti. Per comprendere meglio il significato e la portata delle affermazioni sopra riportate sarà opportuno riassumere alcune nozioni studiate nel passato. Dallo studio dell'Educazione Civica abbiamo appreso il noto principio della tripartizione dei poteri dello stato. Sappiamo cioè che l'autorità "sovrana" dello stato consiste e corrisponde all'esercizio di tre poteri: potere legislativo, potere esecutivo e potere giudiziario. Sappiamo anche che i tre poteri sono esercitati da tre distinti organi statali: il potere legislativo è esercitato dal Parlamento, il potere esecutivo è esercitato dal Governo e il potere giudiziario è esercitato dalla Magistratura. Apprendiamo oggi che Parlamento, Governo e Magistratura esercitano i propri rispettivi poteri attraverso l'emanazione di atti tipici.

Il Parlamento emana le leggi.

Il Governo emana i decreti e i regolamenti.

La Magistratura emana le sentenze.



Dobbiamo però precisare che solo gli atti emanati dal Parlamento e dal Governo sono atti normativi, che hanno portata generale, mentre le sentenze della Magistratura producono i loro effetti solamente tra le parti che hanno preso parte al processo (civile o penale che sia).



2.1.4. GERARCHIA DELLE FONTI DI PRODUZIONE

Le fonti di produzione sono organizzate in modo gerarchico, quelle di rango inferiore non possono derogare a quelle di rango superiore.

Nel nostro Ordinamento Giuridico il principio gerarchico era espresso nell'art. 1 delle Disposizioni sulla legge in generale (le c.d. preleggi in premessa al codice civile del 1942), il quale recita testualmente:

Sono fonti del diritto:

- 1) le leggi;
- 2) i regolamenti;
- 3) (abrogato) le norme corporative;
- 4) gli usi.

Dal 1942 ad oggi il complesso delle fonti di produzione si è ampliato in attuazione dei principi costituzionali che per un verso hanno determinato il riconoscimento delle autonomie locali e per altro verso hanno favorito la partecipazione del nostro paese ad organizzazioni internazionali.

Possiamo quindi affermare che, oggi, sono fonti del diritto:

- 1) La Costituzione le leggi costituzionali;
- 2) I regolamenti dell'Unione europea,
- 3) Le leggi formali e le leggi sostanziali o materiali;
- 4) Le direttive dell'unione europea;
- 5) Le leggi regionali;
- 6) I regolamenti governativi;
- 7) Gli usi o consuetudini.



COSTITUZIONE – La Costituzione della Repubblica italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano.

Essa fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947. Fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

Essa si compone di 139 articoli e di XVIII disposizioni di attuazione. Negli artt. 1 – 12 sono illustrati i principi fondamentali su cui è costruito l'impianto costituzionale, nella parte prima, artt. 13 – 54, sono disciplinati i diritti e i doveri dei cittadini e nella parte seconda, artt. 55 – 139, è disciplinato l'ordinamento della repubblica.

LEGGI COSTITUZIONALI – le leggi costituzionali modificano la costituzione (leggi di revisione costituzionale) o disciplinano argomenti di rango costituzionale. Esse sono emanate per mezzo della “c.d.” procedura aggravata che prevede una maggioranza qualificata e una doppia approvazione nei due rami del parlamento.

REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA – i regolamenti dell'Unione Europea, emanati dal Consiglio su proposta della Commissione europea sentito il parere del Parlamento europeo, sono atti normativi

obbligatori, con portata generale, che devono trovare immediata e diretta applicazione in ciascuno degli stati membri, senza bisogno di alcun atto di recepimento da parte degli stati stessi.

LEGGI FORMALI – Le leggi ordinarie emanate dal Parlamento assumono anche il nome di leggi formali per essere meglio distinte dai decreti emanati dal Governo che assumono il nome di leggi materiali.

Le leggi ordinarie sono emanate attraverso un iter rigidamente disciplinato nella Costituzione e nei regolamenti delle due Camere.

LEGGI SOSTANZIALI O MATERIALI – In particolarissime circostanze il Governo può emanare i decreti legge oppure i decreti legislativi che sono appunto detti leggi materiali perché introducono nell'ordinamento giuridico atti normativi dello stesso rango delle leggi ordinarie, pur non avendo la natura di leggi e non rivestendone la forma.

DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA – Sono fonti comunitarie che non sono direttamente rivolte ai cittadini europei, ma sono rivolte agli stati membri che dovranno tradurle in atti normativi interni, perché possano trovare efficacia.

LEGGI REGIONALI – sono gli atti normativi emanati dalle regioni. Sono fonti di primo grado, la cui efficacia è limitata al territorio delle singole regioni. Possono essere emanate liberamente nelle materie che la Costituzione (art. 117) non riserva esclusivamente alla competenza dello Stato (politica estera, difesa, ordine pubblico, giurisdizione, norme generali sull'istruzione, ecc.). Nelle materie di legislazione concorrente (tutela della salute, formazione professionale, tutela e sicurezza del lavoro, sport, ecc.) spetta allo Stato la determinazione dei principi fondamentali ai quali le singole regioni non potranno in alcun modo derogare.

REGOLAMENTI GOVERNATIVI – sono gli atti normativi attraverso i quali il Governo dà esecuzione alle leggi emanate dal Parlamento (costituiscono le "c.d." fonti di secondo grado). Il regolamento, esplicazione del Potere esecutivo, consente di dare attuazione alle leggi che, per loro natura, sono generali ed astratte. Essi contengono quindi disposizioni molto dettagliate che entrano nello specifico indicando concretamente i comportamenti che, nei vari casi, devono essere adottati dai cittadini. Possono distinguersi in tre categorie:

- Regolamenti di esecuzione – contengono norme di dettaglio dirette a dare esecuzione alla legge.
- Regolamenti indipendenti – sono emanati autonomamente dal Governo per regolamentare materie non disciplinate dalla legge.
- Regolamenti di organizzazione – disciplinano l'organizzazione interna degli uffici della Pubblica amministrazione.

USI O CONSUETUDINI – essi costituiscono l'unico tipo di fonte non scritta presente nel nostro ordinamento. Consistono nella costante ripetizione nel tempo, da parte di tutti i consociati, di un determinato comportamento (elemento materiale) accompagnato dal convincimento che il comportamento costantemente ripetuto sia obbligatorio per effetto di una norma giuridica vigente (elemento psicologico).

2.2.1. FONTI ATTO E FONTI FATTO

Le fonti di produzione possono anche essere distinte in due diverse tipologie: le fonti atto e le fonti fatto la cui diversa natura si è già intuita nello studio della gerarchia delle fonti. Le fonti atto sono gli atti normativi prodotti attraverso procedimenti tassativamente disciplinati dagli organi istituzionali dello Stato delle regioni o delle istituzioni sovranazionali (Parlamento, Governo, Consigli Regionali, Commissione Europea,

Parlamento Europeo, ecc.). Le fonti fatto sono norme giuridiche non scritte. Le uniche fonti fatto previste dal nostro ordinamento sono le consuetudini, di cui si è detto nel paragrafo precedente. Le consuetudini hanno oggi un ruolo residuale, sono ammesse solamente nei pochi ambiti della vita sociale non disciplinata da norme scritte, a cui sono subordinate e non possono in alcun caso contravvenire a norme scritte di rango superiore. La scoperta che esistono norme giuridiche non scritte può stupire. Al contrario si è già avuto modo di precisare nella unità didattica precedente che, in passato, durante il Medio Evo la maggior parte delle norme giuridiche era di carattere consuetudinario, cioè non scritto mentre il fenomeno della codificazione (cioè di mettere per iscritto le norme giuridiche) si è affermato nell'Europa continentale agli inizi del 1800, sulla scorta del pensiero illuminista (codice civile francese 1804, austriaco 1811, italiano 1865). Ancora oggi, nei paesi non raggiunti dalla dominazione napoleonica (Gran Bretagna, USA) l'ordinamento giuridico ha ancora carattere prevalentemente consuetudinario ed origine giurisprudenziale.



2.3.1. ITER DI APPROVAZIONE DELLA LEGGE FORMALE.

Le leggi ordinarie del Parlamento (c.d. leggi formali) hanno un ruolo centrale nell'impianto dell'ordinamento giuridico statale, perciò è interessante conoscere il modo in cui esse vengono approvate.

La complessa procedura di approvazione si compone di cinque fasi:

- 1) Presentazione.
- 2) Approvazione.
- 3) Promulgazione.
- 4) Pubblicazione
- 5) Entrata in vigore.

PRESENTAZIONE – una nuova proposta di legge può essere presentata al Parlamento, per chiederne l'approvazione, da cinque categorie di soggetti:

- I membri del Parlamento.
- Il Governo.
- I Consigli regionali.
- Il CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del lavoro).
- Il popolo.

Le proposte di legge presentate dal Governo assumono il nome di disegno di legge.

Il popolo esercita l'iniziativa legislativa mediante la presentazione, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto di legge redatto in articoli. Si tratta della "c.d." **petizione popolare**, disciplinata dall'ultimo comma dell'art 71 della Costituzione, che, assieme al referendum abrogativo, è uno dei pochi istituti di *democrazia diretta* previsti nel nostro ordinamento.

APPROVAZIONE – La proposta di legge può essere indifferentemente presentata sia all'uno che all'altro ramo del Parlamento (Camera dei deputati o Senato della Repubblica). Essa verrà esaminata dalla commissione parlamentare permanente del ramo del Parlamento ove è stata presentata e quindi discussa in aula per l'approvazione. Se il testo viene approvato viene trasmesso all'altro ramo del Parlamento ove si seguirà lo stesso iter. I due rami del Parlamento devono approvare lo stesso iter. Se il testo viene approvato dal secondo ramo del Parlamento con delle modifiche (c.d. emendamenti) esso deve tornare nel primo ramo del parlamento per l'approvazione degli emendamenti. In alcuni casi può essere seguita una procedura abbreviata. Se la legge non è ritenuta di fondamentale importanza la commissione parlamentare cui è assegnata non si limita ad esaminarla (c.d. commissione referente) ma la approva (c.d. commissione deliberante) senza necessità del passaggio in aula.

PROMULGAZIONE – il testo approvato dalle due Camere deve essere promulgato (cioè sottoscritto) dal Presidente della Repubblica entro trenta giorni dalla sua approvazione (o nel diverso termine indicato dalle stesse Camere). Il Presidente della Repubblica può per una sola volta rinviare la legge alle Camere per un nuovo esame. Se però le Camere approvano lo stesso testo di legge esso deve essere promulgato così come è, senza possibilità di ulteriori esami o ripensamenti.

PUBBLICAZIONE – dopo la promulgazione la nuova legge deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Solamente con la pubblicazione la nuova legge può essere conosciuta dai cittadini che avranno l'obbligo di rispettarla.

ENTRATA IN VIGORE – di norma la legge entra in vigore nel quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Si tratta del "c.d." periodo di "vacatio legis" (espressione latina) che è necessario per dare ai cittadini il tempo necessario per poter apprendere dell'esistenza della nuova legge che dovrà essere rispettata. Caso per caso il Parlamento può però stabilire un periodo di "vacatio legis" più corto o più lungo.



2.4.1. LE LEGGI SOSTANZIALI

Abbiamo visto che le leggi sostanziali o materiali sono gli atti normativi emanati dal governo in particolarissime circostanze, essi si dividono in due categorie: i decreti legge e i decreti legislativi.

2.4.2. DECRETI LEGGE

In caso di necessità ed urgenza, come ad esempio quando si verifica una calamità naturale, il governo può emanare degli atti normativi, che assumono appunto il nome di decreti legge, i quali hanno la stessa forza della legge ordinaria. Esso, promulgato dal presidente della Repubblica, assume la forma del DPR (decreto del Presidente della Repubblica), entra in vigore immediatamente e deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. Nel caso in cui il Parlamento non provveda alla conversione in legge, il decreto legge perde efficacia fin dal giorno della sua emanazione, fatti salvi quegli effetti che si sono già prodotti in modo irreversibile.

2.4.3. DECRETI LEGISLATIVI

Nei casi in cui si debba procedere alla riforma di interi rami del diritto o di interi settori della pubblica amministrazione per cui si rende anche necessario assumere i pareri delle parti sociali o delle categorie professionali interessate, (l'emanazione di un nuovo codice, la riforma della scuola, ecc.) è necessario emanare atti normativi così ampi ed articolati, la cui discussione ed approvazione paralizzerebbe per lungo tempo l'attività dell'intero Parlamento.

In questo caso il Parlamento si limita ad approvare una legge delega nella quale vengono fissati i principi generali e le linee di indirizzo che devono essere seguite dal Governo il quale, sulla base della delega, emanerà il provvedimento normativo che assumerà il nome di decreto legislativo.

LEGGI SOSTANZIALI

DECRETI LEGGE

Il Governo emana i decreti legge nei casi di necessità e di urgenza. Essi devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla loro emanazione altrimenti perdono la loro efficacia.

DECRETI LEGISLATIVI

Il Governo emana i decreti legislativi dando seguito ad una legge delega con la quale il Parlamento fissa i principi generali e le linee guida che debbono essere seguiti.

APPROFONDIMENTO

L'apprendere che il Governo può emanare leggi sostanziali che hanno la stessa forza delle leggi formali approvate dal Parlamento sembra mettere in discussione il principio cardine su cui si fonda lo stato di diritto, studiato in Educazione civica fin dalle scuole medie, che è quello della separazione dei poteri, secondo il quale la funzione legislativa è esercitata esclusivamente dal Parlamento mentre spetta al Governo esclusivamente l'esercizio della funzione esecutiva.

In realtà l'approvazione delle leggi sostanziali del Governo è sempre riconducibile alla volontà del Parlamento.

Infatti il Decreto legge, emanato nei casi di necessità e di urgenza dal Governo, deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni altrimenti perde la sua efficacia. In questo caso il Parlamento esercita un controllo successivo sull'operato del Governo.

Il Decreto legislativo invece viene emanato dal Governo su legge delega del Parlamento e deve rispettare i principi e le linee guida in essa contenuti. In questo caso il Parlamento esercita un controllo preventivo sull'operato del Governo. Se poi il Decreto legislativo fosse difforme dalla legge delega verrebbe abrogato dalla Corte Costituzionale.

Il principio della separazione dei poteri è così pienamente rispettato.

IN SINTESI

- Con lo studio delle fonti del diritto ci interroghiamo sul modo in cui hanno origine le norme giuridiche; seguendo questa impostazione dobbiamo distinguere due diverse categorie di fonti: le fonti di cognizione e le fonti di produzione.
- Le FONTI DI COGNIZIONE sono i documenti ufficiali che consentono di conoscere e studiare le norme giuridiche. Indichiamo tra le più importanti: la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i bollettini Ufficiali delle Regioni Italiane, la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
- Con l'espressione FONTI DI PRODUZIONE si indicano sia i procedimenti attraverso i quali i competenti organi statali emanano le norme giuridiche, sia gli stessi atti normativi che vengono prodotti attraverso i predetti procedimenti.
- Le fonti di produzione sono organizzate in modo gerarchico, quelle di rango inferiore non possono derogare a quelle di rango superiore.
- Le fonti di produzione del diritto previste nel nostro ordinamento giuridico sono:
 - 1) La Costituzione le leggi costituzionali;
 - 2) I regolamenti dell'Unione europea,
 - 3) Le leggi formali e le leggi sostanziali o materiali;
 - 4) Le direttive dell'unione europea;
 - 5) Le leggi regionali;
 - 6) I regolamenti governativi;
 - 7) Gli usi o consuetudini.
- Le fonti di produzione possono anche essere distinte in due diverse tipologie: le fonti atto e le fonti fatto.
- Le FONTI ATTO sono gli atti normativi scritti, prodotti dagli organi istituzionali dello stato delle regioni o delle istituzioni sovranazionali (Parlamento, Governo, Consigli Regionali, Commissione Europea, Parlamento Europeo, ecc.).
- Le FONTI FATTO sono norme giuridiche non scritte come gli usi o consuetudini.
- Le leggi ordinarie del Parlamento (c.d. leggi formali) vengono emanate attraverso una complessa procedura di approvazione si compone di cinque fasi:
 - 1) Presentazione.
 - 2) Approvazione.
 - 3) Promulgazione.
 - 4) Pubblicazione
 - 5) Entrata in vigore.

Modulo 1

UNITÀ DIDATTICA 3 – L'interpretazione e l'efficacia nello spazio e nel tempo delle norme giuridiche

Obbiettivi

CONOSCENZE E ABILITÀ

- Conoscere i principi che regolano l'attività di interpretazione della norma giuridica.
- Distinguere i modi di interpretazione della norma giuridica secondo i soggetti.
- Distinguere i criteri di interpretazione della norma giuridica.
- Conoscere i principi che regolano l'efficacia della norma giuridica nello spazio e nel tempo.
- Distinguere l'analogia *legis* dall'analogia *Juris*.
- Conoscere la disciplina della retroattività/irretroattività della norma giuridica.

COMPETENZE

- Individuare e distinguere le diverse fonti del diritto in un contesto reale attraverso l'analisi delle loro differenti caratteristiche.
- Acquisire ed interpretare criticamente gli argomenti dell'unità didattica, imparando a valutare l'attendibilità delle nozioni proposte, anche attraverso il confronto con altre fonti, utilizzando differenti supporti comunicativi (cartacei, informatici e multimediali).

3.1.1. INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA

Tradizionalmente si definisce interpretazione l'attività volta a chiarire e stabilire il significato della norma giuridica. Spesso si sente ripetere, anche da parte di personaggi pubblici che dovrebbero avere una certa autorevolezza, che le norme non dovrebbero essere interpretate, ma semplicemente applicate per quello che dicono. Tale impostazione del problema è frutto di un equivoco.

Abbiamo studiato che le norme giuridiche hanno la caratteristica di essere provvedimenti generali ed astratti; i fatti della vita, le "c.d." fattispecie concrete", hanno invece la caratteristica di essere particolari e concreti.

L'attività dell'interprete consiste quindi nella ricerca della norma giuridica, generale ed astratta, da applicare alla fattispecie concreta portata al suo esame.

3.1.2. L'INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA SECONDO I SOGGETTI.

Secondo i soggetti abilitati ad interpretare la norma giuridica, si distinguono quattro specie di interpretazione: interpretazione autentica, giudiziale, amministrativa e dottrinale.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA – L'interpretazione autentica è svolta dalla stessa autorità che ha emanato la norma giuridica e consiste in un nuovo provvedimento che ne chiarisce il significato. Può accadere che il testo di una legge sia stato formulato in un modo oscuro, tale da non consentire di risalire al significato delle norme ed alla intenzione del legislatore che le ha emanate. In questo caso lo stesso Parlamento interviene con una nuova legge, detta appunto di interpretazione autentica, che chiarisce il significato di quella precedente. La legge di interpretazione autentica è vincolante per l'intera popolazione.

INTERPRETAZIONE GIUDIZIALE – È quella effettuata dai giudici, durante lo svolgimento dei processi e consiste nella individuazione della norma giuridica da applicare alla fattispecie concreta portata al loro esame. La sentenza emanata dai giudici sarà vincolante per le parti che hanno preso parte al processo.

INTERPRETAZIONE AMMINISTRATIVA – È quella svolta dagli organi della pubblica amministrazione nell'esercizio delle loro funzioni. La circolare con la quale il ministro o il direttore generale del ministero interpretano una norma giuridica è vincolante solamente per gli organi della pubblica amministrazione che sono loro gerarchicamente subordinati.


INTERPRETAZIONE DOTTRINALE – È quella svolta dagli studiosi del diritto, essa non è mai vincolante. La spiegazione del professore di diritto è rivolta ad illustrare agli studenti il significato delle norme giuridiche e non certo a risolvere fattispecie concrete.



3.2.1 CRITERI PER LA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA

L'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale (le c.d. preleggi in premessa al codice civile del 1942) dispone che "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore".

L'interprete sarà quindi innanzitutto vincolato alla analisi grammaticale e logica della espressione utilizzata dal legislatore, si parla appunto, infatti, di **interpretazione grammaticale e logica**. Ma non ci si potrà limitare all'analisi del testo essendo espressamente prescritto che va ricercata anche l'intenzione del legislatore. In questa prospettiva non è tanto importante ricostruire la volontà del legislatore dell'epoca in cui la norma fu emanata ("c.d." **interpretazione storica**), ma è piuttosto necessario individuare un significato che renda coerente la norma in esame con l'intero sistema normativo vigente ("c.d. **interpretazione sistematica**) e che quindi renda comprensibile la finalità perseguita dalla norma ("c.d." **interpretazione teleologica**).



3.2.1 ANALOGIA

Può accadere, anche se l'ipotesi è del tutto residuale, che una fattispecie concreta non sia disciplinata da alcuna norma giuridica. Per risolvere le controversie il giudice dovrà allora ricorrere alla analogia.

Si parlerà allora di "**analogia legis**" se la controversia sarà risolta facendo applicazione di norme che disciplinano casi simili ovvero di "**analogia juris**" se la controversia sarà risolta facendo applicazione dei principi generali che informano l'ordinamento giuridico.

3.3.1 EFFICACIA DELLA NORMA GIURIDICA NEL TEMPO

la norma giuridica entra in vigore, normalmente, nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, normalmente, cessa di avere vigore nel momento in cui viene sostituita da un'altra.

Abbiamo studiato che la data di entrata in vigore può essere anticipata anche al giorno della stessa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come accade di norma per i decreti legge, o può essere di molto posticipata, come ad esempio è accaduto per il nuovo codice di procedura penale che fu emanato col decreto


del Presidente della Repubblica n. 447 del 22 settembre 1988 e, pubblicato il 24 ottobre 1988, entrò finalmente in vigore il 24 ottobre 1989.

3.3.2 RETROATTIVITÀ

Normalmente la norma giuridica si applica soltanto a fattispecie concrete accadute dopo la sua entrata in vigore, dispone infatti l'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale (le c.d. preleggi in premessa al codice civile del 1942) che "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo". Tuttavia ci sono delle circostanze in cui essa è ammessa:


- Quando sia la stessa legge a prevederlo.
- Quando si tratti di norme più favorevoli al reo.
- Nel caso delle leggi di interpretazione autentica, che hanno lo scopo dichiarato di rendere comprensibile il significato di norme già in vigore.

Non è mai ammessa la retroattività delle norme penali dispone infatti l'art. 25 della Costituzione che: "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.



3.3.3 ABROGAZIONE

La norma giuridica cessa di avere effetti quando viene sostituita da un'altra, si parla allora di abrogazione. L'abrogazione è espressa quando la nuova norma "espressamente" afferma che quella precedente viene abrogata, è invece tacita quando la nuova norma, senza alcun riferimento alla vecchia, disciplina la stessa fattispecie in modo differente, del tutto incompatibile con la disciplina precedente che quindi viene implicitamente abrogata.



3.3.4 REFERENDUM

La norma giuridica può cessare di avere effetto anche a seguito di un **referendum abrogativo** che, disciplinato dall'art. 75 della Costituzione, insieme alla petizione popolare è uno dei pochi istituti di *democrazia diretta* previsti nel nostro ordinamento. Il referendum abrogativo non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto e di ratifica dei trattati internazionali. Il referendum deve essere proposto da almeno 500.000 elettori, è valido se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ed è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3.4.1 EFFICACIA DELLA NORMA GIURIDICA NELLO SPAZIO

Normalmente le norme giuridiche si applicano in tutto il territorio nazionale (principio di territorialità) e vincolano tutta la popolazione (cittadini, stranieri e apolidi) ciò non toglie che per alcune fattispecie concrete possano essere adottati criteri differenti, ad esempio le norme sull'elettorato attivo e passivo si applicano soltanto ai cittadini (principio di nazionalità).

I rapporti di diritto privato tra i cittadini italiani e gli stranieri (matrimoni, contratti, successioni) sono regolati dalla legge n. 218 del 1995 che costituisce il "c.d." diritto internazionale privato.

APPROFONDIMENTO

Il diritto internazionale privato è costituito dall'insieme delle norme giuridiche volte a disciplinare i rapporti giuridici tra privati che sono cittadini di stati differenti o che risiedono in stati esteri, o rapporti giuridici che devono essere eseguiti in tutto o in parte all'estero o che hanno ad oggetto beni mobili o immobili che si trovano all'estero.

Le norme giuridiche di diritto internazionale privato non sono rivolte a disciplinare fattispecie concrete, ma sono dirette semplicemente ad individuare quale disciplina giuridica si debba applicare alle fattispecie concrete, e cioè se quelle interne o quelle dello stato estero.

Le norme giuridiche di diritto internazionale privato sono quindi a tutti gli effetti norme di diritto interno.

Il diritto internazionale privato italiano è quasi completamente disciplinato. La disciplina del "diritto applicabile" è situata nel titolo III della Legge 31 maggio 1995, n. 218 (recante: Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), che ha riformato il precedente sistema contenuto nelle disposizioni preliminari al codice civile e che è suddiviso in diversi capi, aventi ad oggetto:

- capacità e diritti delle persone fisiche;
- persone giuridiche;
- rapporti di famiglia;
- adozione;
- protezione degli incapaci e obblighi alimentari;
- successioni;
- diritti reali;
- donazioni;
- obbligazioni contrattuali;
- obbligazioni non contrattuali.

Nel nostro sistema, come nella maggior parte dei sistemi moderni, il criterio di collegamento fondamentale è quello della cittadinanza. Vengono, infatti, regolate dalla L. 218/1995 in base a tale criterio: le questioni relative allo stato ed alla capacità delle persone (art. 23), i rapporti di filiazione (art. 33), le successioni mortis causa e le donazioni (artt. 46 e 56) e quelle inerenti la tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci (art. 43).

Nei rapporti contrattuali si fa invece normalmente riferimento alla legge scelta dalle parti, se indicata nel contratto (clausola della legge applicabile), se le parti non individuano convenzionalmente la legge applicabile, il contratto internazionale è soggetto alla legge dello Stato in cui ha sede la parte che fornisce la prestazione caratteristica, cioè quella che individua il tipo contrattuale.

IN SINTESI

- L'INTERPRETAZIONE consiste quindi nella ricerca della norma giuridica, generale ed astratta, da applicare alla fattispecie concreta in esame.
- L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA è svolta dalla stessa autorità che ha emanato la norma giudica e consiste in un nuovo provvedimento che ne chiarisce il significato.
- L'INTERPRETAZIONE GIUDIZIALE è quella effettuata dai giudici, durante lo svolgimento dei processi e consiste nella individuazione della norma giuridica da applicare alla fattispecie concreta portata al loro esame.
- L'INTERPRETAZIONE AMMINISTRATIVA è quella svolta dagli organi della pubblica amministrazione nell'esercizio delle loro funzioni.
- L'INTERPRETAZIONE DOTTRINALE è quella svolta dagli studiosi del diritto, essa non è mai vincolante.
- Nell'interpretazione della norma il giudice deve innanzitutto attenersi al significato letterale delle parole usate dal legislatore ed alla connessione logica tra di esse (INTERPRETAZIONE GRAMMATICALE E LOGICA) deve tenere conto dell'intenzione del legislatore dell'epoca in cui la norma fu emanata (INTERPRETAZIONE STORICA) ma soprattutto deve ricercare un significato che renda la norma coerente con le altre norme che costituiscono l'ordinamento giuridico (INTERPRETAZIONE SISTEMATICA) e deve individuare con esattezza qual è il fine perseguito dalla norma (INTERPRETAZIONE TELEOLOGICA).
- Il giudice ricorrerà all'ANALOGIA ogni qual volta la fattispecie concreta portata al suo esame non è disciplinata da alcuna norma giuridica.
- Si parlerà di "ANALOGIA LEGIS" se la controversia sarà risolta facendo applicazione di norme che disciplinano casi simili.
- Si parlerà di "ANALOGIA JURIS" se la controversia sarà risolta facendo applicazione dei principi generali che informano l'ordinamento giuridico.
- La norma giuridica entra in vigore, normalmente, nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, normalmente, cessa di avere vigore nel momento in cui viene sostituita da un'altra.
- La retroattività della norma giuridica è ammessa esclusivamente:
 1. Quando sia la stessa legge a prevederlo.
 2. Quando si tratti di norme più favorevoli al reo.
 3. Nel caso delle leggi di interpretazione autentica, che hanno lo scopo dichiarato di rendere comprensibile il significato di norme già in vigore.
- Non è mai ammessa la retroattività delle norme penali.
- La norma giuridica cessa di avere effetti con l'abrogazione.
- L'abrogazione è espressa quando la nuova norma "espressamente" afferma che quella precedente viene abrogata.
- L'abrogazione è tacita quando la nuova norma, senza alcun riferimento alla vecchia, disciplina la stessa fattispecie in modo differente.
- Le norme giuridiche si applicano in tutto il territorio nazionale (PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ) e vincolano tutta la popolazione (cittadini, stranieri e apolidi) per alcune fattispecie concrete possano essere adottati criteri differenti, ad esempio le norme sull'elettorato attivo e passivo si applicano soltanto ai cittadini (PRINCIPIO DI NAZIONALITÀ).

Modulo 1

UNITÀ DIDATTICA 4 – Il rapporto giuridico e i diritti soggettivi

Obbiettivi

CONOSCENZE E ABILITÀ

- Conoscere gli elementi del rapporto giuridico.
- Conoscere e distinguere le principali posizioni attive e passive del rapporto giuridico.
- Conoscere le caratteristiche del diritto soggettivo.
- Distinguere i diritti soggettivi privati e i diritti soggettivi pubblici.
- Conoscere la classificazione dei diritti soggettivi privati.
- Conoscere le fonti del rapporto giuridico.
- Distinguere i fatti, gli atti e i negozi giuridici.
- Distinguere gli atti giuridici leciti dagli atti giuridici illeciti.
- Conoscere le differenti categorie dei negozi giuridici.

COMPETENZE

- Individuare e distinguere i rapporti giuridici assoluti dai rapporti giuridici relativi in un contesto reale attraverso l'analisi delle loro differenti caratteristiche.
- Riconoscere nella propria esperienza personale i rapporti giuridici nei quali si assume la posizione di soggetto attivo o passivo.
- Acquisire la consapevolezza del modo in cui la propria esperienza di vita è valorizzata dal riconoscimento da parte dello Stato dei diritti soggettivi pubblici.

4.1.1. RAPPORTO GIURIDICO

Il rapporto giuridico è la relazione tra due soggetti disciplinata da una norma giuridica.

Esso è costituito da tre elementi:

SOGGETTI, OGGETTO E CONTENUTO:

I soggetti del rapporto giuridico, che sono normalmente due, non sono posti su un piano di parità. Infatti si distingue un soggetto attivo, al quale è attribuita una posizione giuridica di vantaggio, da un soggetto passivo, sul quale grava una posizione giuridica di svantaggio.

L'oggetto è costituito dal complesso dei beni e delle prestazioni considerati nel rapporto.

I beni sono le cose che possono formare oggetto del diritto del soggetto attivo.

Le prestazioni sono i comportamenti che il soggetto passivo ha il dovere di assumere a vantaggio del soggetto attivo.

Il contenuto è costituito dal complesso dei poteri e dei doveri che sono rispettivamente riconosciuti al soggetto attivo e al soggetto passivo del rapporto.



4.1.2. SOGGETTO ATTIVO

La posizione giuridica di vantaggio di cui è titolare il soggetto attivo del rapporto giuridico può consistere nella titolarità di un diritto soggettivo, ovvero nella titolarità di un interesse legittimo ovvero nella titolarità di una potestà.

DIRITTO SOGGETTIVO

Esso è il potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall'ordinamento giuridico. Rappresenta la posizione attiva più comune nei rapporti giuridici di diritto privato.

INTERESSE LEGITTIMO

Nei rapporti giuridici di diritto pubblico la pubblica amministrazione vanta sempre una posizione di supremazia nei confronti del soggetto privato che si trova sempre in una posizione giuridica di soggezione. Il privato pertanto non può mai esercitare una tutela piena ed esclusiva di un interesse proprio vantato nei confronti della P.A. ma la tutela potrà essere esercitata nei limiti di realizzazione del superiore interesse pubblico. La tutela consisterà quindi nella pretesa che l'operato della P.A. si svolga nel rispetto del principio di legalità e cioè nel controllo sulla legittimità dell'operato della P.A.

POTESTÀ

E' il potere che viene attribuito ad un soggetto di tutelare un interesse altrui. L'interesse può avere natura privatistica (come nel caso dell'esercizio della potestà dei genitori sui figli) ovvero pubblicistica (come nel caso dell'esercizio delle funzioni dell'Ente Pubblico da parte del Dirigente Amministrativo).

4.1.3. SOGGETTO PASSIVO

La posizione giuridica di svantaggio che grava sul soggetto passivo di un rapporto giuridico può consistere in un dovere ovvero in un obbligo ovvero in una soggezione.

DOVERE - Nei rapporti giuridici assoluti grava sul soggetto passivo del rapporto un dovere generico di osservanza e di rispetto che consiste nel non turbare l'esercizio del diritto assoluto di cui è titolare il soggetto attivo del rapporto.



OBBLIGO - Nei rapporti giuridici relativi grava sul soggetto passivo del rapporto un obbligo specifico di adempimento e cioè l'obbligo di eseguire una determinata prestazione nei confronti del soggetto attivo del rapporto.



SOGGEZIONE - Essa è la posizione giuridica del soggetto passivo del rapporto corrispondente all'esercizio della potestà.

4.2.1. IL DIRITTO SOGGETTIVO

Tra le posizioni giuridiche attive attribuite ad un soggetto di diritto per la tutela di un proprio interesse la più importante è quella che assume il nome di diritto soggettivo.

L'idea del diritto soggettivo, sconosciuta agli ebrei, ai greci e ai romani, è nata in epoca moderna in ambiente giusnaturalista.

Esistono diverse definizioni del diritto soggettivo che risentono della impostazione culturale degli autori che le hanno proposte.

Il filosofo e giurista olandese Ugo Grozio (1583 – 1645) lo definiva: “una facoltà morale in forza della quale la persona, cui compete tale facoltà, può pretendere una cosa o un comportamento altrui con giustizia”.

Secondo la scuola risalente al giurista tedesco Windscheild (scuola pandettistica, XIX secolo) esso sarebbe un potere della volontà attribuita al singolo soggetto dal diritto oggettivo.

Secondo la scuola del giurista tedesco Jhering (scuola storica, XIX secolo) sarebbe invece un interesse protetto.

Sì è anche sostenuto che il diritto soggettivo consista, secondo una definizione latina, nell'agere licere cioè nella possibilità di agire liberamente.

Più recentemente è stato suggerito che si tratti del potere di pretendere ed ottenere da altri un determinato comportamento.

Tutte le definizioni proposte contengono dei contenuti di verità per cui, senza prendere posizione a favore dell'una o dell'altra, ci limiteremo a indicare che il diritto soggettivo è il potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall'ordinamento giuridico e che nel rapporto giuridico esso è sempre correlato ad una posizione di obbligo o di dovere altrui.



4.2.2 DIRITTI SOGGETTIVI PRIVATI

Come abbiamo già detto nei rapporti giuridici disciplinati dal diritto privato il soggetto attivo è normalmente titolare di un diritto soggettivo che viene detto appunto privato.

I diritti soggettivi privati possono essere classificati secondo numerosi criteri:

Con riguardo alla struttura possono distinguersi:

DIRITTI ASSOLUTI: Sono quei diritti soggettivi che possono essere esercitati indistintamente nei confronti di tutti i consociati.

DIRITTI RELATIVI: Sono quei diritti soggettivi che possono essere esercitati esclusivamente nei confronti di un soggetto determinato.

Con riguardo agli interessi tutelati possono distinguersi:


DIRITTI PATRIMONIALI: Sono quei diritti soggettivi per i quali è possibile compiere una valutazione economica.

DIRITTI NON PATRIMONIALI: Sono quei diritti soggettivi per i quali non è possibile compiere una valutazione economica, in quanto sono dati a tutela della persona e dei suoi interessi di natura ideale e morale.

Con riguardo alla possibilità di una loro trasmissione a terzi possono distinguersi:

DIRITTI TRASMISSIBILI: Sono quei diritti che possono essere liberamente trasmessi da una persona all'altra, essi hanno normalmente natura patrimoniale.

DIRITTI INTRASMISSIBILI: Sono quei diritti che per nessuna ragione possono essere trasmessi da una persona all'altra, essi normalmente non hanno natura patrimoniale, ma personale o familiare e sono dati a tutela di interessi di natura morale o ideali insopprimibili.



4.3.1. CATEGORIE DEI DIRITTI SOGGETTIVI PRIVATI

In relazione al loro contenuto possiamo individuare quattro distinte categorie di diritti soggettivi privati:

4.3.2. DIRITTI DELLA PERSONALITA'

Essi sono i diritti che tutelano la persona umana nei suoi valori essenziali, come il diritto al nome, alla vita, alla salute, alla integrità fisica ecc. Non sono negoziabili né rinunziabili, perché senza di essi la persona umana non potrebbe realizzare una esistenza libera e dignitosa. Per questo sono diritti assoluti ((perché si esercitano nei confronti di tutti), non sono patrimoniali (perché non sono suscettibili di valutazione economica) e sono intrasmissibili (perché non possono essere ceduti a terzi).

4.3.3. DIRITTI DI FAMIGLIA

Essi sono posti a tutela degli interessi della persona, quale parte della comunità familiare. La Costituzione ed il codice civile si riferiscono normalmente alla famiglia intesa come famiglia nucleare, come società naturale fondata sul matrimonio. La disciplina della famiglia è improntata alla eguaglianza tra i coniugi. La potestà dei genitori sui figli è disciplinata come un ufficio da esercitarsi nell'esclusivo interesse dei minori. Ad altri fini viene considerata la famiglia allargata (impedimenti matrimoniali, successioni, impresa familiare ecc.), il codice civile disciplina quindi i rapporti di coniugio, di parentela (tra persone che hanno un ascendente comune) e di affinità (tra la persona e i parenti del coniuge). i diritti di famiglia sono relativi, non patrimoniali, intrasmissibili.

4.3.4. DIRITTI REALI

Sono i diritti sulle cose, l'aggettivo reale infatti proviene dalla parola latina "res, rei" che significa cosa. Il diritto reale più importante è il diritto di proprietà che attribuisce al titolare le facoltà di godere e di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo. Essi sono pertanto diritti assoluti (perché si esercitano nei confronti di tutti), patrimoniali (perché sono suscettibili di valutazione economica) e trasmissibili (perché possono essere ceduti a terzi).

4.3.5. DIRITTI DI OBBLIGAZIONE

I diritti di credito o di obbligazione consistono nel potere del soggetto attivo del rapporto giuridico, che assume il nome di creditore, di ottenere l'esecuzione di una determinata prestazione da parte del soggetto passivo, che assume il nome di debitore. La prestazione può consistere in un dare, ovvero in un fare ovvero in un non fare.

I diritti di obbligazione sono diritti relativi (perché si esercitano esclusivamente nei confronti del debitore), patrimoniali (perché sono suscettibili di valutazione economica) e trasmissibili (perché possono essere ceduti a terzi).



4.3.6. DIRITTI SOGGETTIVI PUBBLICI

Alla categoria dei diritti soggettivi privati si contrappone quella dei diritti soggettivi pubblici. Tali diritti sono disciplinati nella "Parte prima" della Costituzione dall'art. 13 all'art. 54. Essi trovano il loro fondamento nell'art. 2 della Costituzione che stabilisce che "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità", con ciò si riconosce che la persona umana è portatrice per natura di una serie di diritti inviolabili che vengono prima dello Stato e che neanche lo Stato può sopprimere, ma che, anzi, Esso deve valorizzare e tutelare. L'analisi dei diritti soggettivi pubblici sarà oggetto dell'approfondimento alla fine della presente unità didattica.

4.4.1. FONTI DEL RAPPORTO GIURIDICO

Si definiscono fonti del rapporto giuridico tutti quegli eventi, prodotti dalla natura o dalla volontà dell'uomo, che determinano la costituzione, cioè la nascita di un rapporto giuridico.

Tali eventi possono essere inquadrati nelle tre categorie dei fatti, degli atti e dei negozi giuridici.

4.4.2. FATTI GIURIDICI

Qualunque evento naturale capace di determinare la costituzione o la modificazione o la estinzione di un rapporto giuridico si definisce fatto giuridico.

Come esempi annoveriamo tra i fatti giuridici la nascita e la morte della persona fisica, le grandi catastrofi naturali, ma in determinate circostanze anche il semplice decorso del tempo.

NASCITA: Con la nascita la persona fisica acquista un complesso di diritti soggettivi personali (diritto al nome, alla salute, alla integrità fisica, ecc.) e quindi diventa titolare della posizione attiva dei corrispondenti rapporti giuridici assoluti.

MORTE: con la morte si estingue la persona fisica e quindi si estinguono i suoi diritti personali e i corrispondenti rapporti giuridici assoluti, mentre i diritti patrimoniali del defunto (proprietà, crediti) si trasmettono agli eredi, si determina quindi una modificazione soggettiva dei corrispondenti rapporti relativi.

DECORSO DEL TEMPO: con il compimento del diciottesimo anno la persona fisica acquista la capacità di agire ed acquista quindi la capacità di esercitare autonomamente i propri diritti ed i propri doveri.

4.4.3. ATTI GIURIDICI

Qualunque atto umano volontario capace di determinare la costituzione o la modificazione o la estinzione di un rapporto giuridico si definisce atto giuridico.

Gli atti giuridici possono essere leciti o illeciti.

Gli atti leciti possono essere meri atti o negozi giuridici.

ATTI LECITI: sono meri atti giuridici (cioè semplici atti giuridici) quelli in cui la volontà umana è diretta alla sola produzione dell'atto e non anche alla produzione degli effetti dell'atto che sono predeterminati dalla legge. I meri atti giuridici consistono quindi normalmente in semplici manifestazioni di conoscenza o di giudizio (certificati, permessi, ecc.)

ATTI ILLECITI: qualunque comportamento doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto.

L'atto illecito è doloso se è determinato con coscienza e volontà dal suo autore, è invece colposo se non è voluto, ma è determinato da negligenza, imperizia, imprudenza.

Il danneggiato acquista il diritto al risarcimento del danno è diventa soggetto attivo del corrispondente rapporto giuridico relativo.

4.4.4. NEGOZI GIURIDICI

Si definisce negozio giuridico qualunque manifestazione di volontà diretta ad uno scopo pratico tutelato dall'ordinamento giuridico.

Si tratta quindi di un atto giuridico volontario nel quale la volontà dell'uomo è diretta non solo alla produzione dell'atto, ma anche alla produzione dei suoi effetti, che non sono predeterminati dalla legge.

Tra i negozi giuridici disciplinati nel codice civile ricordiamo i tre tipi fondamentali costituiti dal testamento, dal matrimonio e dal contratto.

L'ordinamento giuridico riconosce ampia autonomia negoziale ai soggetti giuridici.

TESTAMENTO: il testamento è il negozio giuridico unilaterale con il quale si dispone delle proprie sostanze, per il tempo dopo la morte, con la istituzione di eredi. Esso può contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale ed è sempre revocabile. Deve essere redatto necessariamente nelle forme previste dalla legge (testamento olografo, segreto o pubblico).

MATRIMONIO: è il negozio giuridico bilaterale con il quale marito e moglie costituiscono una comunione di vita obbligandosi reciprocamente alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione, all'accoglienza al mantenimento ed alla educazione della prole.

CONTRATTO: è l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.



APPROFONDIMENTO.

DIRITTI SOGGETTIVI PUBBLICI

L'art. 2 della Costituzione stabilisce che "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità", con ciò si riconosce che la persona umana è portatrice per natura di una serie di diritti inviolabili che vengono prima dello Stato e che neanche lo Stato può sopprimere, ma che, anzi, Esso deve valorizzare e tutelare. Tali diritti sono disciplinati nella "Parte prima" della Costituzione dall'art. 13 all'art. 54.

DIRITTI CIVILI

Negli artt. da 13 a 28 della Costituzione vengono disciplinati i diritti di libertà, tradizionalmente chiamati "diritti civili". La inviolabilità della persona viene garantita e tutelata riconoscendo (tra gli altri) il diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero e alla libertà di stampa, di riunione e associazione, di manifestazione del proprio credo religioso. Allo stesso tempo si sancisce che nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome, nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, nessuno può essere condannato se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso e si stabilisce che la responsabilità penale è personale e che l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva.

DIRITTI ETICO-SOCIALI

Negli artt. da 29 a 34 la Costituzione dopo aver riconosciuto i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, disciplina il diritto alla salute ed il diritto alla istruzione ed educazione.

DIRITTI ECONOMICI

Negli artt. da 35 a 47 la Costituzione esplica il principio di tutela del Lavoro, contenuto nell'art. 4, attraverso il riconoscimento dei diritti del lavoratore alla retribuzione (equa e commisurata alla qualità e quantità del lavoro svolto ma anche alle esigenze della famiglia del lavoratore) al riposo settimanale, alle ferie ed attraverso la tutela del lavoro femminile (equiparato a quello degli uomini) del lavoro minorile, del lavoro degli inabili ed attraverso la previsione di forme di assistenza e previdenza sociale e di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ma soprattutto attraverso il riconoscimento del diritto di sciopero e di libertà di organizzazione sindacale. Al tempo stesso vengono riconosciute la proprietà privata e la libertà di iniziativa economica privata, collocando così il nostro Stato in un sistema di economia di mercato.

DIRITTI POLITICI

Negli artt. da 48 a 54 vengono disciplinati i diritti di elettorato attivo e passivo dei cittadini, senza distinzione tra uomini e donne, con abbandono di ogni criterio di discriminazione fondato sul sesso e con riconoscimento della funzione imprescindibile dei partiti politici per la affermazione della democrazia.

IN SINTESI

- Il rapporto giuridico è la relazione tra due soggetti disciplinata da una norma giuridica. Esso è costituito da tre elementi: soggetti, oggetto e contenuto.
- Si distinguono un soggetto attivo, al quale è attribuita una posizione giuridica di vantaggio, da un soggetto passivo, sul quale grava una posizione giuridica di svantaggio.
- L'oggetto è costituito dal complesso dei beni e delle prestazioni considerati nel rapporto.
- Il contenuto è costituito dal complesso dei poteri e dei doveri che sono rispettivamente riconosciuti al soggetto attivo e al soggetto passivo del rapporto.
- il diritto soggettivo è il potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse.
- L'interesse legittimo è la posizione soggettiva che il privato può vantare nei rapporti di diritto pubblico e per la quale non può mai esercitare una tutela piena ed esclusiva nei confronti della P.A., ma solamente subordinata alla realizzazione del superiore interesse pubblico.
- La potestà è il potere che viene attribuito ad un soggetto di tutelare un interesse altrui.
- **Dovere** - Nei rapporti giuridici assoluti grava sul soggetto passivo del rapporto un dovere generico di osservanza e di rispetto che consiste nel non turbare l'esercizio del diritto assoluto di cui è titolare il soggetto attivo del rapporto.
- **Obbligo** - Nei rapporti giuridici relativi grava sul soggetto passivo del rapporto un obbligo specifico di adempimento e cioè l'obbligo di eseguire una determinata prestazione nei confronti del soggetto attivo del rapporto.
- Con riguardo alla struttura possono distinguersi: diritti assoluti e diritti relativi.
Con riguardo agli interessi tutelati possono distinguersi: diritti patrimoniali e diritti non patrimoniali.
Con riguardo alla possibilità di una loro trasmissione a terzi possono distinguersi: diritti trasmissibili e diritti intrasmissibili.
- Si definiscono fonti del rapporto giuridico tutti quegli eventi, prodotti dalla natura o dalla volontà dell'uomo, che determinano la costituzione, cioè la nascita di un rapporto giuridico.
- Qualunque evento naturale capace di determinare la costituzione o la modificazione o la estinzione di un rapporto giuridico si definisce fatto giuridico.
- Qualunque atto umano volontario capace di determinare la costituzione o la modificazione o la estinzione di un rapporto giuridico si definisce atto giuridico.
- Sono atti leciti quegli atti umani volontari conformi alle previsioni dell'ordinamento giuridico. Sono atti illeciti quelli contrari alle previsioni dell'ordinamento giuridico.
- Si definisce negozio giuridico qualunque manifestazione di volontà diretta ad uno scopo pratico tutelato dall'ordinamento giuridico.

Modulo 1

UNITÀ DIDATTICA 5 – I soggetti del rapporto giuridico

Obbiettivi

CONOSCENZE E ABILITÀ

- Conoscere i soggetti del rapporto giuridico.
- Distinguere la persona fisica dalla persona giuridica.
- Conoscere le principali vicende della vita della persona fisica.
- Conoscere e distinguere la capacità giuridica dalla capacità di agire.
- Conoscere le ipotesi di incapacità di agire.
- Conoscere gli istituti posti a tutela dei soggetti incapaci.
- Conoscere e distinguere le sedi della persona fisica.
- Distinguere gli enti collettivi dotati di personalità giuridica da quelli sforniti di personalità giuridica.

COMPETENZE

- Riconoscere nella propria esperienza personale di vita il valore del riconoscimento da parte dello Stato della capacità giuridica e della capacità di agire.
- Riconoscere nella propria esperienza di vita gli interessi e i bisogni che possono essere realizzati solamente attraverso la partecipazione alla vita di un Ente collettivo.

5.1.1. I SOGGETTI DEL RAPPORTO GIURIDICO

Nel nostro ordinamento giuridico possono essere soggetti del rapporto giuridico sia gli individui sia gli enti collettivi.

Ogni individuo, donna o uomo, alla nascita acquista la capacità giuridica, che consiste nella idoneità ad essere titolare di diritti e doveri e quindi diventa persona fisica.

Accanto alla persona fisica, la soggettività giuridica è riconosciuta anche agli enti collettivi.

Gli enti collettivi sono quelle organizzazioni costituite da più individui che si associano tra loro per il perseguimento di scopi di natura ideale, culturale, sociale, politica, economica, sportiva, ecc., che trascendono le capacità di perseguimento del singolo individuo e che, quindi, possono essere coltivati solo collettivamente.

Ad alcuni di questi enti l'ordinamento giuridico riconosce un'autonomia patrimoniale perfetta ed una compiuta personalità giuridica (associazioni riconosciute, fondazioni, società di capitali).

Ad altri enti l'ordinamento giuridico riconosce un'autonomia patrimoniale soltanto imperfetta, essi pertanto, pur' essendo soggetti di diritto, non sono forniti di personalità giuridica (associazioni non riconosciute, comitati, società di persone).



5.2.1. INIZIO E TERMINE DELLA PERSONA FISICA

La persona fisica ha inizio con la nascita, che si ha con il parto, al momento del completo distacco del bambino dalla madre.

Il nascituro non è considerato persona dall'ordinamento giuridico; al nascituro non sono riconosciuti diritti soggettivi, ma semplici aspettative.

La nascita deve essere accompagnata dalla vita. Il nato morto non è considerato persona fisica.

La persona fisica si considera nata nel momento in cui inizia la respirazione polmonare attraverso il primo atto respiratorio.

Con la nascita si acquista la capacità giuridica.

La capacità giuridica è l'attitudine ad essere titolare di diritti e doveri.

La persona fisica ha termine con la morte, che consiste nella cessazione di tutte le funzioni biologiche dell'organismo umano.

Ad eccezione delle morti traumatiche con devastazione del cadavere la morte naturale non avviene mai in modo istantaneo, ma in modo graduale attraverso la cessazione irreversibile delle funzioni cardiocircolatoria, respiratoria e nervosa.

Non è corretto parlare di morte cardiaca, respiratoria o cerebrale in quanto la morte rappresenta un evento unitario, da qualsiasi punto di vista la si veda, è più corretto quindi parlare di criteri cardiologici, respiratori e neurologici.

Nel caso in cui si debba procedere ad un espianto di organi per un successivo trapianto la diagnosi di morte è costituita dal rilievo della cessazione di tutte le funzioni dell'encefalo; in questo caso l'assenza di attività elettrica corticale va rilevata attraverso una misurazione effettuata per almeno 30 minuti per 3 volte, usando la stessa striscia di carta.

Al riguardo è necessario qui sottolineare che la morte deve essere necessariamente una diagnosi e in nessun caso può essere un giudizio prognostico.

La materia è attualmente disciplinata dalla legge 578/93 del 29 dicembre 1993 e dal decreto del ministro della salute 11 aprile 2008.

5.3.1. SITUAZIONI GIURIDICHE LEGATE ALLA INCERTEZZA DELLA ESISTENZA IN VITA DELLE PERSONE FISICHE



5.4.1. CAPACITÀ GIURIDICA E CAPACITÀ D'AGIRE

La capacità giuridica consiste nella idoneità ad essere soggetti di diritto, ad essere cioè titolari di diritti e di doveri.

La capacità giuridica si acquista alla nascita e spetta a tutte le persone fisiche, indistintamente.

Si tratta di una conquista dei tempi moderni, infatti in epoche non troppo lontane dalla nostra essa non veniva riconosciuta a tutti gli individui.

Lo schiavo non era considerato persona, soggetto di diritto, ma era considerato oggetto del diritto di proprietà del suo padrone.

La schiavitù era ampiamente praticata ed accettata nella gran parte delle civiltà antiche.

Nel corso del Medioevo la schiavitù scomparve progressivamente dall'Europa anche grazie all'azione della Chiesa che estese a tutti gli schiavi i sacramenti e fece in modo di far proibire la schiavitù per i cristiani e gli ebrei.

Già all'inizio del decimo secolo essa non era più sostanzialmente presente in Europa.

Il fenomeno dello schiavismo fu trasferito in America ove sopravvisse a lungo.

Essa venne abolita negli Stati Uniti a livello federale solamente nel 1865, all'esito della guerra civile americana.

A seguito della adozione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo da parte delle Nazioni Unite, avvenuta nel 1948, oggi la schiavitù è illegale nella quasi totalità degli stati del mondo.

Il mondo islamico si è rifiutato di aderire a questa Dichiarazione e ne ha una sua propria, la Dichiarazione islamica dei diritti dell'uomo.

La schiavitù è inoltre proibita dell'art. 4 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata da tutti i 47 Stati membri.

La capacità di agire invece consiste nella possibilità per il soggetto di esercitare autonomamente i propri diritti e doveri.

La capacità di agire si acquista al compimento del diciottesimo anno e presuppone che la persona fisica sia in grado di curare i propri interessi.

La legge stabilisce che la capacità di prestare il proprio lavoro si acquista al compimento del sedicesimo anno di età, in questo caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.



5.5.1. IPOTESI DI INCAPACITÀ DI AGIRE

Esistono persone che, pur avendo la capacità giuridica, non hanno la capacità d'agire. Si definiscono incapaci assoluti coloro che sono totalmente privi della capacità d'agire. Si definiscono incapaci relativi coloro che sono parzialmente privi della capacità d'agire. Sono incapaci assoluti i minori, gli interdetti giudiziali e gli interdetti legali. Sono incapaci relativi gli inabilitati e i minori emancipati.

Dalla ipotesi di incapacità legale di agire bisogna distinguere le ipotesi di incapacità naturale. Siamo in presenza della incapacità naturale quando una persona legalmente capace di agire si trovi in una momentanea condizione di incapacità di intendere e di volere. I contratti conclusi dalle persone in stato di incapacità naturale sono annullabili a condizione che si provi sia lo stato di incapacità al momento della stipulazione, sia che l'altro contraente ne sia stato consapevole e ne abbia approfittato.

5.5.2. INCAPACI ASSOLUTI

Minori: I minori di diciotto anni sono sottoposti alla potestà dei genitori.

I genitori devono educarli ed amministrarne il patrimonio, ne sono cioè i rappresentanti legali.

Interdetti giudiziali: le persone che, pur avendo raggiunto la maggiore età, si trovano in una condizione di abituale infermità mentale che impedisce loro di provvedere ai propri bisogni, vengono dichiarate interdette con provvedimento del Tribunale. Il Giudice provvederà anche a nominare un tutore, che compirà gli atti giuridici in nome e per conto dell'interdetto.

Interdetti legali: le persone che vengono condannate ad una pena detentiva superiore ai cinque anni di reclusione perdono la capacità di agire, per il periodo in cui scontano la pena, e vengono dichiarate interdette; anche in questo caso si procede alla nomina di un tutore.

5.5.3. INCAPACI RELATIVI

Inabilitati: quando l'infermità di mente non è particolarmente grave la persona viene dichiarata inabilitata.

Possono anche essere dichiarati inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé e la propria famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono essere inoltre dichiarati inabilitati il cieco ed il sordo dalla nascita quando risulta che essi non sono del tutto capaci di provvedere ai propri interessi.

L'inabilitazione comporta una limitata capacità d'agire. L'inabilitato può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre viene assistito da un curatore per quelli di straordinaria amministrazione.

Minori emancipati: il minore è emancipato di diritto con il matrimonio.

Può essere ammesso al matrimonio, per gravi motivi, con provvedimento del tribunale, chi abbia compiuto i sedici anni.

Curatore del minore sposato con persona maggiore di età è il coniuge.

Se entrambi i coniugi sono minori di età il giudice tutelare può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente tra i genitori.

5.5.4. AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Con la legge numero 6 del 9 gennaio 2004 è stata introdotta la figura dell'amministratore di sostegno per la tutela legale e la protezione delle persone con gravi disabilità. Questa figura si aggiunge agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione con il compito di assistere in modo più adeguato la persona, rispettando i suoi bisogni, le sue aspirazioni e i suoi limiti, prendendosi cura e non sostituendosi ad essa.

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità.



5.5.5. ISTITUTI A TUTELA DEI SOGGETTI INCAPACI

La legge attribuisce ai genitori il compito di proteggere, educare, istruire e curare gli interessi patrimoniali dei figli minori. I Genitori pertanto svolgono nell'interesse dei minori tutti gli atti giuridici che competerebbero a questi ultimi. Si parla di rappresentanza legale perché essa è attribuita dalla legge, senza bisogno di alcun provvedimento di conferimento né giurisdizionale né amministrativo.

Con il provvedimento giudiziale con cui viene dichiarata l'interdizione si provvede alla nomina di un tutore cui viene conferita la rappresentanza dell'interdetto. Il tutore avrà il compito di svolgere tutti gli atti giuridici nell'interesse e per conto dell'interdetto e avrà il compito di provvedere alla cura dei bisogni personali dell'interdetto e all'amministrazione del suo patrimonio.

Per i soggetti parzialmente incapaci, inabilitati e minori emancipati, è prevista la nomina di un curatore che non ne avrà la rappresentanza, ma svolgerà esclusivamente compiti di assistenza. Gli inabilitati e i minori emancipati potranno svolgere da soli gli atti di ordinaria amministrazione, ma dovranno essere assistiti dal curatore per svolgere gli atti di straordinaria amministrazione.

L'amministrazione di sostegno è un istituto che si applica non necessariamente nei confronti di soggetti incapaci, ma a soggetti che hanno difficoltà nella cura dei propri affari ed interessi per effetto di un'infermità

o di una menomazione. I compiti di assistenza dell'amministratore di sostegno saranno quindi specificamente individuati nel provvedimento di nomina.



5.6.1. SEDI DELLA PERSONA FISICA


L'ordinamento giuridico distingue tre diverse ubicazioni della persona fisica: il DOMICILIO, la RESIDENZA e la DIMORA.

Il domicilio è il luogo in cui la persona fissa il centro dei suoi affari o interessi, esso viene preso in considerazione prevalentemente per regolare gli aspetti patrimoniali della vita del soggetto.

La residenza è il luogo ove la persona vive abitualmente, essa viene presa in considerazione prevalentemente per regolare gli aspetti personali della vita del soggetto.

La dimora è il luogo ove la persona si reca occasionalmente.

Ciascun soggetto può avere domicilio, residenza e dimora differenti. Esempio lo studente di un Istituto Professionale può avere la residenza nel paese in cui vive con la propria famiglia, il domicilio nella cittadina in cui svolge il corso di studi e la dimora nella località balneare dove, durante la stagione estiva, va a lavorare come apprendista.



5.7.1. ENTI COLLETTIVI

Gli enti collettivi sono quelle organizzazioni costituite da più individui che si associano tra loro per il perseguimento di scopi di natura ideale, culturale, sociale, politica, economica, sportiva, ecc., che trascendono le capacità di perseguimento del singolo individuo e che, quindi, possono essere coltivati solo collettivamente.

Il codice civile contiene la disciplina degli enti collettivi privati distinguendo le associazioni, le fondazioni e i comitati, che hanno scopi di natura ideale, culturale, sociale, politica, economica, sportiva, ecc., disciplinati nel libro I, dalle società, che hanno scopi economici, disciplinate nel libro V.

Le associazioni riconosciute e le fondazioni sono enti dotati di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta. Gli enti dotati di personalità giuridica sono veri e propri soggetti di diritto distinti dai singoli associati che le compongono. La volontà sociale è espressa dagli amministratori, legati all'ente dal c.d. rapporto organico, che operano secondo le regole del mandato. Autonomia patrimoniale perfetta significa che il patrimonio dell'ente è separato dal patrimonio personale dei singoli associati per cui per le obbligazioni sociali risponde solamente l'ente con il proprio patrimonio e mai i singoli associati.

Le associazioni sono enti nei quali prevale l'elemento personale: più persone fisiche o giuridiche si associano per il perseguimento di uno scopo comune.


Le fondazioni sono enti nei quali prevale l'elemento patrimoniale: una persona fisica (anche con disposizione testamentaria) o una persona giuridica (c.d. fondatore) destina il proprio patrimonio o parte del proprio patrimonio al perseguimento di uno scopo ideale o morale.

Le associazioni riconosciute e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico, devono ottenere il riconoscimento da parte dello Stato e devono essere iscritte in un apposito registro tenuto presso le Prefetture.

Le associazioni non riconosciute e i comitati non sono dotati di personalità giuridica e hanno una autonomia patrimoniale imperfetta. Autonomia patrimoniale imperfetta significa che il patrimonio dell'ente non è separato da quello dei singoli associati e, pertanto, per le obbligazioni sociali rispondono sia l'ente con il patrimonio sociale, sia i singoli associati con il proprio patrimonio personale.

Si costituiscono in associazioni non riconosciute quegli enti collettivi, in cui prevale l'elemento personale, che pur perseguendo scopi leciti, non vogliono sottoporsi al controllo governativo: partiti politici o sindacati.

I comitati, nei quali prevale l'elemento patrimoniale, sorgono con lo scopo di raccogliere fondi per scopi di beneficenza, o per l'organizzazione di feste patronali o di eventi culturali.



APPROFONDIMENTO

La società per azioni di tipo unipersonale è una Spa con un unico socio.

Essa è stata introdotta nel nostro ordinamento, con la riforma del diritto societario attuata con il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6. Prima di tale data la mancanza di pluralità dei soci era una delle tipiche cause di nullità societaria.

La disciplina della società per azioni di tipo unipersonale costituisce una singolare anomalia, infatti si consente che una persona giuridica, il cui presupposto logico e sostanziale è costituito dall'esistenza di una pluralità di persone fisiche che intendono associarsi per la realizzazione di uno scopo comune, sia invece costituita da un singolo individuo.

Il legislatore della riforma ha ritenuto di dare la possibilità di costituire una Spa con un unico socio, ma nel fare ciò ha predisposto le opportune garanzie a vantaggio dei terzi. Infatti, a ben vedere, l'esercizio di un'attività per mezzo del modello Spa unipersonale produce una deroga alla normale regola dell'art 2740 c.c. secondo il quale "Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri". La società unipersonale infatti, come tutte le società di capitali, risponde delle obbligazioni assunte nei limiti del capitale sottoscritto. Tale circostanza può portare ad un'ingiusta limitazione di responsabilità del socio unico nei confronti dei terzi (una sorta di "velo giuridico" che copra le attività dell'unico socio e lo metta al riparo da eventuali rischi).

IN SINTESI

- Nel nostro ordinamento giuridico possono essere soggetti del rapporto giuridico sia gli individui sia gli enti collettivi.
- La persona fisica è ogni individuo, donna o uomo che alla nascita acquista la capacità giuridica.
- Gli enti collettivi sono quelle organizzazioni costituite da più individui che si associano tra loro per il perseguimento di scopi di natura ideale, culturale, sociale, politica, economica, sportiva, ecc.
- La persona fisica ha inizio con la nascita, che si ha con il parto, al momento del completo distacco del bambino dalla madre e ha termine con la morte. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.
- La capacità giuridica consiste nella idoneità ad essere soggetti di diritto, ad essere cioè titolari di diritti e di doveri. La capacità giuridica si acquista alla nascita e spetta a tutte le persone fisiche, indistintamente.
- La capacità di agire invece consiste nella possibilità per il soggetto di esercitare autonomamente i propri diritti e doveri. La capacità di agire si acquista al compimento del diciottesimo anno e presuppone che la persona fisica sia in grado di curare i propri interessi.
- Esistono persone che, pur avendo la capacità giuridica, non hanno la capacità d'agire. Si definiscono incapaci assoluti coloro che sono totalmente privi della capacità d'agire. Si definiscono incapaci relativi coloro che sono parzialmente privi della capacità d'agire. Sono incapaci assoluti i minori, gli interdetti giudiziali e gli interdetti legali. Sono incapaci relativi gli inabilitati e i minori emancipati.
- Con la legge numero 6 del 9 gennaio 2004 è stata introdotta la figura dell'amministratore di sostegno per la tutela legale e la protezione delle persone con gravi disabilità.
- I Genitori svolgono nell'interesse dei minori tutti gli atti giuridici che competerebbero a questi ultimi. Si parla di rappresentanza legale perché essa è attribuita dalla legge, senza bisogno di alcun provvedimento di conferimento né giurisdizionale né amministrativo.
- Con il provvedimento giudiziale con cui viene dichiarata l'interdizione si provvede alla nomina di un tutore cui viene conferita la rappresentanza dell'interdetto.
- Per i soggetti parzialmente incapaci, inabilitati e minori emancipati, è prevista la nomina di un curatore che non ne avrà la rappresentanza, ma svolgerà esclusivamente compiti di assistenza.
- L'amministrazione di sostegno è un istituto che si applica non necessariamente nei confronti di soggetti incapaci, ma a soggetti che hanno difficoltà nella cura dei propri affari ed interessi per effetto di un'infermità o di una menomazione.
- L'ordinamento giuridico distingue tre diverse ubicazioni della persona fisica: il DOMICILIO, la RESIDENZA e la DIMORA.
- Le associazioni riconosciute e le fondazioni sono enti dotati di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta.
- Le associazioni non riconosciute e i comitati non sono dotati di personalità giuridica e hanno una autonomia patrimoniale imperfetta.

UNITÀ DIDATTICA 6 – L’oggetto del rapporto giuridico

Obbiettivi

CONOSCENZE E ABILITÀ

- Conoscere l’oggetto del rapporto giuridico.
- Distinguere i beni dalle prestazioni.
- Conoscere caratteristiche essenziali dei beni.
- Distinguere i beni mobili dai beni immobili e i beni fungibili da quelli infungibili.
- Conoscere le pertinenze.
- Distinguere le universalità di fatto dalle universalità di diritto.
- Conoscere i beni pubblici e distinguere il demanio dal patrimonio dello stato.
- Distinguere i frutti naturali dai frutti civili.
- Conoscere il concetto e la disciplina del patrimonio.

COMPETENZE

- Riconoscere nella propria esperienza personale di vita quali beni possono formare oggetto di diritto.
- Riconoscere e distinguere nella propria esperienza di vita gli interessi e i bisogni che possono essere soddisfatti attraverso l’impiego di beni privati dagli interessi e i bisogni che possono essere soddisfatti attraverso l’impiego di beni pubblici.

6.1.1. OGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO

Nella unità didattica 3, sul rapporto giuridico, si è studiato che l’oggetto del rapporto giuridico è costituito dal complesso dei beni e delle prestazioni considerati nel rapporto stesso. Si è detto che i beni sono le cose che possono formare oggetto del diritto del soggetto attivo mentre le prestazioni sono i comportamenti che il soggetto passivo ha il dovere di assumere a vantaggio del soggetto attivo.



6.2.1. CARATTERI ESSENZIALI DEI BENI

Secondo le disposizioni dell'art. 810 c.c. "sono beni le cose che possono formare oggetto di diritto". Il codice civile però non fornisce alcun significato della parola cosa. Per comprendere quindi quali siano le cose che possono formare oggetto di diritto si fa ricorso ai criteri elaborati dalla Economia Politica per specificare il concetto di bene.

In questa prospettiva si evidenzia che le cose per essere considerate beni devono possedere i caratteri della utilità, della accessibilità e della limitatezza in natura.

Sono utili le cose idonee a soddisfare un bisogno umano.

Sono accessibili le cose suscettibili di appropriazione; non possiamo considerare beni economici quelle cose pure di grande valore, ma che non siano utilizzabili dall'uomo (minerali di grande valore esistenti sui pianeti del sistema solare o negli strati profondi della superficie terrestre).

Sono limitate in natura le cose scarsamente disponibili; non possiamo considerare beni economici quelle cose disponibili in quantità illimitata in natura che siano nella immediata disponibilità dell'uomo (aria, luce solare, acqua marina).



6.2.2. CLASSIFICAZIONE DEI BENI

In ragione dell'appartenenza ai privati o allo Stato i beni si distinguono in privati e pubblici. L'art. 822 c.c. distingue i beni pubblici in demaniali, patrimoniali indisponibili e patrimoniali disponibili.


Alcuni diritti soggettivi hanno ad oggetto beni in senso solamente giuridico. Si pensi ai diritti personalissimi che hanno ad oggetto la libertà o la riservatezza dell'individuo ovvero ai diritti d'autore sulle opere dell'ingegno o ai brevetti industriali o ai segni distintivi dell'impresa (ditta, insegna e marchio). Si parla in tal caso di beni immateriali per distinguerli dai beni materiali che sono le cose in senso proprio, che si caratterizzano per la loro corporeità.

L'art. 812 c.c. dispone che sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi di acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che, naturalmente o artificialmente, è incorporato al suolo. La definizione dei beni mobili si ottiene invece in modo residuale: sono mobili tutti i beni che non sono immobili.

Sono fungibili i beni appartenenti allo stesso genere che possono essere sostituiti gli uni agli altri; sono infungibili i beni specifici che per la loro unicità non possono essere sostituiti ad altri.

Sono divisibili i beni che sono suscettibili di essere divisi in parti omogenee che mantengono il valore proporzionale e la funzione del tutto; sono indivisibili i beni le cui parti non manterrebbero l'utilizzabilità ed il valore proporzionale del tutto. L'indivisibilità può dipendere anche dalla volontà delle parti.

CLASSIFICAZIONE DEI BENI



DISTINZIONE TRA BENI MOBILI E IMMOBILI

Sono mobili tutti i beni che non sono immobili. Sono cioè mobili tutti i beni che possono essere trasferiti da un luogo ad un altro senza che ciò ne alteri la natura o la destinazione.

Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi di acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che, naturalmente o artificialmente, è incorporato al suolo.

DISTINZIONE TRA BENI FUNGIBILI E INFUNGIBILI

Sono fungibili i beni appartenenti allo stesso genere che possono essere sostituiti gli uni agli altri.

Sono infungibili i beni specifici che per la loro unicità non possono essere sostituiti ad altri.

6.3.1. LE PERTINENZE

Secondo l'art. 817 c.c. sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

Salvo patto contrario le pertinenze seguono naturalmente la sorte della cosa principale (compravendita, locazione, premuta ecc.).

Le pertinenze sono caratterizzate da due elementi:


L'elemento oggettivo, che consiste nella effettiva destinazione di una cosa al servizio o ornamento di un'altra cosa

L'elemento soggettivo, che consiste nella volontà del proprietario della cosa principale di effettuare la destinazione.

La cosa principale può essere utilizzata anche se privata della pertinenza, esse vanno quindi considerate come degli ornamenti della cosa principale.

Possiamo distinguere tre categorie di pertinenze:

Pertinenze di immobile a immobile (s. garage rispetto all'appartamento, pozzo rispetto al fondo agricolo), pertinenze di mobile ad immobile (es. scaldabagno, sanitari, carte da parati di un appartamento), pertinenze di mobile a mobile es. gli accessori di un'automobile, impianto satellitare, autoradio.



6.4.1. LE UNIVERSALITÀ DI FATTO

Le universalità di fatto sono costituite da una pluralità di beni mobili appartenenti a un'unica persona e aventi la stessa destinazione economica (art. 816 c.c.).

I beni che formano le universalità di fatto sono uniti soltanto idealmente e mantengono la propria individualità, potendo formare oggetto di separati atti di cessione.

Requisiti delle universalità di fatto sono: 1) la pluralità delle cose; 2) l'appartenenza alla stessa persona; 3) l'unitaria destinazione economica.

Esempi di universalità di fatto sono il gregge, la biblioteca, la collezione di francobolli.

6.4.2. LE UNIVERSALITÀ DI DIRITTO

La dottrina ha elaborato la nozione di universalità di diritto che sono costituite da una pluralità di rapporti patrimoniali attivi e passivi, relativi anche a beni immobili, considerati in modo unitario dalla legge.

Esempio di universalità di diritto è costituito dall'azienda.

L'art. 2555 c.c. dispone che l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.



6.5.1. BENI PUBBLICI

I beni dello Stato si dividono in beni demaniali e beni patrimoniali.

Il demanio a sua volta si divide in demanio necessario e demanio accidentale.

Fanno parte del demanio necessario il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia, le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parte del demanio accidentale, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate, gli aerodromi, gli acquedotti, gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche.

I beni della specie del demanio accidentale, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.

I beni che fanno parte del demanio pubblico, sono inalienabili (non possono essere venduti) e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti stabiliti dalla legge.

Il patrimonio si divide in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.

Appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato le foreste, le miniere, le cave e torbiera e, le cose di interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico, e artistico da chiunque in qualunque modo ritrovati nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio

I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Gli altri beni dello stato che non appartengono ad alcuna delle categorie sopra indicate, costituiscono il patrimonio disponibile.

Tra questi particolare importanza assume il denaro.



6.6.1. I FRUTTI


Qualsiasi bene prodotto da altri beni, con o senza l'intervento dell'uomo, si definisce frutto. La disciplina dei frutti è contenuta negli artt. 820 e 821. c.c.

6.6.2. I FRUTTI NATURALI

Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere. Finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa che li produce. I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, i terzi ne possono acquistare la proprietà soltanto con la separazione dalla cosa che li ha prodotti.

6.6.3. FRUTTI CIVILI

Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni. I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.



6.7.1. IL PATRIMONIO

Il Patrimonio è costituito dall'insieme dei rapporti giuridici, aventi contenuto economico, che fanno capo ad un soggetto giuridico, che ne è titolare. Oltre ai beni economici possono far parte del patrimonio anche crediti (derivanti dalla titolarità di un diritto soggettivo) e debiti (derivanti da un obbligo giuridico).

La nozione assume particolare importanza in tema di responsabilità patrimoniale, infatti a norma dell'art. 2740 c.c. il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Il vincolo posto dall'art. 2740 c.c. limita fortemente la possibilità dei soggetti di imprimere un vincolo di destinazione a uno o più beni, sottraendoli alla funzione di garanzia generica per le obbligazioni, anche future, a cui essi assolvono.

Patrimoni separati o autonomi possono essere costituiti soltanto nei casi ammessi dalla legge.

Il patrimonio separato è costituito da un complesso di beni o di diritti di credito che sono stati destinati ad assolvere ad una determinata funzione e quindi sono stati separati dal patrimonio del soggetto titolare e sottratti alla funzione di garanzia generale per le obbligazioni assunte. Esempi di patrimonio separato sono il fondo patrimoniale, costituito per le esigenze della famiglia e l'eredità giacente, in attesa di accettazione da parte degli eredi.

Il patrimonio autonomo è quello degli enti collettivi privi di personalità giuridica (associazioni non riconosciute e comitati) che godono di un'autonomia patrimoniale imperfetta. Autonomia patrimoniale imperfetta significa che il patrimonio dell'ente non è separato da quello dei singoli associati e, pertanto, per le obbligazioni sociali rispondono sia l'ente con il patrimonio sociale, sia i singoli associati con il proprio patrimonio personale.

PATRIMONIO

Il Patrimonio è costituito dall'insieme dei rapporti giuridici, aventi contenuto economico, che fanno capo ad un soggetto giuridico, che ne è titolare.

A norma dell'art. 2740 c.c. il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Patrimoni separati o autonomi possono essere costituiti soltanto nei casi ammessi dalla legge.

APPROFONDIMENTO: Distinzione tra beni mobili e immobili e tra beni fungibili e infungibili

È importante comprendere che nello studio del diritto le classificazioni si propongono non per il gusto di distinguere, ma si propongono soltanto quando a differenti specie corrispondono differenti discipline giuridiche. Non avrebbe senso infatti distinguere i beni mobili dagli immobili se il legislatore non li avesse sottoposti ad una differente disciplina. In particolare mentre per il trasferimento della proprietà dei beni mobili non è richiesto alcuno specifico requisito di forma (il trasferimento di beni mobili può essere convenuto anche oralmente o attraverso comportamenti concludenti) per il trasferimento degli immobili è richiesta la forma scritta sotto la particolare specie dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata (per il trasferimento degli immobili è richiesto un atto scritto redatto dal notaio, che è un pubblico ufficiale, e trascritto nei Pubblici Registri Immobiliari).

È facile comprendere che la rilevanza della differenza del valore economico tra i mobili e gli immobili ha indotto il legislatore a regolamentare una differente disciplina.

Infatti il legislatore intende favorire al massimo la circolazione dei beni mobili, tutelando l'affidamento ed il possesso di buona fede, ma assume una posizione più prudente per la circolazione degli immobili, in considerazione del loro rilevante valore. Per questa ragione alcune categorie di beni mobili di rilevante valore economico, veicoli, imbarcazioni e aeromobili (i c.d. beni mobili registrati) vengono assoggettati alla stessa disciplina degli immobili.

La vendita di questi beni va fatta per atto pubblico e trascritta rispettivamente nel pubblico registro automobilistico, nei registri dei compartimenti marittimi o nel registro aeronautico nazionale.

Allo stesso tempo la distinzione tra beni fungibili ed infungibili è rilevante perché ai sensi dell'art. 1256 c.c. l'obbligazione di trasferire beni infungibili si estingue per impossibilità sopravvenuta della prestazione, mentre quella di trasferire beni fungibili no, perché il genere non si estingue mai.

Infatti se mi fossi obbligato a trasferire un quadro di un pittore famoso che successivamente fosse andato distrutto, il mio obbligo si sarebbe estinto per impossibilità della prestazione non imputabile a mia responsabilità. Ma se mi fossi obbligato a trasferire un certo quantitativo di grano, l'incendio del mio granaio non sarebbe rilevante ed io avrei ancora la possibilità di adempiere al mio obbligo, acquistando il grano da consegnare altrove.

IN SINTESI

- L'oggetto del rapporto giuridico è costituito dal complesso dei beni e delle prestazioni considerati nel rapporto stesso.
- I beni sono le cose che possono formare oggetto del diritto del soggetto attivo mentre le prestazioni sono i comportamenti che il soggetto passivo ha il dovere di assumere a vantaggio del soggetto attivo.
- Sono considerate beni le cose che possiedono i caratteri della utilità, della accessibilità e della limitatezza in natura.
- In ragione dell'appartenenza ai privati o allo Stato i beni si distinguono in privati e pubblici.
- L'art. 822 c.c. distingue i beni pubblici in demaniali, patrimoniali indisponibili e patrimoniali disponibili.
- L'art. 812 c.c. dispone che sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi di acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che, naturalmente o artificialmente, è incorporato al suolo. La definizione dei beni mobili si ottiene invece in modo residuale: sono mobili tutti i beni che non sono immobili.
- Sono fungibili i beni appartenenti allo stesso genere che possono essere sostituiti gli uni agli altri; sono infungibili i beni specifici che per la loro unicità non possono essere sostituiti ad altri.
- Sono divisibili i beni che sono suscettibili di essere divisi in parti omogenee che mantengono il valore proporzionale e la funzione del tutto; sono indivisibili i beni le cui parti non manterrebbero l'utilizzabilità ed il valore proporzionale del tutto. L'indivisibilità può dipendere anche dalla volontà delle parti.
- Le pertinenze sono le cose destinate in modo durevole a servizio o a ornamento di un'altra cosa considerata principale.
- Possiamo distinguere tre categorie di pertinenze:
 - Pertinenze di immobile a immobile (s. garage rispetto all'appartamento, pozzo rispetto al fondo agricolo), pertinenze di mobile ad immobile (es. scaldabagno, sanitari, carte da parati di un appartamento),
 - Pertinenze di mobile a mobile es. gli accessori di un'automobile, impianto satellitare, autoradio.
- Le universalità di fatto sono costituite da una pluralità di beni mobili appartenenti a un'unica persona e aventi la stessa destinazione economica (art. 816 c.c.).
- Le universalità di diritto sono costituite da una pluralità di rapporti patrimoniali attivi e passivi, relativi anche a beni immobili, considerati in modo unitario dalla legge.
- I beni dello Stato si dividono in beni demaniali e beni patrimoniali. Il demanio a sua volta si divide in demanio necessario e demanio accidentale.
- Qualsiasi bene prodotto da altri beni, con o senza l'intervento dell'uomo, si definisce frutto. La disciplina dei frutti è contenuta negli artt. 820 e 821. c.c.
- Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.
- Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia.
- Il Patrimonio è costituito dall'insieme dei rapporti giuridici, aventi contenuto economico, che fanno capo ad un soggetto giuridico, che ne è titolare.
- A norma dell'art. 2740 c.c. il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

MODULO 2

Lo Stato e la Costituzione

Unità didattica 7 - Lo Stato

Unità didattica 8 - La
Costituzione

Unità didattica 9 -
L'Ordinamento della Repubblica

Vietate la riproduzione e la vendita.

MODULO 2 – Lo Stato e la Costituzione

Prerequisiti

- Conoscere i concetti di norma giuridica e di ordinamento giuridico.
- Conoscere la disciplina del rapporto giuridico e dei soggetti del rapporto giuridico.
- Conoscere le fonti del diritto e la loro gerarchia.

Contenuti

- Lo Stato e i suoi elementi costitutivi.
- Popolo, nazione e popolazione.
- Il Territorio.
- La sovranità e la separazione dei poteri.
- Forme di Stato.
- Forme di Governo.
- La Costituzione e i suoi caratteri.
- La Nascita dello Stato Italiano.
- La struttura della Costituzione.
- I Principi fondamentali.
- I diritti e i doveri dei cittadini.
- L'ordinamento della Repubblica.

Modulo 2

UNITÀ DIDATTICA 7 – Lo Stato

Obiettivi

CONOSCENZE E ABILITÀ

- Conoscere il concetto di stato e i suoi elementi costitutivi.
- Conoscere il principio di separazione dei poteri e le sue articolazioni.
- Conoscere le forme di stato.
- Conoscere le forme di governo.
- Distinguere il popolo dalla nazione.
- Distinguere il popolo dalla popolazione.
- Distinguere lo stato unitario, lo stato regionale e lo stato federale.
- Distinguere la monarchia dalla repubblica.

COMPETENZE

- Comprendere le motivazioni che hanno portato, in contesti storici concreti, alla scelta di differenti forme di stato o di governo.
- Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente.
- Acquisire ed interpretare criticamente gli argomenti dell'unità didattica, imparando a valutare l'attendibilità delle nozioni proposte, anche attraverso il confronto con altre fonti, utilizzando differenti supporti comunicativi (cartacei, informatici e multimediali).

7.1.1 LO STATO

Lo Stato nasce quando un popolo si stanza in modo stabile su di un territorio e si dota di un'autorità sovrana. Si può quindi definire lo Stato come una struttura politica organizzata a cui sono subordinati tutti coloro che si trovano nel territorio su cui esso esercita la propria sovranità. La nozione di Stato ci consente di individuarne gli elementi costitutivi. Gli elementi costitutivi dello Stato sono: il popolo, il territorio, la sovranità.

IL POPOLO

Il popolo è costituito dalle persone che hanno la cittadinanza dello Stato.

IL TERRITORIO

Il territorio è costituito dalla porzione di superficie terrestre sulla quale lo Stato esercita il proprio potere, dal mare territoriale e dallo spazio aereo sovrastante il suolo e la porzione di mare territoriale.

LA SOVRANITÀ

La sovranità è costituita dal potere dello Stato (potere di organizzare autonomamente il popolo nel territorio).



7.1.2 IL POPOLO

IL POPOLO

Il popolo è costituito dalle persone che hanno la cittadinanza dello Stato. Ogni Stato ha proprie regole per disciplinare l'acquisto della cittadinanza, ma i criteri fondamentali sono due:


- **DIRITTO DI SANGUE** secondo il criterio del diritto di sangue (*ius sanguinis*) la cittadinanza si acquista per discendenza. Sono cittadini i figli di cittadini. Questo criterio è adottato nella maggior parte degli stati europei, compreso l'Italia.
- **DIRITTO DEL SUOLO** secondo il criterio del diritto del suolo (*ius soli*) sono cittadini coloro che sono nati nel territorio dello stato. Questo criterio è adottato in Francia e, in passato, negli stati del "nuovo mondo" interessati da forti movimenti di immigrazione (Stati Uniti, Canada, Brasile ecc.).

Può accadere che una persona acquisti una doppia cittadinanza (quella dello stato di provenienza dei genitori e quella dello stato su cui territorio è nata).

Esistono poi ulteriori criteri residuali di acquisto della cittadinanza: in Italia acquistano la cittadinanza italiana sia la donna straniera che si sposi con un cittadino italiano e, tra le varie altre ipotesi, sia lo straniero che risieda per almeno dieci anni legalmente in Italia sia l'apolide o il rifugiato che risieda per almeno cinque anni legalmente in Italia (naturalizzazione).

LA NAZIONE

La nazione è costituita dalle persone che hanno in comune razza, lingua, cultura, religione, tradizioni e costumi. Perché possa esistere una nazione è anche necessario che si diffonda un sentimento identitario di appartenenza che faccia sentire tutte le persone partecipi della stessa comunità.



7.1.3 LA DISTINZIONE TRA POPOLO E POPOLAZIONE

Il concetto di popolo e quello di popolazione non coincidono. Il popolo è costituito da i cittadini di uno Stato. La popolazione è invece costituita da coloro che risiedono stabilmente in uno stato, ivi compresi gli stranieri e gli apolidi.

- **Cittadini:** Sono cittadini coloro che sono legati allo Stato dallo status di cittadinanza.
- **Stranieri:** Sono stranieri i cittadini di uno Stato estero che risiedono stabilmente in uno Stato diverso da quello di cui sono cittadini, per ragioni di lavoro o di studio o vi si trovano occasionalmente per ragioni di svago o di cura.
- **Apolidi:** Sono apolidi coloro che sono privi di qualsiasi cittadinanza.

POPOLO

Il popolo è costituito dai cittadini di uno Stato

POPOLAZIONE

La popolazione è costituita da coloro che sono residenti in uno Stato

7.1.4 IL TERRITORIO

Il territorio è costituito innanzitutto dalla porzione di superficie terrestre, delimitata dai confini, e dal corrispondente sottosuolo, sui quali lo Stato esercita la sua sovranità (c.d. suolo).

Appartiene al territorio dello Stato anche la porzione di mare che si estende per 12 miglia (circa Km. 22) dinanzi alle coste (c.d. mare territoriale).

Inoltre lo Stato esercita la sua sovranità sulla colonna d'aria sovrastante il suolo e la porzione di mare territoriale (il c.d. spazio aereo). Tale esercizio non si estende agli strati superiori dell'atmosfera ed allo spazio siderale, che possono essere utilizzati da chiunque.

Si considerano territorio dello Stato anche le ambasciate, le navi e gli aeroplani militari ovunque si trovino e le navi e gli aeroplani mercantili nelle acque internazionali (Si parla al riguardo di principio di extraterritorialità).



7.1.5 LA SOVRANITÀ

Con la parola sovranità, intesa come elemento costitutivo dello stato, si indicano riassuntivamente tutti gli organi attraverso i quali il popolo, stanziato su di un territorio, organizza la sua vita politica, economica e sociale. Questi organi costituiscono il c.d. apparato statale. Nell'esercizio del potere politico lo stato si considera sovrano perché si pone in una posizione di supremazia rispetto a qualsiasi altro soggetto individuale o collettivo e perché riconosce in se stesso la fonte del proprio potere. La sovranità è quindi contraddistinta da due caratteri:

- Indipendenza che consiste nell'assenza di subordinazione a norma emanate da altri stati o organismi internazionali.
- Originarietà che consiste nel riconoscere in sé la fonte del proprio potere.

Negli stati moderni la sovranità viene esercitata dall'apparato statale secondo il principio della separazione dei poteri teorizzato per la prima volta dal filosofo illuminista francese Charles-Louis de Secondât, barone de Montesquieu nella sua opera più importante dal titolo Lo spirito delle leggi (L'esprit des lois), pubblicata nel 1748. Secondo l'autore in ogni Stato vengono esercitati tre generi di poteri: il potere legislativo (fare le leggi), il potere esecutivo (farle eseguire) e il potere giudiziario (giudicare i trasgressori). Condizione oggettiva per l'esercizio della libertà del cittadino, è che questi tre poteri restino nettamente separati.

Il potere legislativo viene attribuito al parlamento che lo esercita attraverso l'emanazione delle leggi.

Il potere esecutivo viene attribuito al governo che lo esercita attraverso l'emanazione dei decreti e dei regolamenti.

Il potere giudiziario viene attribuito alla magistratura che lo esercita attraverso l'emanazione delle sentenze.



Principio di tipicità degli atti statali



7.2.1 LE FORME DI STATO

La forma dello Stato è determinata dal modo in cui si articolano i suoi elementi costitutivi.

Stato unitario: lo Stato unitario è costituito da un unico popolo, da un unico territorio e da un'unica sovranità. L'esercizio del potere sovrano è normalmente organizzato in una amministrazione centrale (articolata in Ministeri) ed in una amministrazione periferica costituita da organi amministrativi decentrati (Prefetture, Questure, ecc.) che dipendono gerarchicamente dagli organi di amministrazione centrale.

Stato regionale: lo Stato regionale è uno Stato unitario nel quale viene riconosciuta una ampia autonomia alle comunità locali. È prevista l'esistenza di Enti locali territoriali (Regioni, Province, ecc.) a cui lo Stato delega l'esercizio di specifiche funzioni. Gli Enti locali territoriali godono di un'ampia autonomia nell'esercizio delle funzioni delegate, ma sono subordinati alla sovranità dello Stato da cui traggono la legittimazione al proprio operato.

Stato federale: lo Stato federale è uno Stato formato da più Stati federati, costituiti ciascuno da un proprio popolo, un proprio territorio e da una propria sovranità, i quali delegano allo Stato centrale solamente l'esercizio di alcune funzioni specificamente individuate. Gli Stati federati hanno quindi un'autentica sovranità e restano titolari, a titolo originario, di tutte le funzioni non delegate allo Stato centrale.



7.2.2 LE FORME DI GOVERNO

MONARCHIA

La monarchia è la forma di governo nella quale la sovranità spetta ad una sola persona: il re. Normalmente il re è sovrano a vita e la sua sostituzione avviene per successione dinastica.

MONARCHIA ASSOLUTA: nella monarchia assoluta la sovranità è esercitata autonomamente dal re senza riconoscimento del principio della separazione dei poteri e senza l'esistenza di un vero e proprio parlamento, eletto dal popolo, per l'esercizio del potere legislativo.


MONARCHIA COSTITUZIONALE: nella monarchia costituzionale il potere del re è limitato dall'esistenza di una Costituzione che riconosce il principio della separazione dei poteri. Normalmente esiste un parlamento, eletto dal popolo, per l'esercizio del potere legislativo ed un governo, che deve avere la fiducia del parlamento, per l'esercizio del potere esecutivo. Pertanto nella monarchia costituzionale, sebbene la sovranità appartenga formalmente al re, si attuano i principi della democrazia.

REPUBBLICA

La repubblica è la forma di governo nella quale la sovranità appartiene al popolo. Normalmente il popolo esercita la sovranità eleggendo i propri rappresentanti, secondo i principi della c.d. democrazia indiretta, ma possono essere previsti anche istituti della c.d. democrazia diretta, come i referendum.

REPUBBLICA PARLAMENTARE: nella repubblica parlamentare il popolo elegge soltanto il parlamento che, a sua volta, elegge il presidente della repubblica e vota la fiducia al governo. Il presidente della repubblica svolge soltanto le funzioni di capo dello stato mentre il governo è presieduto da un presidente del consiglio dei ministri. Nel caso in cui venga votata la sfiducia al governo si deve necessariamente provvedere o alla nomina di un nuovo governo o allo scioglimento dello stesso parlamento ed alla indizione di nuove elezioni.

REPUBBLICA PRESIDENZIALE: nella repubblica presidenziale il presidente è sia capo dello stato sia capo del governo. Il popolo elegge separatamente sia il presidente della repubblica sia il parlamento.



APPROFONDIMENTO

All'inizio dell'estate 2017 è tornata in discussione al Senato della Repubblica una proposta di legge che espanderebbe i criteri per l'acquisto della cittadinanza italiana.

La legge italiana sulla cittadinanza attualmente in vigore (approvata nel 1992) si fonda sul c.d. criterio dello *ius sanguinis*, esaminato nel paragrafo 7.1.2 cioè sono cittadini italiani i figli di almeno un cittadino italiano. I minori stranieri attualmente non possono acquistare la cittadinanza italiana, e dopo il compimento dei 18 anni possono acquistare la cittadinanza soltanto coloro che abbiano risieduto legalmente in Italia per almeno 10 anni.

Se venisse approvata la proposta di legge in discussione verrebbero introdotti due nuovi criteri per acquistare la cittadinanza italiana da parte di stranieri che non abbiano compiuto i 18 anni. I due criteri sono detti *ius soli temperato* e *ius culturae*.

Lo *ius soli "temperato"* prevede invece che un bambino straniero nato in Italia diventi automaticamente italiano se almeno uno dei due genitori si trova legalmente in Italia da almeno 5 anni. Se il genitore in possesso di permesso di soggiorno non proviene dall'Unione Europea, devono sussistere ulteriori tre condizioni:

- deve avere un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;
- deve disporre di un alloggio che risponda ai requisiti di idoneità previsti dalla legge;
- deve superare un test di conoscenza della lingua italiana.

Lo *ius culturae* passa invece attraverso il sistema scolastico italiano e prevede che possano chiedere la cittadinanza italiana i minori stranieri nati in Italia o arrivati entro i 12 anni che abbiano frequentato le scuole italiane per almeno cinque anni e superato almeno un ciclo scolastico (cioè le scuole elementari o medie) ovvero i minori stranieri nati all'estero ma che arrivano in Italia fra i 12 e i 18 che abbiano abitato in Italia per almeno sei anni e avere superato un ciclo scolastico.

Secondo uno studio della Fondazione Leone Moressa su dati ISTAT al momento in Italia ci sarebbero circa 1 milione e 65mila minori stranieri. Moltissimi di questi ragazzi sono figli di genitori da tempo residenti in Italia, oppure hanno già frequentato almeno un ciclo scolastico (a volte le due categorie si sovrappongono). Sempre secondo i calcoli della Fondazione Leone Moressa, al momento i minori nati in Italia da madri straniere dal 1999 a oggi sono 634.592 (assumendo che nessuno di loro abbia lasciato l'Italia). Per quanto riguarda lo *ius culturae*, sono invece 166.008 i ragazzi stranieri che hanno completato almeno cinque anni di scuola in Italia, non tenendo conto degli iscritti all'ultimo anno di scuole superiori perché maggiorenni.

L'esame della proposta di legge è stato accantonato per contrasti sorti in seno alla maggioranza di governo.

IN SINTESI

- Lo Stato nasce quando un popolo si stanza in modo stabile su di un territorio e si dota di un' autorità sovrana.
- Gli elementi costitutivi dello Stato sono: il popolo, il territorio, la sovranità.
- Il popolo è costituito dalle persone che hanno la cittadinanza dello Stato.
- Il territorio è costituito dalla porzione di superficie terrestre sulla quale lo Stato esercita il proprio potere, dal mare territoriale e dallo spazio aereo sovrastante il suolo e la porzione di mare territoriale.
- La sovranità è costituita dal potere dello Stato (potere di organizzare autonomamente il popolo nel territorio).
- La nazione è costituita dalle persone che hanno in comune razza, lingua, cultura, religione, tradizioni e costumi. Perché possa esistere una nazione è anche necessario che si diffonda un sentimento identitario di appartenenza che faccia sentire tutte le persone partecipi della stessa comunità.
- La popolazione è costituita da coloro che sono residenti in uno Stato.
- Sono cittadini coloro che sono legati allo Stato dallo status di cittadinanza.
- Sono stranieri i cittadini di uno Stato estero che risiedono stabilmente in uno Stato diverso da quello di cui sono cittadini, per ragioni di lavoro o di studio o vi si trovano occasionalmente per ragioni di svago o di cura.
- Sono apolidi coloro che sono privi di qualsiasi cittadinanza.
- Negli stati moderni la sovranità viene esercitata dall' apparato statale secondo il

principio della separazione dei poteri teorizzato per la prima volta dal filosofo illuminista francese Charles-Louis de Secondât, barone de Montesquieu nella sua opera più importante dal titolo *Lo spirito delle leggi* (*L'esprit des lois*), pubblicata nel 1748. Secondo l'autore in ogni Stato vengono esercitati tre generi di poteri: il potere legislativo (fare le leggi), il potere esecutivo (farle eseguire) e il potere giudiziario (giudicare i trasgressori).

- Lo Stato unitario è costituito da un unico popolo, da un unico territorio e da un' unica sovranità.
- Lo Stato regionale è uno Stato unitario nel quale viene riconosciuta una ampia autonomia alle comunità locali.
- Lo Stato federale è uno Stato formato da più Stati federati, costituiti ciascuno da un proprio popolo, un proprio territorio e da una propria sovranità, i quali delegano allo Stato centrale solamente l' esercizio di alcune funzioni specificamente individuate.
- La monarchia è la forma di governo nella quale la sovranità spetta ad una sola persona: il re. Normalmente il re è sovrano a vita e la sua sostituzione avviene per successione dinastica.
- La repubblica è la forma di governo nella quale la sovranità appartiene al popolo. Normalmente il popolo esercita la sovranità eleggendo i propri rappresentanti, secondo i principi della c.d. democrazia indiretta, ma possono essere previsti anche istituti della c.d. democrazia diretta, come i referendum.

Modulo 2

UNITÀ DIDATTICA 8 – La Costituzione

Obiettivi

CONOSCENZE E ABILITÀ

- Conoscere il concetto di costituzione e i suoi caratteri costitutivi.
- Conoscere gli eventi fondamentali che hanno portato alla formazione dello stato italiano.
- Conoscere i caratteri fondamentali dello Statuto Albertino.
- Conoscere i caratteri fondamentali della Costituzione repubblicana.
- Distinguere i caratteri fondamentali dello Statuto Albertino dai caratteri fondamentali della Costituzione repubblicana.

COMPETENZE

- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche, e in una dimensione sincronica e considerando parallelamente diverse aree geografiche e territoriali.
- Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente.
- Comprendere il contesto storico che ha portato alla nascita della Costituzione repubblicana.
- Orientare le proprie scelte di vita, nello studio, nelle relazioni scolastiche e nell'approccio al lavoro, ai valori della Costituzione repubblicana.

8.1.1 LA COSTITUZIONE ITALIANA

La Costituzione della Repubblica italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano.

Il 2 giugno del 1946 si svolsero il referendum costituzionale, con il quale il popolo italiano scelse la repubblica come forma di governo, e le elezioni dell'assemblea costituente, che elaborò il testo della Costituzione.

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e fu promulgata dal capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, il 27 dicembre 1947.

Essa fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

8.1.2 LA NASCITA DELLO STATO ITALIANO

La nascita dello Stato Italiano non si fa risalire all'approvazione della Costituzione, ma alla legge n. 1 del 17 marzo 1861 con la quale venne attribuito a Vittorio Emanuele II di Savoia, "re di Sardegna", "il titolo di re d'Italia".

La continuità tra il Regno di Sardegna e quello d'Italia è normalmente sostenuta in base all'estensione dell'applicazione della sua legge fondamentale, lo Statuto Albertino concesso da Carlo Alberto di Savoia nel 1848, a tutti i territori del regno d'Italia progressivamente annessi al regno sabauda nel corso delle guerre d'indipendenza.

8.1.3 LO STATUTO ALBERTINO

Lo Statuto Albertino fu una delle costituzioni "rivoluzionarie" concesse dai sovrani europei a seguito dei moti insurrezionali del 1848.

Esso rese l'Italia una monarchia costituzionale, con concessioni di poteri al popolo su base rappresentativa.

Lo statuto Albertino rimase in vigore quasi 100 anni, dal 4 marzo 1848 al 1° gennaio 1948, quando entrò in vigore la costituzione repubblicana.

8.1.4 CARATTERI DELLA COSTITUZIONE

La Costituzione italiana è una costituzione "votata" perché approvata da una assemblea costituente eletta dal popolo, è una costituzione "rigida" perché può essere modificata soltanto attraverso una procedura di revisione costituzionale molto complessa (ma la quasi totalità della dottrina e la prassi interpretativa della Corte Costituzionale ritengono che la disciplina dei principi fondamentali e quella dei diritti e doveri dei cittadini non possano essere in alcun modo modificate) ed è infine una costituzione "lunga" perché non si limita a delineare il funzionamento degli organi dello stato, ma disciplina i diritti e doveri del cittadino facendo carico allo stato di precisi compiti per la piena realizzazione degli stessi.

Lo Statuto Albertino era una tipica costituzione "ottriata", ossia "concessa" dal sovrano e da un punto di vista giuridico, si caratterizzava per la sua natura "flessibile", ossia derogabile ed integrabile in forza di atto legislativo ordinario ed è infine una costituzione "breve" perché sostanzialmente si limita a delineare il funzionamento degli organi dello stato.



8.2.1 LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

La Costituzione Italiana si compone di 139 articoli (cinque articoli sono stati abrogati: 115, 124, 128, 129, 130) più 18 disposizioni transitorie.

Essa è suddivisa in quattro sezioni:

- Principi fondamentali (artt.1-12);
- Parte prima: "Diritti e Doveri dei cittadini" (artt.13-54);
- Parte seconda: "Ordinamento della Repubblica" (artt.55-139);
- Disposizioni transitorie e finali (Disp. I-XVIII).



8.2.3 I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE

I primi dodici articoli della Costituzione contengono i "Principi fondamentali che espongono lo spirito della Costituzione. I principi supremi della Costituzione non possono essere oggetto di modifica attraverso il procedimento di revisione costituzionale previsto dai successivi articoli 138 e 139.



ART. 1

L'art. 1 della Costituzione introduce il principio democratico. La democrazia moderna si fonda su tre elementi caratterizzanti, di eguale importanza, il primo dei quali consiste nella partecipazione di ogni consociato alla direzione e al controllo dell'azione di governo. Tale partecipazione si realizza attraverso istituti di democrazia rappresentativa. Il potere è eletto a suffragio universale e diretto da parte di tutti i cittadini che hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Il secondo elemento caratterizzante la struttura della democrazia è costituito dal principio maggioritario. Tale principio trova espressione nella circostanza che il Governo deve sempre avere la fiducia del Parlamento, ed ha l'obbligo di dimettersi nel caso in cui sia sfiduciato. Il terzo principio è che vanno salvaguardati i diritti della minoranza, che deve sempre avere la possibilità di diventare a sua volta maggioranza, ragione per la quale è previsto improrogabilmente, a scadenze prefissate, il rinnovo di tutti gli organi istituzionali, e prioritariamente del Parlamento.

ART. 2

L'art. 2 è il cuore ed il centro della Costituzione Italiana. Nello scegliere il verbo riconoscere i Padri Costituenti hanno voluto indicare che l'uomo per sua natura è portatore di diritti inviolabili che lo Stato ha il compito di individuare e tutelare e non è lo Stato, al contrario, che determina, stabilisce, sceglie o peggio limita i diritti inviolabili che spettano all'uomo. E siccome i diritti inviolabili sono ciò che spetta all'uomo a prescindere da come si comporta, nessuna emergenza di ordine politico, economico o sociale, e nessun comportamento umano per quanto aberrante o criminale può legittimare lo Stato a limitarne la tutela. I diritti inviolabili non sono poi un'astrazione, un obiettivo o un programma a cui tendere, ma al contrario essi sono stati compiutamente individuati nei quattro titoli della parte prima della Costituzione (rapporti civili artt. 13-28, rapporti etico-sociali artt. 29-34, rapporti economici artt. 35-47 e rapporti politici artt. 48-54) e quindi sono stati assunti nella legislazione positiva rendendo ineludibile la loro tutela da parte dello Stato. L'art. 2 ci dice poi che l'uomo non è un semplice individuo, che può essere sacrificato per l'interesse di auto conservazione della collettività cui appartiene, ma l'uomo è persona, ciascuna donna e ciascun uomo sono persone, cioè individui unici ed irripetibili espressione di una natura dotata di intelligenza e di volontà libera, e che fine dello Stato è quello di perseguire il bene comune che non è né la somma dei beni individuali né il bene del corpo sociale nel suo complesso, ma è il bene della collettività che si riversa sulle singole persone e le presuppone ed "implica e presuppone il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone".

ART. 3

Il primo comma dell'art. 3 della Costituzione introduce il principio il c.d. principio di uguaglianza formale. L'esplicito riconoscimento della pari dignità sociale, che si realizza nel divieto di discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche e sulle condizioni personali e sociali, impedisce che il principio di uguaglianza si riduca ad un mero intento programmatico affidato all'opera del legislatore ordinario, o peggio che l'uguaglianza sia affermata solamente tra pari, e cioè tra cittadini maschi adulti, ammessi al voto per effetto della ricchezza posseduta.

Ma è soprattutto con il secondo comma dell'articolo, che introduce il principio dell'uguaglianza sostanziale e che detta un concreto programma da attuare ai futuri governi della Repubblica, che il legislatore costituente compie il suo capolavoro, offrendo, come è stato detto, "una delle più lucide definizioni del principio di uguaglianza in una democrazia pluralista". Infatti non ha alcun significato concreto l'affermazione dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, se poi le condizioni personali e sociali di partenza impediscono, di fatto, pari opportunità e la possibilità di vivere un'esistenza egualmente dignitosa per tutti.

ART. 4

L'affermazione del diritto al lavoro contenuta nell'art. 4 della costituzione ha un valore eminentemente programmatico, come riconosciuto è specificato degli stessi Padri costituenti. Non è quindi compito dello Stato di assumere i cittadini e di dare loro lavoro, ma è compito dello Stato di rendere concretamente possibile l'accesso al lavoro per tutti, così come già specificato nel secondo comma del precedente art. 3. Ma è soprattutto nel secondo comma dell'articolo in esame che il legislatore costituente è riuscito a esprimere tutto il valore del diritto al lavoro, che nella prospettiva qui delineata, diventa il principio cardine e fondante di tutto l'impianto costituzionale.

ART. 5

L'art. 5 della costituzione afferma i due distinti concetti della autonomia locale e del decentramento burocratico dei servizi dello stato. Il decentramento burocratico riguarda l'organizzazione della pubblica amministrazione statale, tradizionalmente divisa in amministrazione centrale, costituita dai ministeri, ed amministrazione periferica, costituita dagli organi decentrati a livello provinciale degli stessi ministeri, come le prefetture, le questure, i provveditorati, le soprintendenze. Si parla invece di decentramento amministrativo, con riferimento alle funzioni svolte dagli enti territoriali Regioni, Province, Comuni ed oggi città metropolitane. Il principio autonomista, introdotto dall'art.5 completa la definizione della Repubblica Italiana come moderno stato democratico e pluralista e va quindi posto sullo stesso piano dei principi di democrazia, libertà, uguaglianza e lavoro introdotti dai precedenti 4 articoli. Esso, ispirato al principio di sussidiarietà promosso dalla dottrina sociale della Chiesa Cattolica, è il principio costituzionale che ha incontrato la maggiore difficoltà di attuazione. Non solo le Regioni sono state concretamente istituite solamente nel 1970, oltre vent'anni dopo la promulgazione della Costituzione, ma soltanto con la riforma del titolo V della Costituzione approvata nell'anno 2001, esso ha trovato piena attuazione, con l'introduzione nell'articolo 118 del principio di sussidiarietà.

ART. 6

L'art. 6, che non era stato previsto nel progetto originario della Costituzione, aveva lo scopo di tutelare le minoranze linguistiche storiche presenti in Italia e soprattutto quelle stanziare nelle regioni non destinate ad avere uno statuto speciale o che comunque fossero minoranza anche nelle regioni a statuto speciale. In questo caso si può dire che la scelta dei padri costituenti fu veramente profetica.

Esso assume straordinaria attualità con riferimento all'attuale emergenza dei migranti e ci impone sia il rigetto del modello assimilazionista (alla francese) che vuole imporre a tutti gli immigrati la lingua, le tradizioni, i costumi della nazione ospitante, sia il modello multiculturale (all'inglese) che costruisce ghetti attorno alle grandi città all'interno dei quali i vari gruppi etnici mantengono i propri costumi tradizionali, spesso in contrasto con la tutela dei diritti fondamentali e inviolabili della persona, impermeabili a qualsiasi contaminazione. L'unico approccio possibile è quello interculturale, esso è teso a realizzare l'integrazione delle culture, nel reciproco riconoscimento. La prospettiva interculturale non si limita a valorizzare le differenze, ma collabora alla costruzione della convivenza, e ciò diventa indispensabile all'interno delle complesse società europee, nelle quali bisogna combattere sia il rischio dell'appiattimento sia il rischio del relativismo culturale.

ART. 7

L'articolo 7 della Costituzione è quello che ha richiesto la più lunga discussione il seno alla assemblea costituente. Esso ha innanzitutto dato rilievo costituzionale ai patti lateranensi, con i quali nel 1929, in pieno regime fascista, si era finalmente definita la cosiddetta "Questione Romana". Con i patti fu riconosciuta l'indipendenza e la sovranità della Santa sede e fondato lo Stato della città del Vaticano. Ma l'importanza dell'articolo sta soprattutto nell'aver definito l'idea di laicità dello Stato italiano. Si tratta di principio che ha

radicamento nella distinzione evangelica tra Cesare e Dio la quale, opponendosi ad ogni forma di sacralizzazione della politica o di politicizzazione della religione, ha prodotto la consapevolezza dell'autonomia propria dell'ordine temporale, e l'affermazione, con la distinzione tra Chiesa e Stato, della legittima, sana laicità di questo. Non quindi uno stato laicista, che relega il fenomeno religioso all'interiorità della coscienza della persona, e si dimostra "insofferente di fronte ai condizionamenti derivanti da altri poteri sociali", ma uno Stato autenticamente laico che, come spiegato dalla Corte Costituzionale nella sentenza numero 203 del 1989, "si pone al servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini".

ART.8

L'art. 8 sancisce, secondo lo stesso principio affermato nell'art. 7 che prevede che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica siano regolati dai patti lateranensi, che i rapporti con le altre confessioni religiose siano consacrati sulla base di intese bilaterali. Si badi, l'affermazione della libertà religiosa contenuta nell'art. 8 non si limita alla libertà di coscienza, che è in ogni caso incoercibile, ed alla libertà di culto, ma implica contenuti ben più ampi che si estendono alla libertà di propaganda, di proselitismo e di culto. Unico limite alla libertà religiosa è, coerentemente con tutto l'impianto costituzionale, la condivisione da parte delle chiese delle norme dell'ordinamento giuridico italiano e sommamente dei valori e dei principi costituzionali di democrazia, libertà ed uguaglianza.

ART. 9

Il legislatore costituente non poteva conoscere la parola "ambiente", nella accezione che essa oggi ha assunto, ma ha ancora una volta dimostrato spirito profetico e capacità di "leggere i segni dei tempi" prevedendo nello stesso articolo la tutela della cultura e del paesaggio. In uno stato pluralista e democratico non esiste una cultura di stato, e per questo spiegherà l'art. 33 che "l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento". Ma ciò che in questa sede è soprattutto rilevante è lo stretto connubio tra cultura, natura e storia in un paese che alla straordinaria bellezza paesaggistica aggiunge il più importante patrimonio mondiale artistico ed archeologico (Con 49 siti riconosciuti "patrimonio dell'umanità" dall'UNESCO, 16,3 ogni 100.000 Km², l'Italia si pone al primo posto nel mondo, sia in termini assoluti che relativi).

ART. 10

A proposito della tutela dello straniero si deve intendere che, per l'accertamento del requisito necessario perché sia accordato il diritto di asilo, si ha riguardo non solo a ciò che sanciscono la costituzione e le leggi del paese al quale lo straniero appartiene, ma alla circostanza di fatto che in tale paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana sia impedito. Non occorre quindi che lo straniero sia un perseguitato politico. Ma l'esperienza di questi ultimi tempi che vede l'Unione Europea incapace di gestire adeguatamente le emergenze migratorie e che sembra indicare nella sostenibilità economica l'unico criterio guida, anche a scapito del salvataggio delle vite umane, impone di ripensare lo status di rifugiato, definito nei trattati internazionali, riconoscendo la qualità di rifugiato di fatto alle persone vittime di conflitti armati, di regimi repressivi, di politiche economiche sbagliate o di disastri naturali, data la natura involontaria delle loro migrazioni, ed impone di limitare la politica dei respingimenti che nulla ha a che vedere con i principi di salvaguardia della dignità della persona umana sanciti dalla nostra Costituzione.

ART. 11

La gran parte dei deputati alla Costituente aveva vissuto personalmente le due guerre mondiali ed il periodo intermedio, durante il quale si erano affermati il regime fascista in Italia e i totalitarismi in Europa e nel resto del mondo. È naturale quindi che l'Assemblea Costituente esprimesse non solo il ripudio della guerra offensiva, ma anche la sincera aspirazione del popolo italiano alla pace, che può essere mantenuta soltanto attraverso la costituzione di organismi internazionali autorevoli, dotati di mezzi adeguati e di strutture, capaci di imporre a tutte le nazioni il rispetto dei trattati internazionali. Il ricordo vivo dell'ingresso dell'Italia nella prima guerra mondiale per la scelta scellerata del Presidente del Consiglio Salandra e del ministro della Guerra Sonnino, contro il parere del re, e contro la volontà della maggioranza del Parlamento e della popolazione, che erano contrari alla guerra, indussero i padri costituenti a prevedere, nell' art. 78, una riserva assoluta di legge a favore del Parlamento per la deliberazione dello stato di guerra.

ART. 12

L'art.12 indica che il tricolore verde, bianco e rosso a bande verticali di uguale dimensione è la bandiera dell'Italia repubblicana. Esso incita all'amor di patria in una nazione in cui il sentimento nazionale non è ancora sufficientemente diffuso. Di qui la necessità di diffondere tra le nuove generazioni l'amore e la condivisione dei principi che i Padri Costituenti hanno voluto a fondamento della nostra Costituzione.

8.2.4 I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

L'art. 2 della Costituzione stabilisce che "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità", con ciò si riconosce che la persona umana è portatrice per natura di una serie di diritti inviolabili che vengono prima dello Stato e che neanche lo Stato può sopprimere, ma che, anzi, Esso deve valorizzare e tutelare. Tali diritti sono disciplinati nella "Parte prima" della Costituzione dall'art. 13 all'art. 54.

DIRITTI CIVILI

Negli artt. da 13 a 28 della Costituzione vengono disciplinati i diritti di libertà, tradizionalmente chiamati "diritti civili". La inviolabilità della persona viene garantita e tutelata riconoscendo (tra gli altri) il diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero e alla libertà di stampa, di riunione e associazione, di manifestazione del proprio credo religioso. Allo stesso tempo si sancisce che nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome, nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, nessuno può essere condannato se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso e si stabilisce che la responsabilità penale è personale e che l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva.

DIRITTI ETICO-SOCIALI

Negli artt. da 29 a 34 la Costituzione dopo aver riconosciuto i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, disciplina il diritto alla salute ed il diritto alla istruzione ed educazione.

DIRITTI ECONOMICI

Negli artt. da 35 a 47 la Costituzione esplica il principio di tutela del Lavoro, contenuto nell'art. 4, attraverso il riconoscimento dei diritti del lavoratore alla retribuzione (equa e commisurata alla qualità e quantità del lavoro svolto ma anche alle esigenze della famiglia del lavoratore) al riposo settimanale, alle ferie ed attraverso la tutela del lavoro femminile (equiparato a quello degli uomini) del lavoro minorile, del lavoro degli inabili ed attraverso la previsione di forme di assistenza e previdenza sociale e di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ma soprattutto attraverso il riconoscimento del diritto di sciopero e di libertà di

organizzazione sindacale. Al tempo stesso vengono riconosciute la proprietà privata e la libertà di iniziativa economica privata, collocando così il nostro Stato in un sistema di economia di mercato.

DIRITTI POLITICI

Negli artt. da 48 a 54 vengono disciplinati i diritti di elettorato attivo e passivo dei cittadini, senza distinzione tra uomini e donne, con abbandono di ogni criterio di discriminazione fondato sul sesso e con riconoscimento della funzione imprescindibile dei partiti politici per la affermazione della democrazia.

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

DIRITTI CIVILI

DIRITTI ETICO-SOCIALI

DIRITTI ECONOMICI

DIRITTI POLITICI

8.2.5 L'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

La seconda parte della Costituzione repubblicana, negli artt. da 55 a 139, disciplina l'ordinamento della Repubblica.

Essa è suddivisa in sei titoli nei quali sono regolamentati:

- i poteri dello stato, Parlamento (Titolo I, artt. 55-82), Governo (Titolo III artt. 92-100), Magistratura (Titolo IV artt. 101-113);
- gli organi di garanzia, Presidente della Repubblica (Titolo II artt. 83-91), Corte Costituzionale (Titolo VI artt. 134-139);
- le autonomie locali, Regioni-Provincie-Comuni (Titolo V artt. 114-133).

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA



APPROFONDIMENTO

L'Assemblea Costituente venne eletta il 2 giugno 1946 e si riunì in prima seduta il 25 giugno 1946.

Essa era composta da 556 deputati, eletti a suffragio elettorale diretto con sistema elettorale proporzionale in 31 collegi.

Il 15 luglio 1946, l'Assemblea deliberò l'istituzione della Commissione per la Costituzione, composta da 75 Deputati (la Commissione verrà quindi chiamata anche "Commissione dei 75") incaricata di «elaborare e proporre il progetto di Costituzione

Il 20 luglio 1946, la Commissione per la Costituzione elesse: Meuccio Ruini, Presidente, Umberto Tupini, Gustavo Ghidini e Umberto Terracini, Vicepresidenti, Tomaso Perassi, Giuseppe Grassi e Francesco Marinaro, Segretari.

Il 23 luglio 1946, la Commissione per la Costituzione decide di suddividersi in tre Sottocommissioni composte (come deciso nella seduta del 24 luglio) di 18 componenti la prima e la terza e di 38 la seconda.

Il 25 luglio 1946, vennero nominati i Presidenti e i Segretari delle tre Sottocommissioni e vennero delimitati i compiti:

- Prima Sottocommissione: Diritti e doveri dei cittadini. Presidente Umberto Tupini, Segretario Giuseppe Grassi.
- Seconda Sottocommissione: Organizzazione costituzionale dello Stato. Presidente Umberto Terracini, Segretario Tomaso Perassi.
- Terza Sottocommissione: Lineamenti economici e sociali. Presidente Gustavo Ghidini, Segretario Francesco Marinaro.

Il 29 novembre 1946, la Commissione dei 75 in seduta plenaria decise la costituzione di un Comitato composto da 18 membri della Commissione chiamato "Comitato di redazione" o "Comitato di coordinamento" o "Comitato dei 18", incaricato di redigere il testo del progetto di Costituzione a mano a mano che le Sottocommissioni procedono con il loro lavoro.

La Commissione per la Costituzione terminò i propri lavori sabato 1 febbraio 1947.

Il 4 marzo 1947, l'Assemblea Costituente iniziò la discussione generale del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Dopo la discussione generale dell'intero progetto, l'Assemblea Costituente proseguì con la discussione generale dei singoli Titoli, la votazione degli ordini del giorno sui singoli Titoli e l'esame degli emendamenti agli articoli del progetto o di nuovi articoli presentati.

Il 22 dicembre 1947 venne votato, a scrutinio segreto il testo definitivo della Costituzione della Repubblica italiana.

La Costituzione venne approvata con 453 voti favorevoli e 62 contrari.

Essa venne promulgata da Enrico De Nicola, Capo provvisorio dello Stato, il 27 dicembre 1947 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

IN SINTESI

- La Costituzione della Repubblica italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano.
- Il 2 giugno del 1946 si svolsero il referendum costituzionale, con il quale il popolo italiano scelse la repubblica come forma di governo, e le elezioni dell'assemblea costituente che elaborò il testo della Costituzione.
- Essa fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947. Fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948.
- La nascita dello Stato Italiano non si fa risalire all'approvazione della Costituzione, ma alla legge n. 1 del 17 marzo 1861 con la quale venne attribuito a Vittorio Emanuele II di Savoia, "re di Sardegna", "il titolo di re d'Italia".
- Lo statuto albertino, concesso dal re Carlo Alberto il 4 marzo 1848, fu la costituzione del Regno d'Italia e ancor prima del Regno di Sardegna.
- La Costituzione italiana è una costituzione "votata" perché approvata da una assemblea costituente eletta dal popolo, è una costituzione "rigida" perché può essere modificata soltanto attraverso una procedura di revisione costituzionale molto complessa ed è infine una costituzione "lunga" perché non si limita a delineare il funzionamento degli organi dello stato, ma disciplina i diritti e doveri del cittadino facendo carico allo stato di precisi compiti per la piena realizzazione degli stessi.
- Lo Statuto Albertino era una tipica costituzione "ottriata", ossia "concessa" dal sovrano e da un punto di vista giuridico, si caratterizzava per la sua natura "flessibile", ossia derogabile ed integrabile in forza di atto legislativo ordinario ed è infine una costituzione "breve" perché sostanzialmente si limita a delineare il funzionamento degli organi dello stato.
- La Costituzione Italiana si compone di 139 articoli (cinque articoli sono stati abrogati: 115, 124, 128, 129, 130) più 18 disposizioni transitorie. Essa è suddivisa in quattro sezioni:
 - Principi fondamentali (artt.1-12);
 - Parte prima: "Diritti e Doveri dei cittadini" (artt.13-54);
 - Parte seconda: "Ordinamento della Repubblica" (artt.55-139);
 - Disposizioni transitorie e finali (Disp. I-XVIII).
- I primi dodici articoli della Costituzione contengono i "Principi fondamentali che espongono lo spirito della Costituzione. I principi supremi della Costituzione non possono essere oggetto di modifica attraverso il procedimento di revisione costituzionale previsto dai successivi articoli 138 e 139.
- La prima parte della Costituzione repubblicana disciplina, negli artt. Da 13 a 54, i diritti e i doveri dei cittadini. Essa è suddivisa in quattro titoli nei quali sono regolamentati:
 - I diritti civili (artt.13-28);
 - I diritti etico-sociali (artt. 29-34);
 - I diritti economici (artt. 35-47);
 - I diritti politici (artt.48-54).
- La seconda parte della Costituzione repubblicana, negli artt. da 55 a 139, disciplina l'ordinamento della Repubblica. Essa è suddivisa in sei titoli nei quali sono regolamentati:
 - i poteri dello stato, Parlamento (Titolo I, artt. 55-82), Governo (Titolo III artt. 92-100), Magistratura (Titolo IV artt. 101-113);
 - gli organi di garanzia, Presidente della Repubblica (Titolo II artt. 83-91), Corte Costituzionale (Titolo VI artt. 134-139);
 - le autonomie locali, Regioni-Provincie-Comuni (Titolo V artt. 114-133).

Modulo 2

UNITÀ DIDATTICA 9 – L'Ordinamento della Repubblica

Obiettivi


CONOSCENZE E ABILITÀ

- Conoscere in linee generali la disciplina dell'ordinamento della repubblica.
- Conoscere la distinzione fra i diversi poteri dello Stato e sapere a quali organi sono attribuiti.
- Distinguere la Camera dei Deputati dal Senato della Repubblica.
- Conoscere le principali funzioni del Parlamento e conoscerne l'organizzazione.
- Saper mettere in relazione il ruolo del Presidente della Repubblica nei confronti del Parlamento, del Governo e della magistratura.
- Saper evidenziare le principali differenze e le corrette relazioni fra Parlamento e Governo
- Riconoscere e collegare gli organi dello Stato alle funzioni.
- Spiegare il ruolo degli organi di garanzia costituzionale.
- Conoscere la struttura e le funzioni della Magistratura.
- Conoscere gli elementi costitutivi dell'organizzazione delle Regioni e degli Enti locali minori
- Saper distinguere fra forme di decentramento e autonomie.

COMPETENZE

- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche, e in una dimensione sincronica e considerando parallelamente diverse aree geografiche e territoriali.
- Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente.
- Comprendere il contesto storico che ha portato alla nascita della Costituzione repubblicana.
- Orientare le proprie scelte di vita, nello studio, nelle relazioni scolastiche e nell'approccio al lavoro, ai valori della Costituzione repubblicana.

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA



9.1.1 IL PARLAMENTO

Il Parlamento italiano è costituito dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica.

La Camera dei Deputati è composta da 630 deputati.

Il Senato della Repubblica è composto da 315 Senatori elettivi, da 5 Senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica e da tutti gli ex Presidenti della Repubblica.

Le Camere durano in carica cinque anni e si rinnovano con elezioni a suffragio universale diretto con sistema proporzionale e premio di maggioranza.

Il sistema parlamentare italiano rientra nel tipo conosciuto con la denominazione di sistema bicamerale perfetto perché la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Di regola ciascuna Camera si riunisce separatamente nella propria sede.

Il Parlamento si riunisce invece in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica o per la sua messa in stato di accusa ed inoltre per la elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura e di un terzo dei membri della Corte Costituzionale.

Oltre ad esercitare la funzione legislativa le camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari, delegano il Presidente della Repubblica alla concessione dell'amnistia e dell'indulto, autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali, approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo, dispongono inchieste su materie di pubblico interesse.

Per effetto della legge costituzionale 1/2020 dalla XIX legislatura il numero dei deputati sarà ridotto a 400 e il numero dei senatori sarà ridotto a 200. Vedi appendice.



9.2.1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Presidente della Repubblica è il capo dello stato e rappresenta l'unità della nazione.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri, con la partecipazione di delegati delle Regioni, e dura in carica sette anni.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto i cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

Il Presidente della Repubblica pur non avendo alcuna responsabilità politica svolge una importantissima opera di coordinamento e coesione dei poteri dello stato.

Tra le altre funzioni egli:

- Indice le elezioni delle nuove Camere.
- Nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
- Presiede il Consiglio superiore della magistratura.



9.3.1 IL GOVERNO

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono posti a carico di singoli rami della Pubblica Amministrazione. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri. Del governo possono far parte anche ministri senza portafoglio che non sono posti a capo di alcun ramo della pubblica amministrazione.



9.3.2 GLI ORGANI AUSILIARI DEL GOVERNO

La Costituzione disciplina alcuni organi ausiliari del governo:

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Il C.N.E.L. è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, è organo di consulenza delle Camere e del Governo, ha l'iniziativa legislativa e può contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

CORTE DEI CONTI

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.



9.4.1 LA MAGISTRATURA

Il potere giurisdizionale è esercitato dalla Magistratura.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.

Il Consiglio superiore della magistratura ne è l'organo di autogoverno. Esso è presieduto dal Presidente della Repubblica, ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della corte di cassazione ed altri trenta membri eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio:

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Organi della giurisdizione ordinaria, civile e penale sono, i Tribunali, le Corti di Assise, le Corti di Appello, le Corti di Assise di Appello e la Corte di Cassazione.



9.4.2 L' ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

A seguito della entrata in vigore dei D.lgs. 155 e 156 del 7.9.2012, che ha comportato la soppressione di 31 sedi di Tribunale, il territorio della Repubblica italiana è oggi suddiviso in 165 circondari all'interno di ciascuno dei quali un Tribunale svolge le funzioni di giudice di I grado sia per le cause civili sia per quelle penali. Presso ciascun Tribunale è istituita una Procura della Repubblica per lo svolgimento delle indagini penali.

Il territorio è inoltre suddiviso in 89 circoli all'interno dei quali una Corte di Assise è competente a giudicare i reati più gravi.

I circondari ed i circoli sono organizzati in 26 distretti e 3 sedi staccate all'interno dei quali una Corte di Appello ed una Corte di assise di Appello svolgono le funzioni di giudice di II grado. Presso ciascuna Corte di Appello è istituita una Procura Generale della Repubblica

È inoltre istituita con sede unica a Roma la Corte di Cassazione che, per le sole questioni di diritto, svolge le funzioni di giudice di III grado. Presso la suprema Corte è istituita la Procura Generale della Cassazione.

La Cassazione, che è la suprema Corte regolatrice del diritto, assicura la uniforme interpretazione delle norme giuridiche su tutto il territorio nazionale.

Nei comuni italiani più grandi è inoltre istituito l'ufficio del Giudice di Pace che si occupa delle cause civili e penali di minore importanza.



9.4.3 LE GIURISDIZIONI SPECIALI

La Costituzione ha espressamente disciplinato le giurisdizioni speciali del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dei Tribunali militari.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. Con la legge 1034 del 1971, dopo che era stata dichiarata incostituzionale la giurisdizione delle Giunte Provinciali Amministrative (organi che avevano competenza, in alcune materie, nei confronti di atti di comuni, province, e altri enti a dimensione locale), sono stati istituiti i Tribunali amministrativi regionali (TAR) quali organi di giurisdizione amministrativa, competenti a giudicare sui ricorsi proposti contro atti amministrativi da privati che si ritengono lesi (in maniera non conforme all'ordinamento giuridico) in un proprio interesse legittimo. I TAR sono giudici amministrativi di primo grado, le cui sentenze sono appellabili dinanzi al Consiglio di Stato.

La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dal codice penale militare di guerra. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

L'ordinamento della giurisdizione militare è costituito da:

- 3 Tribunali militari, Verona, Roma e Napoli.
- 1 Corte militare di appello, a Roma, unica per tutto il territorio nazionale.
- 1 Tribunale militare di Sorveglianza, con competenza unica su tutto il territorio nazionale e con sede a Roma
- Le funzioni del Tribunale supremo militare sono esercitate dalla Suprema Corte di Cassazione.

La Costituzione ha inoltre vietato l'istituzione di nuovi giudici straordinari o giudici speciali ed ha imposto la revisione di quelli esistenti al momento della sua entrata in vigore.

Ulteriori giudici speciali sono le Commissioni Tributarie e i Tribunali delle acque.

Le Commissioni Tributarie sono organi giurisdizionali in materia tributaria (giudici tributari). A seguito del riordino attuato con d.lgs. 31/12/1992, n. 545, si articolano in commissioni tributarie provinciali, aventi sede in ciascun capoluogo di ogni provincia, che giudicano in primo grado, e commissioni tributarie regionali, aventi sede in ciascun capoluogo di regione, che giudicano definitivamente in appello, salvo il ricorso alla Corte Suprema di Cassazione per questioni di legittimità.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche è un organo giurisdizionale di primo grado con competenza speciale in materia di acque pubbliche, demanialità dei fondi, corsi d'acqua, ai sensi del RD 11 dicembre 1933 n. 1775, recante Testo unico sulle acque e impianti elettrici e RD 8 ottobre 1931 n. 1604 recante Testo unico delle leggi sulla pesca. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è un organo giurisdizionale d'appello delle sentenze dei Tribunali regionali delle acque pubbliche con competenza in materia di controversie sulle acque pubbliche, demanialità dei terreni, risarcimento dei danni, ecc.



9.5.1 GLI ENTI TERRITORIALI

Nell'anno 2001 è stata approvata una riforma del titolo V della Costituzione che ha radicalmente modificato la disciplina delle Autonomie Locali, ispirandosi al principio di sussidiarietà, che è così assunto al rango di principio fondamentale del nostro ordinamento.

A seguito della riforma oggi la Repubblica risulta costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Le regioni italiane sono 20, le provincie 110, le città metropolitane 15 e i comuni 8094.

Il numero dei comuni è soggetto a continue modificazioni per effetto di frequenti fusioni o scissioni di più comuni.

Le città metropolitane, formalmente istituite, non sono ancora operative.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Attualmente, a seguito della riforma del 2001, la Costituzione indica in quali materie lo Stato ha legislazione esclusiva ed in quali materie ha legislazione concorrente con le regioni, affermando che spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

A seguito della riforma del 2001, le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.

ENTI TERRITORIALI



La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

CORTE COSTITUZIONALE



APPROFONDIMENTO:

LA RIFORMA COSTITUZIONALE RENZI BOSCHI

Nel corso della XVII legislatura, su iniziativa del governo presieduto da Matteo Renzi e ad opera del ministro delle riforme costituzionali Maria Elena Boschi, era stata approvata una legge di riforma della Costituzione avente ad oggetto disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo quinto della parte seconda della costituzione. I punti più significativi della riforma erano i seguenti:

1. Il numero dei senatori sarebbe passato da 315 a 100. 74 consiglieri regionali, 21 sindaci, 5 senatori nominati dal capo dello Stato per 7 anni.
2. Il Senato non avrebbe più avuto il potere di dare o togliere la fiducia al governo, che diventava una prerogativa della sola Camera.
3. Il Senato avrebbe però avuto la possibilità di esprimere proposte di modifica anche sulle leggi che esulavano dalle sue competenze.
4. I senatori non sarebbero stati più eletti durante le elezioni politiche, ma in forma comunque diretta durante le elezioni regionali. Ad esempio attraverso un listino apposito o attraverso la nomina dei più votati.

La riforma non è stata promulgata perché è stata bocciata nel referendum costituzionale svoltosi il 4 dicembre 2016. La percentuale dei votanti, 65,47% degli elettori è stata molto alta. I voti contrari sono stati il 59,12 % dei voti validi.

IN SINTESI

- Il Parlamento italiano è costituito dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica. La Camera dei Deputati è composta da 630 deputati. Il Senato della Repubblica è composto da 315 Senatori elettivi, da 5 Senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica e da tutti gli ex Presidenti della Repubblica.
- Oltre ad esercitare la funzione legislativa le camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari, delegano il Presidente della Repubblica alla concessione dell'amnistia e dell'indulto, autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali, approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo, dispongono inchieste su materie di pubblico interesse.
- Il Presidente della Repubblica è il capo dello stato e rappresenta l'unità della nazione.
- Tra le altre funzioni il Presidente della Repubblica:
 1. Indica le elezioni delle nuove Camere.
 2. Nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
 3. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
- Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Esso esercita il potere esecutivo.
- Il potere giurisdizionale è esercitato dalla Magistratura. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
- La Costituzione ha espressamente disciplinato le giurisdizioni speciali del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dei Tribunali militari.
- I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
- A seguito della riforma del 2001, le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
- La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
- La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

MODULO 3

I Fondamenti dell'Economia

Unità didattica 10 - I bisogni e i beni economici

Unità didattica 11 - Storia del pensiero economico

Unità didattica 12 - I soggetti del sistema economico

Unità didattica 13 - La produzione e l'impresa

Unità didattica 14 - L'impresa sotto il profilo giuridico

Unità didattica 15 - Il mercato

Vietate la riproduzione e la vendita.

MODULO 3 – I fondamenti dell'economia

Prerequisiti

- Saper leggere e comprendere un testo.
- Essere in grado di leggere e assimilare la terminologia specifica proposta
- Sapere che l'uomo è "un animale sociale" la cui esistenza è possibile soltanto attraverso l'instaurazione di una complessa rete di relazioni con gli altri uomini.
- Sapere che la pacifica esistenza tra gli uomini si realizza attraverso il rispetto di un complesso organizzato di regole.
- Essere consapevoli della realtà spazio temporale in cui si è collocati.

Contenuti

- Concetto di Economia Politica.
- Rapporti con le altre scienze sociali.
- Rapporti con la morale.
- I bisogni e i beni.
- Consumo, risparmio, investimento.
- Ricchezza, patrimonio e reddito.
- Storia dell'Economia Politica.
- I soggetti del sistema economico: famiglie, imprese, banche, stato, resto del mondo.
- Il circuito reale e il circuito monetario.
- Prodotto nazionale e reddito nazionale.
- I settori della produzione.
- I fattori della produzione.
- L'imprenditore, l'azienda e l'impresa.
- Il mercato.
- La legge della domanda.
- La legge dell'offerta.
- Tipi di mercato

Modulo 3

UNITÀ DIDATTICA 10 – I bisogni e i beni economici

Obiettivi

CONOSCENZE E ABILITÀ

- Conoscere i concetti di bisogno e bene economico.
- Distinguere le relazioni tra l'economia e le altre scienze sociali
- Distinguere le diverse tipologie di bisogno e di bene.
- Distinguere e classificare i bisogni e i beni economici.
- Conoscere i concetti di consumo, risparmio e investimento.
- Distinguere i concetti di consumo, risparmio e investimento.
- Conoscere i concetti di ricchezza, patrimonio e reddito.
- Distinguere i concetti di ricchezza, patrimonio e reddito.

COMPETENZE

- Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente.
- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.
- Acquisire ed interpretare criticamente gli argomenti dell'unità didattica, imparando a valutare l'attendibilità delle nozioni proposte, anche attraverso il confronto con altre fonti, utilizzando differenti supporti comunicativi (cartacei, informatici e multimediali).

10.1.1. L'ECONOMIA POLITICA

Nel linguaggio comune la parola economia ha il significato di parsimonia, risparmio.

Etimologicamente la parola economia significa "regola della casa", dal greco "oikos" casa e "nomos" regola. Da un punto di vista tecnico - scientifico la parola economia indica la scienza sociale che studia i comportamenti dell'uomo finalizzati al soddisfacimento dei suoi bisogni, attraverso l'impiego di mezzi limitati.

10.1.2. L'ATTIVITÀ ECONOMICA

L'attività economica è costituita da qualunque atto umano rivolto alla soddisfazione dei bisogni per mezzo di beni e servizi rispondenti allo scopo.

È da considerarsi economico qualsiasi comportamento umano atto ad utilizzare i beni e le risorse disponibili nel modo più confacente al soddisfacimento dei propri bisogni.

10.1.3. LE LEGGI ECONOMICHE

Le leggi economiche descrivono i comportamenti uniformi che gli uomini pongono in essere per produrre, distribuire e consumare la ricchezza.

L'economia politica è una scienza sociale quindi le sue leggi non hanno il valore assoluto di teoremi, proprio delle leggi scientifiche e non si prestano ad una verifica sperimentale, ma esse descrivono in modo empirico regole desunte dall'osservazione della vita reale.

10.1.4. SCARSITÀ E SCELTA

Dato che i bisogni da soddisfare sono teoricamente illimitati mentre le risorse disponibili sono scarse, sia per i singoli individui sia per la società nel suo complesso si pone sempre un problema di scelta.

Possiamo quindi affermare che l'economia politica studia il modo in cui utilizzare razionalmente le risorse scarse, proponendosi di rigenerarle attraverso la produzione, che consiste nel sottrarre al consumo una parte dei beni disponibili per trasformarli, tramite il lavoro, in nuovi beni.

10.1.5. I BISOGNI

Alla base di ogni attività economica si colloca il bisogno.

Il bisogno è uno stato di insoddisfazione che l'uomo avverte e che può essere soddisfatto attraverso l'uso o il consumo di un bene.

Esiste una sproporzione tra i bisogni umani, che sono teoricamente illimitati, ed i mezzi disponibili atti a soddisfarli. Ove non esistesse tale sproporzione tra i beni disponibili e i bisogni umani non sarebbe necessario alcuno studio di carattere economico.

10.1.6. BENI E SERVIZI

I beni e di servizi sono i mezzi idonei a soddisfare i bisogni umani. entrambi possono essere oggetto di produzione.

Per beni economici si intendono precisamente quegli oggetti del mondo in cui viviamo utili a soddisfare i bisogni, accessibili da parte dell'uomo è che non siano così abbondanti da essere privi di valore economico.

10.2.1. RELAZIONE CON LE ALTRE SCIENZE SOCIALI

L'economia politica ha strette relazioni con altre scienze sociali che le sono affini:

- con il **diritto** che, regolando in via generale tutti i rapporti sociali, regola anche quelli che hanno natura economica;
- con la **scienza delle finanze**, che studia l'attività dello stato e degli altri enti pubblici volta al reperimento dei mezzi (entrate) ed al loro impiego (spese) per il soddisfacimento di bisogni collettivi;
- con la **politica economica** che ha per oggetto gli indirizzi assunti dallo stato nel campo economico;
- con la **statistica economica** che raccoglie costantemente i dati quantitativi relativi al manifestarsi dei fenomeni economici, fornendoli come oggetto di studio alla economia politica.

10.2.2. ECONOMIA POLITICA E MORALE

I rapporti tra l'economia e la morale costituiscono un problema complesso e controverso. Secondo alcuni autori l'economia sarebbe del tutto indipendente dalla morale quando tratta i problemi economici sotto l'aspetto teorico perché essa elaborerebbe principi che possono essere veri o falsi, ma non buoni o cattivi. Secondo altri poiché il benessere materiale è necessario per la piena realizzazione dell'uomo, le leggi economiche non possono contrastare con quelle morali.

La legge morale indica le scelte e la condotta che le persone devono osservare in base alla coscienza di ciò che è bene e di ciò che è male.

In questa prospettiva è evidente che l'attività economica non si sottrae ad un giudizio morale.

L'attività economica diretta alla promozione ed allo sviluppo integrale della persona è bene.

L'attività economica diretta all'asservimento delle persone per la realizzazione del profitto di pochi è male.

10.3.1. I BISOGNI ECONOMICI

Il bisogno è uno stato di insoddisfazione che l'uomo avverte e che può essere soddisfatto attraverso l'uso o il consumo di un bene.

Non bisogna confondere il bisogno con il desiderio, il bisogno è uno stato di insoddisfazione generico (la fame), il desiderio riguarda il mezzo scelto per appagare il bisogno (un piatto di pasta, una fetta di torta).

In sintesi per affermare che esiste un bisogno economico è necessario che l'uomo:

avverta uno stato di insoddisfazione in ordine ad una sua esigenza fisica o spirituale;

conosca un mezzo (bene o servizio) capace di soddisfare questa sua esigenza;

compia un sacrificio (lavoro, costo) necessario per procurarsi questo mezzo.



10.3.2. CARATTERI DEI BISOGNI

Le caratteristiche principali che presentano i bisogni economici sono le seguenti:

Soggettività: è sempre l'uomo ad avvertire i bisogni, essi perciò variano da persona a persona e per la stessa persona variano nel tempo.

Illimitatezza: i bisogni umani sono teoricamente illimitati, essi tendono ad aumentare ea moltiplicarsi con il miglioramento delle condizioni di vita (Si pensi negli ultimi 50 anni al sorgere dei bisogni della radio, televisione, telefono, telefono cellulare, personal computer, video games, tablet, smartphone);

Saziabilità: I bisogni umani possono essere soddisfatti attraverso l'Impiego di un bene economico o di un servizio;

Risorgenza: tutti i bisogni umani, una volta saziati o soddisfatti, risorgono la distanza di un tempo più o meno breve, sono cioè ricorrenti;

Capacità di tradursi in domanda di beni: I bisogni umani rilevanti per l'economia politica sono quelli capaci di determinare una domanda di beni, senza che abbia rilievo che i bisogni siano leciti o illeciti, naturali o artificiali, presenti o futuri, primari o secondari.



10.3.3. CLASSIFICAZIONE DEI BISOGNI

I bisogni possono essere distinti sulla base di diversi criteri.

Secondo il grado di importanza:

Bisogni primari: Sono quelli essenziali per la sopravvivenza dell'uomo (mangiare, vestirsi, abitare, curarsi);

Bisogni secondari: Sono quelli non essenziali per la sopravvivenza dell'uomo, ma che sono indotti dalla civiltà o dal miglioramento delle condizioni di vita (cultura, viaggi, trasporti, vacanze).

Secondo la causa:

Bisogni individuali: Sono quelli avvertiti dal singolo a prescindere dalla comunità in cui vive;


Bisogni collettivi: sono quelli che scaturiscono dalla vita sociale (difesa, sicurezza, opere pubbliche);

Bisogni pubblici: sono quelli che vengono soddisfatti dallo Stato e dagli altri enti pubblici mediante l'erogazione dei servizi pubblici.

Secondo il tempo in cui vengono soddisfatti:

Bisogni presenti: sono quelli che l'uomo soddisfa immediatamente, quando li avverte (mangiare, bere);

Bisogni futuri: Sono quelli che l'uomo avverte attualmente ma potrà soddisfare in futuro (acquisto della casa).



10.4.1. I BENI E I SERVIZI

I beni e di servizi sono i mezzi idonei a soddisfare i bisogni umani.

Entrambi possono essere oggetto di produzione.

Sono beni le cose, idonee a soddisfare i bisogni dell'uomo, che siano dotate di appropriabilità e che non siano così abbondanti da essere prive di valore economico.

Sono servizi le prestazioni di lavoro che danno soddisfazione ai bisogni dell'uomo.

Beni e servizi

I beni e di servizi sono i mezzi idonei a soddisfare i bisogni umani.
Entrambi possono essere oggetto di produzione.

Beni

Cose idonee a soddisfare i bisogni.

Servizi

Prestazioni di lavoro che danno soddisfazione ai bisogni.

10.4.2. CARATTERI DEI BENI ECONOMICI

Sono considerate beni economici soltanto le risorse scarse in natura, non sono economici i cosiddetti beni liberi (aria, acqua) che sono illimitati e gratuiti e quindi non è richiesta alcuna Attività economica per procurarseli.

Caratteri dei beni economici sono dunque l'utilità, l'accessibilità e la limitatezza in natura.

Sono **utili** le cose idonee a soddisfare un bisogno umano.

Sono **accessibili** le cose suscettibili di appropriazione; non possiamo considerare beni economici quelle cose pure di grande valore, ma che non siano utilizzabili dall'uomo (minerali di grande valore esistenti sui pianeti del sistema solare o negli strati profondi della superficie terrestre).

Sono **limitate in natura** le cose scarsamente disponibili; non possiamo considerare beni economici quelle cose disponibili in quantità illimitata in natura che siano nella immediata disponibilità dell'uomo (aria, luce solare, acqua marina).



10.4.3. CLASSIFICAZIONE DEI BENI ECONOMICI

I beni possono essere classificati secondo diversi criteri:

secondo la natura:

Beni materiali: sono le cose che hanno una consistenza fisica (generi alimentari, abbigliamento, mobili);

Beni immateriali: Sono i servizi, cioè le prestazioni idonee a soddisfare bisogni e le opere dell'ingegno (brevetti industriali, segni distintivi dell'azienda);

Secondo l'uso:

Beni di consumo: soddisfano immediatamente i bisogni umani;

Beni d'investimento: beni intermedi destinati a scopi produttivi (materie prime, utensili, macchinari);

Secondo la durata:


Beni durevoli: sono capaci di un uso ripetuto nel tempo (automobile, televisore, elettrodomestici);

Beni non durevoli: si consumano con un unico atto di utilizzazione (generi alimentari, combustibili);

Secondo la relazione con altri beni:

Beni succedanei: possono essere impiegati alternativamente ed indifferentemente per soddisfare lo stesso bisogno (olio e burro, caffè e orzo);

Beni complementari; devono essere impiegati contemporaneamente per soddisfare meglio il bisogno (caffè e zucchero, pasta e pomodori).



10.5.1. CONSUMO, RISPARMIO, INVESTIMENTO

Qualunque soggetto che produca beni e servizi svolge un'attività economica.

L'attività economica produce un reddito che il soggetto impiega in parte per la soddisfazione di bisogni presenti (consumo) ed in parte accantona per la soddisfazione di bisogni futuri (risparmio).

Il consumo consiste nell'acquisto di beni e servizi per la soddisfazione di un bisogno attuale.

Il risparmio consiste nell'accantonamento di parte del reddito per la soddisfazione di bisogni futuri.

Il risparmio custodito in banca può essere destinato a fini produttivi: ai depositi dei risparmiatori attingono le imprese per procurarsi i capitali necessari ai loro investimenti.

l'investimento consiste nell'acquisto di beni economici per essere impiegati in un processo produttivo.



10.5.2. LA RICCHEZZA

Il complesso dei beni e dei servizi costituisce la ricchezza.

Nel linguaggio corrente l'idea di ricchezza corrisponde a quella di abbondanza di beni e viene contrapposta all'idea di povertà che corrisponde a quella di penuria di beni.

Dal punto di vista economico ogni uomo che possiede dei beni, che siano terreni, appartamenti, titoli azionari o semplicemente beni di consumo essenziali per vivere, possiede una ricchezza, si parla in questo caso di ricchezza individuale.

Il complesso dei beni economici che fanno capo ad uno stato costituisce la ricchezza nazionale.

Sia la ricchezza sia individuale che nazionale può essere considerata sotto due differenti punti di vista:

Patrimonio: il patrimonio considera la ricchezza sotto l'aspetto statico e consiste nel complesso dei beni posseduti da un individuo o da una collettività in un determinato momento.

Reddito: il reddito considera la ricchezza sotto l'aspetto dinamico e consiste nel flusso di beni o di servizi (reddito reale) o nel flusso di denaro (reddito monetario) che affluisce ad un soggetto economico in un determinato intervallo di tempo (giorno, mese, anno).

Il reddito monetario può provenire da diverse fonti, dal lavoro sotto forma di stipendi e salari, dalla proprietà dei beni sotto forma di canoni di locazione, da servizi erogati dallo Stato e dagli enti pubblici sotto forma di pensioni di invalidità e vitalizi.

Il patrimonio e il reddito sono concetti distinti ma interdipendenti, nel senso che reciprocamente l'uno può aumentare l'altro:

Se concedo in locazione un appartamento percependo un canone mensile mi trovo nella situazione in cui il patrimonio alimenta il reddito.

Se deposito in banca ogni mese una somma di denaro per accumulare quanto occorre per acquistare un appartamento mi trovo nella situazione in cui il reddito alimenta il patrimonio.



APPROFONDIMENTO

Discorso sul PIL di Robert Kennedy del 18 Marzo 1968

Il 18 Marzo del 1968 Robert Kennedy pronunciava, presso l'università del Kansas, un discorso nel quale evidenziava, tra l'altro, l'inadeguatezza del PIL come indicatore del benessere delle nazioni economicamente sviluppate.

Tre mesi dopo veniva ucciso durante la sua campagna elettorale che lo avrebbe probabilmente portato a divenire Presidente degli Stati Uniti d'America.

Non troveremo mai un fine per la nazione né una nostra personale soddisfazione nel mero perseguimento del benessere economico, nell'ammassare senza fine beni terreni.

Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice Dow-Jones, né i successi del paese sulla base del Prodotto Interno Lordo.

Il PIL comprende anche l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle sigarette, e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carnicine dei fine-settimana.

Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa, e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari, comprende anche la ricerca per migliorare la disseminazione della peste bubbonica, si accresce con gli equipaggiamenti che la polizia usa per sedare le rivolte, e non fa che aumentare quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassifondi popolari.

Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori familiari, l'intelligenza del nostro dibattito o l'onestà dei nostri pubblici dipendenti. Non tiene conto né della giustizia nei nostri tribunali, né dell'equità nei rapporti fra di noi.

Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra saggezza né la nostra conoscenza, né la nostra compassione né la devozione al nostro paese. Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta.

Può dirci tutto sull'America, ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani.

IN SINTESI

- Da un punto di vista tecnico - scientifico la parola economia indica la scienza sociale che studia i comportamenti dell'uomo finalizzati al soddisfacimento dei suoi bisogni, attraverso l'impiego di mezzi limitati.
- L'attività economica è costituita da qualunque atto umano rivolto alla soddisfazione dei bisogni per mezzo di beni e servizi rispondenti allo scopo.
- Le leggi economiche descrivono i comportamenti uniformi che gli uomini pongono in essere per produrre, distribuire e consumare la ricchezza.
- L'economia politica ha strette relazioni con altre scienze sociali che le sono affini:
 - ✚ con il diritto che, regolando in via generale tutti i rapporti sociali, regola anche quelli che hanno natura economica;
 - ✚ con la scienza delle finanze, che studia l'attività dello stato e degli altri enti pubblici volta al reperimento dei mezzi (entrate) ed al loro impiego (spese) per il soddisfacimento di bisogni collettivi;
 - ✚ con la politica economica che ha per oggetto gli indirizzi assunti dallo stato nel campo economico;
 - ✚ con la statistica economica che raccoglie costantemente i dati quantitativi relativi al manifestarsi dei fenomeni economici, fornendoli come oggetto di studio alla economia politica.
- L'attività economica non si sottrae ad un giudizio morale. L'attività economica diretta alla promozione ed allo sviluppo integrale della persona è bene. L'attività economica diretta all'asservimento delle persone per la realizzazione del profitto di pochi è male.
- Il bisogno è uno stato di insoddisfazione che l'uomo avverte e che può essere soddisfatto attraverso l'uso o il consumo di un bene.
- Le caratteristiche principali che presentano i bisogni economici sono le seguenti:

Soggettività, Illimitatezza, Saziabilità e Risorgenza.

- I bisogni possono essere distinti sulla base di diversi criteri.
- Secondo il grado di importanza: Bisogni primari e Bisogni secondari.
- Secondo la causa: Bisogni individuali, Bisogni collettivi e Bisogni pubblici.
- Secondo il tempo in cui vengono soddisfatti: Bisogni presenti e Bisogni futuri.
- I beni e di servizi sono i mezzi idonei a soddisfare i bisogni umani.
- Caratteri dei beni economici sono l'utilità, l'accessibilità e la limitatezza in natura.
- I beni possono essere classificati secondo diversi criteri:
 - secondo la natura: Beni materiali e Beni.
 - Secondo l'uso: Beni di consumo e Beni d'investimento.
 - Secondo la durata: Beni durevoli e Beni non durevoli.
 - Secondo la relazione con altri beni:
 - Beni succedanei e Beni complementari.
 - Il consumo consiste nell'acquisto di beni e servizi per la soddisfazione di un bisogno attuale.
 - Il risparmio consiste nell'accantonamento di parte del reddito per la soddisfazione di bisogni futuri.
 - l'investimento consiste nell'acquisto di beni economici per essere impiegati in un processo produttivo.
- Patrimonio: il patrimonio considera la ricchezza sotto l'aspetto statico e consiste nel complesso dei beni posseduti da un individuo o da una collettività in un determinato momento.
- Reddito: il reddito considera la ricchezza sotto l'aspetto dinamico e consiste nel flusso di beni o di servizi (reddito reale) o nel flusso di denaro (reddito monetario) che affluisce ad un soggetto economico in un determinato intervallo di tempo (giorno, mese, anno).

Modulo 3

UNITÀ DIDATTICA 11 – Storia del pensiero economico

Obiettivi

CONOSCENZE E ABILITÀ

- Conoscere le nozioni essenziali della storia del pensiero economico.
- Distinguere le diverse scuole di pensiero economico.
- Conoscere le biografie essenziali dei principali economisti.

COMPETENZE

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.
- Acquisire ed interpretare criticamente gli argomenti dell'unità didattica, imparando a valutare l'attendibilità delle nozioni proposte, anche attraverso il confronto con altre fonti, utilizzando differenti supporti comunicativi (cartacei, informatici e multimediali).

11.1.1. L'ETÀ ANTICA

Nella civiltà greca e Romana le trattazioni di argomenti economici hanno carattere frammentario e occasionale e sono opera di filosofi, come Aristotele e Platone, o di scrittori di fatti storici. Senofonte dedicò alle finanze pubbliche di Atene il primo studio di economia che si conosca.

Nell'economia greca nella quale spicca la centralità della proprietà terriera, l'attività della polis è concentrata tra l'agricoltura e l'allevamento. L'agricoltura si incentra soprattutto sulla cosiddetta triade mediterranea composta da grano, vite e olivo mentre l'allevamento riguarda soprattutto gli ovini, ma comprendeva anche suini, pollame e bovini, con il ruolo fondamentale dei buoi come alternativa alla manodopera e utilizzati spesso come unità di valore negli scambi. La struttura economica era prevalentemente di tipo schiavistico e, comunque, si trattava di una società prevalentemente agraria, dedita all'autoconsumo e all'autosufficienza, nella quale gli scambi sia con altri produttori che con le popolazioni di altri territori occupavano un ruolo marginale. Avendo il mercato e gli scambi una posizione di scarso rilievo, gli studiosi antichi si occupavano più di questioni di ampia portata, dal carattere marcatamente filosofico, come la giustizia e l'equità dell'attività economica.

Platone vagheggiava un ideale ed utopistico sistema "collettivistico" che condannava l'arricchimento individuale ed attuava una distribuzione egualitaria delle risorse tra i cittadini. Aristotele ammetteva invece che l'iniziativa privata fosse stimolata dalla prospettiva di conseguire un lucro e riconosceva così l'esistenza dell'individualismo edonistico dei comportamenti dei soggetti economici.

Aristotele nato a Stagira nel 384 AC e morto a Eubea nel 322 AC è stato un filosofo e, scienziato greco. Fu allievo di Platone all'accademia di Atene dove soggiornò per circa 20 anni. Fu precettore del giovane Alessandro Magno. Nel 335 AC Fondò una propria scuola ad Atene in un pubblico ginnasio chiamato liceo.

Platone nato ad Atene tra il 428 e il 427 AC e morto ad Atene tra il 348 e il 347 AC è stato un filosofo greco. fu allievo di Socrate. Socrate, Platone e Aristotele sono considerati i Padri del pensiero filosofico moderno.



11.2.1. IL MEDIO EVO

Durante il medioevo, i più insigni esponenti delle Correnti filosofiche teologiche affrontarono le problematiche dell'economia, ma da un punto di vista esclusivamente morale.

Tra le questioni economiche più dibattute fra il XII e il XVI secolo, vi fu quella riguardante l'usura, affrontata soprattutto in un'ottica cristiana. Di tale tema si occupò anche il maggior filosofo e teologo dell'epoca tardo-medievale: Tommaso d'Aquino. Egli insegnò nei maggiori centri culturali europei e, tra il 1265 e il 1273, scrisse la sua opera più celebre, la Summa Theologiae. Nel suo capolavoro, Tommaso attuò una originale sintesi tra insegnamento cristiano e filosofia aristotelica.

San Tommaso (S. T., II-II, q. 78, aa. 1-4) spiega che l'usura è peccato contro la giustizia commutativa, che obbliga al contraccambio equivalente, se ho ricevuto 100 kg di oro debbo solo altri 100 kg di oro, né più né meno.

Secondo la Teologia Scolastica producono lucro lecito soltanto la natura o sostanza (albero da frutta, casa, terreno) e il lavoro (seminare, irrigare, mietere, potare, raccogliere).

Non può produrre lucro lecito la moneta che viene considerata soltanto quale mezzo di pagamento e misura del valore dei beni.

Conseguenza è che l'unico onere imponibile nel mutuo è quello della restituzione del denaro nella stessa quantità in cui fu ricevuto (traslazione del dominio e gratuità dell'uso).

San Tommaso d'Aquino nato a Roccasecca nel 1225 e morto a Fossanova nel 1274 è stato un frate domenicano, teologo e filosofo italiano. Insegnò nelle Università di Parigi e di Napoli. Rappresenta il punto di passaggio fra la filosofia classica (Socrate, Platone, Aristotele) e la filosofia cristiana. È Stato il più autorevole esponente della filosofia scolastica.

L'importanza del suo pensiero è stata rivalutata a partire dalla enciclica Aeterni Patris del Papa Leone XIII, promulgata nel 1879, e costituisce ancora oggi il più autorevole punto di riferimento del pensiero cattolico.

Beato Angelico
Affreschi nel convento di San
Marco, Firenze,
1438-1446.

San Tommaso d'Aquino



11.3.1. IL MERCANTILISMO

Il periodo della storia economica compreso tra il 1500 e il 1750 venne denominato l'età del mercantilismo e gli studiosi dell'epoca che si occuparono, tra l'altro, di problemi economici furono indicati come mercantilisti. Va detto che i mercantilisti non miravano tanto alla elaborazione di una dottrina economica sistematica fondata sulla individuazione di leggi economiche universali, ma si limitavano piuttosto a dettare suggerimenti e consigli per guidare il comportamento dello Stato in campo economico (quasi un'analisi ante litteram di politica economica).

Siamo nell'epoca in cui le scoperte geografiche e l'afflusso di metalli preziosi soprattutto verso la Spagna e il Portogallo richiamarono l'attenzione di tutte le nazioni sul tema della ricchezza.

In particolare i mercantilisti spagnoli identificarono la ricchezza nella disponibilità di oro e suggerirono di espandere al massimo le esportazioni per ottenere in cambio il metallo prezioso. Questi consigli non si rivelarono però efficaci, infatti l'afflusso di enormi quantitativi di oro e argento in Spagna e Portogallo in quel periodo determinarono una paurosa inflazione.

Tuttavia è al pensiero dei monetaristi che va riconosciuto il merito di aver individuato i rapporti tra domanda, offerta e prezzo, tra monetizzazione, inflazione e andamento delle esportazioni, e di aver evidenziato la differenza tra bilancia commerciale e bilancia dei pagamenti.



Giovanni Botero nato a Bene Vagienna nel 1544 è morto a Torino nel 1617 è stato un sacerdote, scrittore e filosofo italiano. Gesuita del 1560 1580. Fu segretario di San Carlo Borromeo. Autore del trattato Della Ragion di Stato, in dieci libri, stampato a Venezia nel 1589. È stato uno dei due grandi mercantilisti italiani (insieme con Antonio Serra). Egli intuì quasi i principi fondamentali della politica mercantilista e li enunciò con grande chiarezza.

11.4.1. LA FISIOCRAZIA

La fisiocrazia è una dottrina economica che si affermò in Francia verso la metà del XVIII secolo, in opposizione al mercantilismo e con lo scopo di risollevare le sorti delle scarse finanze francesi.

La dottrina fisiocratica si basava sulle opere del medico ed economista François Quesnay, che scrisse nell'Encyclopédie le due voci "Fittavolo" e "Grani";

Era opinione dei fisiocrati che l'agricoltura fosse l'unica attività produttiva, la sola in grado di creare un "prodotto" netto, inteso come differenza tra il valore prodotto e il complesso dei beni impiegati per produrlo. Gli altri settori dell'attività economica, quello manifatturiero e quello dei servizi erano considerati non produttivi, poiché si limitavano a trasformare le materie prime in altri beni.

Il merito dei fisiocrati sta nell'essere riusciti ad individuare una visione abbastanza sistematica delle fasi fondamentali dell'attività economica: produzione, circolazione e consumo.



François Quesnay, nato a Méré il 4 giugno 1694 e morto a Versailles il 16 dicembre 1774, è stato un economista, medico e naturalista francese.

Fu il maggior rappresentante della fisiocrazia, la dottrina secondo la quale l'agricoltura è il solo settore che consente un aumento reale della ricchezza. Frequentò D'Alembert, Diderot, Buffon, Condillac e altri prestigiosi intellettuali del suo tempo. Collaborare all'Encyclopédie e nel 1756 uscirono i suoi primi articoli.

11.5.1. LA SCUOLA CLASSICA

La scuola classica nacque alla fine del 1700 in un'epoca di profondi cambiamenti economici e politici caratterizzata dalla rivoluzione industriale e dalla nascita del capitalismo.

Il principale esponente della scuola classica fu Adam Smith, considerato da molti come il fondatore dell'economia politica, che nel 1776 pubblicò il volume "La ricchezza delle nazioni" che è ancora il testo di riferimento degli economisti classici.

La scuola classica ha in comune con la fisiocrazia la convinzione dell'esistenza di un ordine naturale, cioè di un ordine economico voluto dalla natura.

Dalla convinzione che il sistema economico sia governato da "un ordine naturale" discende che ogni soggetto economico, perseguendo i propri interessi individuali, contribuisce, quasi inconsapevolmente, a promuovere l'interesse collettivo della società. da questo principio deriva la necessità che lo Stato deve astenersi dall'intervenire nell'economia, lasciando che, attraverso le libere forze del mercato, ogni individuo consegue

il massimo risultato con il minimo sforzo. A tale proposito si parla di principio del laissez faire, dal francese lasciare fare. il riconoscimento dell'esistenza delle "leggi naturali" dell'Economia è il fondamento della ideologia che prese il nome di liberismo economico.

Adam Smith, nato a Kirkcaldy il 5 giugno 1723 e morto a Edimburgo il 17 luglio 1790, è stato un filosofo ed economista scozzese. Smith, che studiò filosofia sociale e morale non essendo ancora l'economia una disciplina accademica, gettò le basi dell'economia politica classica e viene pertanto considerato unanimemente il primo degli economisti classici. L'opera più importante di Smith è intitolata Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni (1776). L'opera di Adam Smith chiude il periodo dei mercantilisti, da lui così definiti e criticati, dando avvio alla serie di economisti classici superando i concetti definiti dai fisiocratici. La ricchezza delle nazioni diventa il testo di riferimento per tutti gli economisti classici del XVIII e XIX secolo.



11.5.2. GLI ECONOMISTI CLASSICI

Gli economisti classici rappresentano cronologicamente la terza scuola di pensiero economico, dopo il mercantilismo e la fisiocrazia, e sono considerati i fondatori della scienza economica moderna.

la scuola degli economisti classici è espressione dell'Illuminismo.

Nel contesto storico della rivoluzione industriale e di affermazione del capitalismo, gli economisti classici si concentrano sullo studio del processo di sviluppo economico, della società o della nazione e non più del sovrano o dello Stato.

Secondo la teoria Classica, il lavoro è determinato da forze automatiche (teoria della mano invisibile) e il mercato libero funziona automaticamente, senza l'intervento dello Stato. Nel mercato libero la domanda e l'offerta si incontrano da sole. Il compito dello Stato è quindi soltanto quello di assicurare la difesa, la giustizia e la realizzazione delle opere pubbliche.

Il laissez-faire, letteralmente "lasciate fare" in francese, è il principio proprio del liberalismo economico, favorevole al non intervento dello Stato. Secondo questa teoria, l'azione del singolo, nella ricerca del proprio benessere, sarebbe sufficiente a garantire la prosperità economica della società.



David Ricardo, nato a Londra il 19 aprile 1772 e morto a Gatcombe Park il giorno 11 settembre 1823, è stato un economista britannico, considerato uno dei massimi esponenti della scuola classica.

Nella teoria della distribuzione dei redditi Ricardo cercò le leggi che regolano la rendita, il salario e il profitto. L'analisi della distribuzione dei redditi servì a Ricardo per formulare una teoria "pessimistica" dello sviluppo economico capitalistico. In sostanza, Ricardo, pur condividendo i principi liberistici di Adam Smith, non ritiene che la legge della domanda e dell'offerta possa condurre ad un'equa redistribuzione della ricchezza: a tal proposito, Ricardo individua due fattori di squilibrio. Il primo è dato dal rapporto tra la rendita fondiaria, cioè il reddito prodotto dalla proprietà della terra, e la crescita demografica. Per sfamare la popolazione sarà necessario coltivare anche i terreni meno fertili, con maggiori costi di lavoro e una minore rendita. Il secondo fattore di squilibrio economico/sociale è dato dalla cosiddetta legge ferrea dei salari, secondo la quale, in base alla legge della domanda e dell'offerta, i salari tendono ad abbassarsi sempre più, per attestarsi al mero limite di sopravvivenza del lavoratore.

11.6.1. IL MARXISMO

Il pensiero di Karl Marx muove dalla considerazione per il malessere sociale prodotto dalla rivoluzione industriale.

Marx parte dall'analisi ricardiana del sistema economico, ma nega che il sistema capitalistico possa considerarsi eterno ed universale.


Egli elabora la teoria del materialismo storico secondo la quale le strutture sociali e politiche e le ideologie religiose e filosofiche sono determinate dai rapporti produttivi.

Marx ritiene che le classi sorte dalla società industriale siano necessariamente antagoniste tra loro, proprio per la posizione che occupano nei rapporti prodotti.

La crisi del capitalismo viene spiegata attraverso la teoria del Plusvalore.

Egli teorizza lo scontro finale tra il ristrettissimo numero di capitalisti e la massa del proletariato.

La vittoria finale sul capitalismo avrebbe permesso la instaurazione della "dittatura del proletariato", che si sarebbe realizzata attraverso la collettivizzazione dei mezzi di produzione e la scomparsa della proprietà privata.



Karl Marx, italianizzato in Carlo Marx, nato a Treviri il 5 maggio 1818 e morto a Londra il 14 marzo 1883, è stato un filosofo, economista, politologo, storico, sociologo, uomo politico e giornalista tedesco. Teorico del materialismo storico e assieme a Friedrich Engels del socialismo scientifico, ha dato vita alla corrente socio-politica del marxismo.

È considerato tra i filosofi più influenti sul piano politico, filosofico ed economico nella storia del Novecento. È autore, insieme ad Engels del Manifesto del Partito Comunista, scritto nel 1848, poco prima della rivoluzione parigina del 23 febbraio 1848. La sua opera principale è il Capitale pubblicato nel 1867.

11.7.1. IL MARGINALISMO

L'indirizzo marginalista o neoclassico, sviluppatosi a cavallo tra la seconda metà dell'800 e la prima del 900, si divide in tre filoni: la scuola marginalista, la scuola di Cambridge e la scuola di Losanna.

Mentre la scuola classica aveva concentrato la sua attenzione sui problemi della produzione e della distribuzione, l'indirizzo marginalista ha approfondito l'analisi del consumo e dell'utilità dei beni, ovvero della loro attitudine a soddisfare i bisogni. L'Analisi marginalista è quindi una analisi tipicamente microeconomica. I marginalisti formulano i concetti di utilità totale, utilità marginale e utilità marginale ponderata. La scuola marginalista formula una nuova teoria del valore, superando l'idea della scuola classica e di quella marxista del valore del bene come prodotto del lavoro. Secondo i marginalisti invece il valore di un bene dipende dalla sua domanda, che a sua volta è determinata dall'utilità che gli viene attribuita. Inoltre l'utilità di un bene è tanto maggiore quanto più esso è scarso, ovvero quanto minore è la sua offerta. I marginalisti si propongono quindi, attraverso la nozione di utilità marginale, di suggerire al consumatore i comportamenti che gli consentano di soddisfare al massimo i suoi bisogni (equilibrio del consumatore). Analogamente, partendo dal concetto di costo e ricavo marginale, si individuano le scelte che l'impresa deve compiere per massimizzare il suo profitto (equilibrio dell'impresa). La metodologia marginalista è quella che ancora oggi con il Monetarismo esercita maggiore influenza rispetto a quella classica e marxista.



Vilfredo Federico Damaso Pareto nato a Parigi, da padre italiano e madre francese, il 15 luglio 1848

e morto a Céligny il 19 agosto 1923 è stato un ingegnere, economista e sociologo italiano.

Egli è giudicato tra le menti più eclettiche vissute tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Le sue capacità spaziavano dall'economia politica, alla sociologia, alla teoria dei giochi, all'ingegneria, alla matematica, alla statistica e alla filosofia.

Pareto ha assunto un ruolo determinante nel rafforzare con rigore scientifico e analitico i concetti cardine della Teoria neoclassica elaborata da Walras, Menger e Jevons nell'ambito delle scienze economiche, contribuendo al fatto che si affermasse rispetto alle altre e che dominasse come scuola incontrastata fino alla metà del '900. Ancora oggi, i contributi di Pareto sono centrali e largamente discussi a livello internazionale in economia e in quasi tutti i campi applicativi di essa, come la matematica, la statistica e la teoria dei giochi.

11.8.1. IL CORPORATIVISMO

Secondo la definizione della enciclopedia Treccani il corporativismo è la dottrina politico - sociale che realizza il principio della collaborazione tra le classi e le categorie sociali. Il corporativismo Cattolico, nato in opposizione alla società liberale scaturita dalla rivoluzione industriale, fu alla base della dottrina sociale Cattolica nella seconda metà dell'800 che trovò la sua sistemazione nell'enciclica Rerum novarum (1892) nella quale il Papa Leone XIII sollecitò, in nome del solidarismo cristiano, la formazione di "corporazioni di Arti e Mestieri miste di operai e padroni" onde "unire le due classi tra loro".

Nel 1881 fu lo stesso Papa Leone XIII a commissionare a teologi e pensatori uno studio del corporativismo al fine di darne una definizione. La commissione di studi all'uopo costituita nel 1884 definì il corporativismo "un sistema di organizzazione sociale che ha come fondamento il raggruppamento degli uomini in comunità fondate sui loro interessi e sulla loro funzioni sociali. Tali gruppi, in quanto veri e propri organi di Stato, dirigono e coordinano il lavoro e il capitale per quanto riguarda l'interesse collettivo".

Al corporativismo cattolico si ispirò il corporativismo fascista che trovò la sua enunciazione nella "Carta del lavoro" varata nel 1927 dal gerarca Giuseppe Bottai, che fu anche Ministro delle corporazioni. Il corporativismo fascista era ispirato alla duplice esigenza di inglobare l'attività economica nell'apparato burocratico statale e di spegnere l'opposizione del proletariato che era stato educato ai valori del socialismo. Il tentativo di trasformare lo stato in senso corporativo ebbe il suo culmine nel 1939 con la trasformazione della Camera dei Deputati nella Camera dei fasci e delle corporazioni. L'apparato corporativo fu smantellato entro il 1945 dal governo militare alleato. La Spagna franchista e il Portogallo di Salazar attuarono in campo economico politiche ispirate al corporativismo fascista.



Giuseppe Toniolo nato a Treviso il 7 marzo 1845 e morto a Pisa il 7 ottobre 1918 è stato un economista, sociologo e accademico italiano, tra i protagonisti del movimento cattolico italiano.

È ricordato soprattutto come il fondatore della Settimana sociale dei cattolici italiani, il cui centenario si è svolto nel 2007. È stato proclamato venerabile da Papa Paolo VI il 7 gennaio 1971 e beatificato il 29 aprile 2012 dal cardinale Salvatore De Giorgi.

Studio dell'economia della Firenze medievale, Toniolo pensò di ritrovarvi un modello ancora valido ai suoi tempi: quello di una società in cui la cooperazione tra le varie corporazioni di arti e mestieri, avrebbe prodotto sia benessere per i lavoratori sia democrazia, in un'armonica civitas cristiana. Assertore della libertà di commercio, Toniolo invece era contrario alla libera circolazione dei capitali, convinto che la finanza fosse strumentale all'economia reale e non dovesse mai ridursi a mero mezzo di arricchimento, a vantaggio dei pochi percettori della rendita.

11.9.1. LA RIVOLUZIONE KEYNESIANA

La grande crisi economica degli anni 1929-32, conseguente al crollo di Wall Street, segnò il fallimento dell'analisi economica della teoria classica. La disoccupazione e la depressione che colpirono gli Stati Uniti e l'Europa in quegli anni portarono a ritenere che il pieno impiego dei fattori produttivi e la massimizzazione del reddito nazionale non fossero obiettivi raggiungibili con politiche di laissez faire.

In questo contesto storico l'economista inglese Keynes, con la sua opera "teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta" del 1936, fornì un nuovo approccio all'analisi del funzionamento del sistema economico, concentrando l'attenzione sulle forze che determinano il livello del reddito nazionale e quello dell'occupazione.

Nel modello keynesiano il livello del reddito è determinato dalla domanda aggregata, costituita dalla spesa per consumi e investimenti e dalla spesa pubblica. Analizzato il meccanismo per cui talora il livello effettivo della produzione rimane al di sotto del livello potenziale, con conseguente disoccupazione, è possibile porre in essere misure di politica economica per stimolare la domanda aggregata.

Keynes attribuì alla spesa pubblica e agli interventi statali di politica economica la funzione di garantire un equilibrio di piena occupazione e la massimizzazione del reddito nazionale.

Nella prospettiva di Keynes è la spesa pubblica che determina un incremento della domanda globale che, a sua volta, consente il pieno impiego dei fattori della produzione.

Keynes viene unanimemente considerato il maggior economista del 900 e il padre della macroeconomia, ma a partire dagli anni 70- 80 del secolo scorso, con l'insorgere del fenomeno della inflazione accompagnata da crisi ricorrenti, la teoria keynesiana è stata sottoposta a revisione critiche.



John Maynard Keynes, nato a Cambridge il 5 giugno 1883 e morto a Tilton il 21 aprile 1946, è stato un economista britannico. Padre della macroeconomia è considerato il più influente tra gli economisti del XX secolo.

Keynes ha sostenuto la necessità dell'intervento pubblico statale nell'economia con misure di politica di bilancio e monetaria, per garantire la piena occupazione nel sistema capitalista, nelle fasi di crisi del ciclo economico, promuovendo una forma di economia mista.

Alla scuola keynesiana, sviluppatasi nel dopoguerra viene spesso contrapposta la scuola monetarista di Milton Friedman.

11.10.1. LA SCUOLA AUSTRIACA

La Scuola Austriaca non è una scuola all'interno dell'economia "ortodossa", ma un modo alternativo di guardare a essa. I suoi esponenti sostengono che dove le altre scuole si focalizzano su modelli matematici ideali in economia, suggerendo i modi in cui il governo potrebbe influenzarli in caso di necessità, la teoria Austriaca ha invece un approccio realistico e quindi più scientifico.

Gli esponenti della Scuola Austriaca considerano l'economia uno strumento utile a comprendere come le persone interagiscono e competono nel processo di soddisfacimento dei relativi bisogni e nell'allocazione delle risorse, in modo da costruire un florido ordine sociale. Essi considerano l'imprenditorialità una forza critica nello sviluppo economico, la proprietà privata essenziale per un efficiente uso delle risorse e gli interventi governativi nel mercato come distorsivi, sempre e comunque.

La Scuola Austriaca ha cominciato a conoscere una fase di grande ripresa a partire dagli anni 70-80 del 900, come conseguenza dell'alternarsi di continui e "misteriosi" cicli economici, del collasso del socialismo, del costo del welfare state che ne ha decretato il fallimento e dell'insoddisfazione pubblica nei confronti delle politiche economiche governative.



Ludwig von Mises nato a Lemberg il 29 settembre 1881 e morto a New York il 10 ottobre 1973 è stato un economista austriaco naturalizzato statunitense, tra i più influenti della scuola austriaca, nonché uno dei padri del moderno libertarianismo;

Considerato uno dei più grandi pensatori liberali della storia, ebbe influenza su diversi economisti, tra cui Murray Rothbard, Friedrich von Hayek, Milton Friedman, Hans-Hermann Hoppe. Il pensiero economico di Mises è diretto alla Difesa del classical liberalism della scuola austriaca e a una dura critica del socialismo. Nel suo trattato

economico, Human action, del 1949, introdusse il concetto di prasseologia, come teoria di base sull'azione umana in contrapposizione al metodo positivista fino ad allora applicato in economia. I suoi studi economici Mises si concentrò

soprattutto sulla teoria monetaria e dell'inflazione e sull'affermazione della superiorità del libero mercato rispetto alla pianificazione economica statale.

11.11.1. IL MONETARISMO

La scuola monetarista o scuola di Chicago è un orientamento del pensiero economico neoliberista basato sugli insegnamenti dell'economista statunitense Milton Friedman.

L'economista statunitense rielaborò la vecchia teoria quantitativa della moneta che lega tra loro la massa monetaria (M) e i prezzi (P). Secondo Milton Friedman l'eccessiva quantità di massa monetaria nel sistema economico non produce effetti reali sulla produzione (disoccupazione) ma soltanto effetti monetari (inflazione dei prezzi). In conclusione, è inefficace adottare le politiche monetarie espansive per cercare di ottenere effetti reali sull'economia. A differenza di Keynes, Friedman rigetta qualsiasi intervento pubblico dello Stato nell'economia, ritenendo il mercato in grado di risolvere i problemi economici. Secondo Friedman, per frenare l'inflazione dei prezzi i governi devono mantenere stabile la massa monetaria (offerta di moneta) nel sistema economico, evitando di intervenire e di influire sul libero gioco delle forze di mercato. L'influenza del monetarismo nella cerchia politica si accelerò quando le teorie economiche Keynesiane sembrarono incapaci di spiegare (o curare) gli apparentemente contraddittori fenomeni della crescita della disoccupazione e della inflazione come risposta al collasso del sistema di accordi di Bretton Woods, nel 1972 e nella crisi petrolifera del 1973. Il Presidente Democratico, Jimmy Carter, nominò un monetarista, Paul Volcker, a Governatore della FED, il quale fece della lotta all'inflazione il suo principale obiettivo, restringendo l'offerta di moneta. Il risultato fu una delle più gravi recessioni del dopoguerra, ma in compenso si raggiunse la desiderata stabilità dei prezzi. Negli anni 70 e 80 il pensiero di Friedman influenzò direttamente la politica monetaria statunitense della Federal Reserve e le politiche neoliberiste del governo Reagan negli Usa e del governo Thatcher nel Regno Unito.



Milton Friedman nato a Brooklyn il 31 luglio 1912 e morto a San Francisco il 16 novembre 2006 è stato un economista statunitense, esponente principale della scuola di Chicago. Il suo pensiero ed i suoi studi hanno influenzato molte teorie economiche, soprattutto in campo monetario. Fondatore del pensiero monetarista, è stato insignito del Premio Nobel per l'economia nel 1976. Le sue teorie hanno esercitato una forte influenza sulle scelte liberiste del governo britannico di Margaret Thatcher e di quello statunitense di Ronald Reagan, degli anni ottanta.

Sono stati oggetto di controversia i suoi rapporti con il regime dittatoriale di Augusto Pinochet in Cile (1973-1990). Pinochet intraprese una serie di riforme economiche di stampo liberista che seguivano gli orientamenti di Friedman. Lo stesso

Friedman ha comunque sempre evitato qualsiasi sostegno politico attivo al regime di Pinochet, da cui ha anzi preso le distanze in più occasioni: «Io non considero male, per un economista, offrire una consulenza tecnica economica al governo

cileno, non più di quanto avrei considerato male per un medico fornire una consulenza tecnica medica al governo cileno per aiutare a porre fine un'epidemia.»

APPROFONDIMENTO

UNO SGUARDO AL FUTURO: L'ECONOMIA DI COMUNIONE, UN'UTOPIA POSSIBILE.

L'Economia di Comunione (EdC), fondata da Chiara Lubich nel maggio 1991 a San Paolo, coinvolge imprenditori, lavoratori, dirigenti, consumatori, risparmiatori, cittadini, studiosi, operatori economici, tutti impegnati ai vari livelli a promuovere una prassi ed una cultura economica improntata alla comunione, alla gratuità ed alla reciprocità, proponendo e vivendo uno stile di vita alternativo a quello dominante nel sistema capitalistico.

In concreto l'EdC invita a:

- vivere e diffondere una nuova cultura economica e civile, dai bambini agli anziani, che Chiara Lubich ha voluto chiamare "cultura del dare";
- formare nuovi imprenditori e imprenditori nuovi che liberamente condividano gli utili per sostenere gli scopi dell'EdC: la riduzione della miseria/esclusione, la diffusione della cultura del dare e della comunione, lo sviluppo dell'azienda e la creazione di posti di lavoro; imprenditori che concepiscano e vivano la loro impresa come vocazione e servizio al bene comune e agli esclusi di ogni latitudine e contesto sociale;
- combattere le varie forme di indigenza, esclusione e miseria con una duplice inclusione: comunitaria e produttiva;

Per rendere un tale progetto possibile, l'Economia di Comunione lavora ad un vasto progetto formativo alla cultura del dare, attraverso scuole, incontri, eventi formativi rivolti a giovani, lavoratori, imprenditori, cittadini.

Fondamentali per sviluppare e rendere visibile l'Edc sono i poli produttivi e industriali all'interno delle cittadelle del Movimento dei Focolari, di cui rappresentano componente vitale e vivificante, dal primo Polo "Spartaco Lucarini" nato in Brasile, all'ultimo Polo "

IN SINTESI

- Nella civiltà greca e Romana le trattazioni di argomenti economici hanno carattere frammentario e occasionale e sono opera di filosofi, come Aristotele e Platone, o di scrittori di fatti storici.
- Durante il medioevo, i più insigni esponenti delle Correnti filosofiche teologiche affrontarono le problematiche dell'economia, ma da un punto di vista esclusivamente morale.
- Il periodo della storia economica compreso tra il 1500 e il 1750 venne denominato l'età del mercantilismo e gli studiosi dell'epoca che si occuparono, tra l'altro, di problemi economici furono indicati come mercantilisti.
- La fisiocrazia è una dottrina economica che si affermò in Francia verso la metà del XVIII secolo, in opposizione al mercantilismo e con lo scopo di risollevare le sorti delle scarse finanze francesi.
- La scuola classica nacque alla fine del 1700 in un'epoca di profondi cambiamenti economici e politici caratterizzata dalla rivoluzione industriale e dalla nascita del capitalismo.
- Il riconoscimento dell'esistenza delle "leggi naturali" dell'Economia è il fondamento della ideologia che prese il nome di liberismo economico.
- Gli economisti classici rappresentano cronologicamente la terza scuola di pensiero economico, dopo il mercantilismo e la fisiocrazia, e sono considerati i fondatori della scienza economica moderna.
- Karl Marx, teorico del materialismo storico e assieme a Friedrich Engels del socialismo scientifico, ha dato vita alla corrente socio-politica del marxismo, egli è considerato tra i filosofi più influenti sul piano politico, filosofico ed economico nella storia del Novecento.
- L'indirizzo marginalista o neoclassico si è sviluppato a cavallo tra la seconda metà dell'800 e la prima del 900. Mentre la scuola classica aveva concentrato la sua attenzione sui problemi della produzione e della distribuzione, l'indirizzo marginalista ha approfondito l'analisi del consumo e dell'utilità dei beni, ovvero della loro attitudine a soddisfare i bisogni. L'Analisi marginalista è quindi una analisi tipicamente microeconomica.
- il corporativismo è la dottrina politico - sociale che realizza il principio della collaborazione tra le classi e le categorie sociali. Il corporativismo Cattolico, nato in opposizione alla società liberale scaturita dalla rivoluzione industriale, fu alla base della dottrina sociale Cattolica nella seconda metà dell'800 che trovò la sua sistemazione nell'enciclica Rerum novarum (1892) del Papa Leone XIII.
- La grande crisi economica degli anni 1929-32, conseguente al crollo di Wall Street, segnò il fallimento dell'analisi economica della teoria classica. In questo contesto storico l'economista inglese Keynes, con la sua opera "teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta" del 1936, fornì un nuovo approccio all'analisi del funzionamento del sistema economico, concentrando l'attenzione sulle forze che determinano il livello del reddito nazionale e quello dell'occupazione. Keynes viene unanimemente considerato il maggior economista del 900.
- La Scuola Austriaca non è una scuola all'interno dell'economia "ortodossa", ma un modo alternativo di guardare a essa. I suoi esponenti sostengono che dove le altre scuole si focalizzano su modelli matematici ideali in economia, suggerendo i modi in cui il governo potrebbe influenzarli in caso di necessità, la teoria Austriaca ha invece un approccio realistico e quindi più scientifico.
- La scuola monetarista o scuola di Chicago è un orientamento del pensiero economico neoliberista basato sugli insegnamenti dell'economista statunitense Milton Friedman.

Modulo 3

UNITÀ DIDATTICA 12 – I soggetti del sistema economico

Obiettivi

CONOSCENZE E ABILITÀ

- Conoscere i principali livelli territoriali di riferimento dei sistemi economici.
- Conoscere i soggetti del sistema economico.
- Distinguere i soggetti del sistema economico.
- Conoscere il significato del circuito economico.
- Distinguere il circuito reale dal circuito monetario.
- Distinguere il prodotto nazionale lordo ed il reddito nazionale lordo.

COMPETENZE

- Comprendere il sistema economico nella sua complessità e nelle sue variabili.
- Comprendere i diversi ruoli dei soggetti economici all'interno del sistema economico statale.
- Acquisire ed interpretare criticamente gli argomenti dell'unità didattica, imparando a valutare l'attendibilità delle nozioni proposte, anche attraverso il confronto con altre fonti, utilizzando differenti supporti comunicativi (cartacei, informatici e multimediali).

12.1.1. I SOGGETTI DEL SISTEMA ECONOMICO

L'attività economica si svolge all'interno di sistemi organizzati a diversi livelli di ampiezza territoriale.

Possono essere presi in considerazione differenti livelli territoriali, a seconda della coesione tra i soggetti e della unitarietà delle regole di riferimento, come ad esempio la città, la regione, lo Stato o anche organismi sovra statali come l'Unione Europea.

Ciascun livello territoriale non esclude la rilevanza degli altri, ma il livello naturale di riferimento viene individuato nello Stato all'interno del quale si realizza la massima coesione sociale e si attuano discipline normative di tipo economico uniformi.

Il sistema economico statale è costituito da un insieme di soggetti che, mediante l'impiego di risorse scarse, entrano in rapporto fra di loro dando vita a processi economici, che si svolgono nell'ambito di istituzioni politiche e norme giuridiche comuni.

I soggetti che danno vita al sistema economico statale sono le famiglie, le imprese, le banche, lo Stato e gli altri enti pubblici, i quali possono instaurare rapporti di tipo economico anche con soggetti extra statali che per comodità di studio vengono indicati con l'espressione generica resto del mondo.

Poiché i mezzi atti a soddisfare i bisogni umani sono scarsi tutti i soggetti economici dovranno compiere delle scelte che avranno riflessi non solo sul soddisfacimento dei bisogni individuali ma si riverberano sull'andamento del sistema economico considerato nel suo complesso.

12.2.1. LA FAMIGLIA

Da un punto di vista economico per famiglia non si intende quella fondata sul matrimonio, disciplinata dall'art. 29 della Costituzione, ma si intende qualunque nucleo costituito anche da una sola persona o da coppie conviventi o anche da comunità come orfanotrofi e ospizi, oltre ai nuclei familiari costituiti da genitori e figli.

Le attività economiche che caratterizzano la vita delle famiglie sono il consumo e il risparmio.


Per poter accedere al consumo e al risparmio le famiglie offrono lavoro alle imprese, dalle quali ricavano un reddito monetario sotto forma di salari o stipendi.

Il lavoro può essere autonomo, cioè organizzato in proprio ed a proprio rischio, o subordinato, cioè svolto alle dipendenze di un datore di lavoro.

Il datore di lavoro può essere pubblico (lo Stato o altri enti pubblici) o privato (Industria, banche, ecc.).

Il reddito monetario ricavato dal lavoro viene impiegato per la maggior parte nel consumo, cioè per l'acquisto di beni e servizi idonei a soddisfare i bisogni economici della famiglia.

La parte di reddito non impiegata per l'acquisto di beni e servizi viene accantonata e destinata al risparmio. Normalmente la famiglia colloca il proprio risparmio presso le banche da cui riceve una remunerazione costituita dall'interesse.



12.3.1. L'IMPRESA


L'impresa è l'attività economica svolta professionalmente dall'imprenditore, con organizzazione a proprio rischio, che consiste nella produzione o nello scambio di beni e di servizi.

I beni ed i servizi sono i mezzi idonei a soddisfare i bisogni umani.

L'impresa offre i beni ed i servizi che produce alle famiglie, dalle quali viene remunerata attraverso i prezzi.

L'impresa riceve dalle famiglie il lavoro, occorrente per la produzione dei beni e servizi, che remunera sotto forma di stipendi e salari.

L'impresa finanzia la propria attività economica accedendo al credito offerto dalle banche, sotto forma di finanziamenti, e remunera le banche restituendo i prestiti ricevuti attraverso il pagamento di interessi.




12.4.1. LA BANCA

La banca è un particolare tipo di impresa, normalmente privata, più raramente pubblica, che svolge una fondamentale funzione di intermediazione tra i soggetti economici.

L'attività della banca consiste innanzitutto nella raccolta del risparmio delle famiglie, che vengono remunerati attraverso il pagamento di interessi detti attivi.

Il denaro raccolto dalle famiglie viene impiegato dalla banca per finanziare l'attività delle imprese, le quali remunerano la banca restituendo i prestiti con l'aggiunta di interessi detti passivi.

Il saldo attivo, cioè la differenza, tra gli interessi attivi pagati alle famiglie e gli interessi passivi riscossi dalle imprese costituisce l'utile della banca.




12.5.1. LO STATO

Per Stato considerato quale soggetto economico si intende la pubblica amministrazione, cioè il complesso degli uffici e degli organi pubblici che offrono beni e servizi pubblici alle famiglie, alle imprese ed alle banche. Si tratta perlopiù di quei servizi pubblici che rientrano nei fini generali perseguiti dallo Stato (giustizia, ordine pubblico, difesa, opere pubbliche, assistenza e previdenza sociale) o che non potrebbero essere offerti da imprenditori privati, sia per la complessità della organizzazione occorrente per produrli sia per l'elevato prezzo di mercato ai quali potrebbero essere offerti.

Lo Stato finanzia la produzione dei beni e dei servizi pubblici riscuotendo i tributi (imposte, tasse e contributi) dalle famiglie, dalle imprese e dalle banche.

Lo Stato in ogni caso può anche svolgere attività commerciali, come gli imprenditori privati, offrendo beni e servizi in cambio di prezzi.




12.6.1 IL RESTO DEL MONDO

Abbiamo visto che il sistema economico statale è il sistema di riferimento degli studi economici. Nell'epoca contemporanea, però, i sistemi economici statali non sono chiusi ed isolati, ma stabiliscono relazioni con i soggetti economici di sistemi di altri stati, che vengono indicati nel loro insieme come resto del mondo.

Il commercio internazionale si realizza mediante lo scambio di beni, attraverso importazioni ed esportazioni, ma anche di capitali, utilizzati per gli investimenti.

Lo sviluppo delle attività economiche e dei commerci determina per gli operatori economici uno scambio sempre più intenso con gli operatori di altri paesi.

Gli scambi internazionali coinvolgono tutti i soggetti economici statali: famiglie, imprese, banche e Stato.



12.7.1. IL CIRCUITO REALE E IL CIRCUITO MONETARIO

L'attività economica svolta dai soggetti del sistema economico può essere rappresentata attraverso segmenti orientati, che collegano i vari soggetti, detti flussi.

I flussi sono detti reali se indicano il trasferimento di beni e di servizi, mentre sono detti monetari se indicano il trasferimento di denaro.

L'insieme dei flussi reali che intercorrono tra tutti i soggetti economici costituisce il circuito reale, mentre l'insieme dei flussi monetari che intercorrono tra tutti i soggetti economici costituisce il circuito monetario.

I flussi che costituiscono il circuito reale possono essere sinteticamente riassunti nel modo seguente:

Famiglie: Flusso di lavoro offerto principalmente alle banche, ma in una certa misura anche alla pubblica amministrazione ed alle banche.

Imprese: flusso di beni offerto principalmente alle famiglie, ma in una certa misura anche alla pubblica amministrazione ed alle banche.

Banche: flusso di servizi finanziari offerto principalmente alle imprese, ma in una certa misura anche alle famiglie ed allo Stato.

Stato: flusso di beni e servizi pubblici offerto alle famiglie, alle imprese ed alle banche.

Resto del mondo: flussi di beni e servizi offerti alle famiglie, alle imprese, alle banche e allo Stato.

I flussi che costituiscono il circuito monetario possono essere sinteticamente riassunti nel modo seguente:


Famiglie: prezzi verso le imprese, risparmio verso le banche, tributi verso lo Stato.

Imprese: salari e stipendi verso le famiglie, interessi verso le banche, tributi verso lo Stato.


Banche: interessi verso le famiglie, prestiti verso le banche, tributi verso lo Stato.

Stato: Stipendi e salari verso le famiglie, prezzi verso le imprese, interessi per il debito pubblico verso famiglia, imprese e banche.

Resto del Mondo: prezzi verso le imprese, salari e stipendi verso le famiglie, interessi verso le banche e lo Stato.



Circuito reale e circuito monetario



12.8.1. IL PRODOTTO NAZIONALE LORDO

L'insieme di tutti i beni e i servizi prodotti in un anno in un paese costituisce il Prodotto Nazionale lordo che può essere calcolato come somma dei valori aggiunti delle imprese.

il Prodotto nazionale è costituito dalla somma dei valori:

Di tutti i beni di consumo destinati alle famiglie = C (Consumi privati).

Di tutti i beni di produzione destinati alle imprese = I (Investimenti).

Di tutti i servizi erogati dalla pubblica amministrazione = G (Consumi ed investimenti pubblici).

Di tutte le esportazioni = X (Esportazioni)

Il valore dei beni importati (materie prime) è incorporato nei beni prodotti e concorre a formare il valore aggiunto delle imprese, ma poiché le importazioni sono costituite da beni non prodotti nel paese, esse non devono essere contabilizzate nel Prodotto nazionale, ma vanno sottratte da esso = M (importazioni).

Prodotto Nazionale lordo = $C + I + G + X - M$.

12.8.2. IL REDDITO NAZIONALE LORDO

Poiché il Prodotto Nazionale lordo viene distribuito tra i soggetti economici sotto la forma di salari, stipendi, interessi, rendite, profitti (una parte dei quali è incamerata dalla pubblica amministrazione sotto forma di tributi) possiamo dire che esso risulta uguale al Reddito Nazionale lordo.

Data la supposta identità tra Prodotto Nazionale lordo e Reddito Nazionale lordo possiamo scrivere:

Reddito Nazionale lordo = $C + I + G + X - M$

Una parte del Reddito Nazionale viene impiegata per l'acquisto di beni di consumo delle famiglie = C (Consumi privati).

Una parte del Reddito Nazionale viene impiegata dalle imprese per l'acquisto di beni di investimento delle imprese = I (Investimenti privati).

Una parte del Reddito Nazionale viene impiegata dalla pubblica amministrazione per finanziare i servizi, i consumi e gli investimenti pubblici = G (Consumi ed investimenti pubblici).

La parte restante ($X - M$) costituisce il saldo della bilancia commerciale del paese (Esportazioni - importazioni o viceversa).

APPROFONDIMENTO

“Migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli.

È la vocazione naturale che li spinge; non soltanto la sete di guadagno.

Il gusto, l'orgoglio di vedere la propria azienda prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia a clientele sempre più vaste, ampliare gli impianti, costituiscono una molla di progresso altrettanto potente che il guadagno.

Se così non fosse, non si spiegherebbe come ci siano imprenditori che nella propria azienda prodigano tutte le loro energie ed investono tutti i loro capitali per ritirare spesso utili di gran lunga più modesti di quelli che potrebbero sicuramente e comodamente ottenere con altri impieghi.”

(Luigi Einaudi)

IN SINTESI

- L'attività economica si svolge all'interno di sistemi organizzati a diversi livelli di ampiezza territoriale.
- Il sistema economico statale è costituito da un insieme di soggetti che, mediante l'Impiego di risorse scarse, entrano in rapporto fra di loro dando vita a processi economici, che si svolgono nell'ambito di istituzioni politiche e norme giuridiche comuni.
- I soggetti che danno vita al sistema economico statale sono le famiglie, le imprese, le banche, lo Stato e gli altri enti pubblici, i quali possono instaurare rapporti di tipo economico anche con soggetti extra statali che per comodità di studio vengono indicati con l'espressione generica resto del mondo.
- Da un punto di vista economico per famiglia si intende qualunque nucleo costituito anche da una sola persona o da coppie conviventi o anche da comunità come orfanotrofi e ospizi, oltre ai nuclei familiari costituiti da genitori e figli. Le attività economiche che caratterizzano la vita delle famiglie sono il consumo e il risparmio.
- L'impresa offre i beni ed i servizi che produce alle famiglie, dalle quali viene remunerata attraverso i prezzi.
- L'impresa riceve dalle famiglie il lavoro, occorrente per la produzione dei beni e servizi, che remunera sotto forma di stipendi e salari.
- La banca è un particolare tipo di impresa, normalmente privata, più raramente pubblica, che svolge una fondamentale funzione di intermediazione tra i soggetti economici.
- Per Stato considerato quale soggetto economico si intende la pubblica amministrazione, cioè il complesso degli uffici e degli organi pubblici che offrono beni e servizi pubblici alle famiglie, alle imprese ed alle banche.
- Lo Stato finanzia la produzione dei beni e dei servizi pubblici riscuotendo i tributi (imposte, tasse e contributi) dalle famiglie, dalle imprese e dalle banche.
- Gli scambi internazionali coinvolgono tutti i soggetti economici statali: famiglie, imprese, banche e Stato.
- L'attività economica svolta dai soggetti del sistema economico può essere rappresentata attraverso segmenti orientati, che collegano i vari soggetti, detti flussi.
- I flussi sono detti reali se indicano il trasferimento di beni e di servizi, mentre sono detti monetari se indicano il trasferimento di denaro.
- L'insieme di tutti i beni e i servizi prodotti in un anno in un paese costituisce il Prodotto Nazionale lordo che può essere calcolato come somma dei valori aggiunti delle imprese.
- Poiché il Prodotto Nazionale lordo viene distribuito tra i soggetti economici sotto la forma di salari, stipendi, interessi, rendite, profitti (una parte dei quali è incamerata dalla pubblica amministrazione sotto forma di tributi) possiamo dire che esso risulta uguale al Reddito Nazionale lordo.

Modulo 3

UNITÀ DIDATTICA 13 – La produzione

Obbiettivi

CONOSCENZE E ABILITÀ

- Conoscere il concetto di produzione.
- Conoscere e distinguere i settori della produzione.
- Conoscere e distinguere i fattori della produzione.
- Conoscere il concetto di costo di produzione.
- Distinguere i costi fissi da i costi variabili.
- Conoscere il concetto di costo marginale.

COMPETENZE

- Comprendere l'importanza dei settori della produzione nell'evoluzione storica dei sistemi produttivi.
- Comprendere il ruolo dell'imprenditore nell'organizzazione dei fattori della produzione.
- Acquisire ed interpretare criticamente gli argomenti dell'unità didattica, imparando a valutare l'attendibilità delle nozioni proposte, anche attraverso il confronto con altre fonti, utilizzando differenti supporti comunicativi (cartacei, informatici e multimediali).

13.1.1. LA PRODUZIONE

La produzione consiste nel l'insieme delle operazioni che occorrono per trasformare i beni economici in altri beni aumentandone l'utilità.

Lo scopo della produzione è quindi quello di accrescere l'utilità dei beni attraverso la loro trasformazione.

La produzione consente agli uomini di soddisfare meglio i propri bisogni.

Nel corso del tempo la società umana ha compiuto dei progressi straordinari nel campo della produzione passando dalle società primitive, che traevano i mezzi di sussistenza direttamente dalla natura, attraverso la raccolta dei prodotti della terra, la caccia e la pesca, alle moderne economie contemporanee informatiche e telematiche (TIC – Information and Communication Technology), caratterizzate da un elevatissimo tasso di complessità e specializzazione.

La produzione è frutto di un insieme di operazioni collegate tra loro e necessarie per trasformare le materie prime in prodotti finiti. Tutte queste operazioni costituiscono il ciclo produttivo,

Le attività di trasformazione possono essere di vario tipo:

Trasformazione materiale: Si tratta della trasformazione delle materie prime in prodotti finiti che si realizza con procedimenti fisico-chimici e l'applicazione del lavoro umano.

Produzione di servizi: i beni prodotti non sono necessariamente beni materiali, ma possono anche essere beni immateriali, come ad esempio i servizi offerti dai professionisti o dai commercianti che hanno lo scopo di arrecare utilità nel soddisfacimento di particolari bisogni.

Trasformazione nello spazio: il semplice trasferimento di un bene da un luogo all'altro ne può fare aumentare immensamente il suo grado di utilità, svolgendo una funzione produttiva. Il commercio ha appunto lo scopo di far affluire sui luoghi di consumo beni economici prodotti altrove.

Trasformazione nel tempo: Anche la possibilità di accumulare beni economici per offrirli al consumatore in un momento successivo, ne può far aumentare in misura notevole l'utilità e costituisce un'attività produttiva. Si pensi alle attività svolte dalle industrie alimentari e conserviere, ma anche all'attività delle banche di raccolta del risparmio per renderlo disponibile in epoche successive.



13.2.1. I SETTORI DELLA PRODUZIONE

L'attività di produzione viene tradizionalmente suddivisa in tre settori che a grandi linee sono rappresentativi del modo in cui il sistema economico si è sviluppato storicamente.

Il settore primario è quello dell'agricoltura.

Dagli albori della civiltà umana e fino all'epoca delle grandi scoperte geografiche (XV secolo) l'agricoltura ha rappresentato l'attività fondamentale di tutti i sistemi economici, per questa ragione storica il settore

agricolo viene indicato come primario e non certo per l'importanza che l'agricoltura riveste nelle economie contemporanee.

Il settore secondario è quello dell'industria.

Le attività industriali si sono ampiamente sviluppata a partire dal XVIII secolo con l'avvio della rivoluzione industriale, fino a diventare, nel XIX e XX secolo, il settore economico trainante delle economie sviluppate dei paesi occidentali. A partire dalla seconda metà del XX secolo (anni 50 negli USA, anni 80 in Italia) le attività industriali hanno cominciato a regredire, lasciando il passo al settore terziario come settore trainante dei sistemi economici maggiormente sviluppati.

Il settore terziario è quello dei servizi.

Con lo sviluppo dei servizi che fanno ampio uso delle moderne tecnologie informatiche e telematiche (attività di progettazione di software, elaborazione di progetti di automazione, e-commerce) e che hanno dato origine alla cosiddetta New Economy, a cavallo tra la fine del XX secolo e l'inizio del XXI secolo, si è cominciato a parlare di nascita di un quarto settore: il settore quaternario.




13.2.2. IL SETTORE PRIMARIO

Il settore primario è quello che comprende le attività che utilizzano le risorse presenti in natura senza impiegare processi di trasformazione particolarmente rilevanti.

Nel settore primario rientrano l'agricoltura, che è l'attività di coltivazione dei fondi agricoli, ma anche l'allevamento del bestiame, la silvicoltura, cioè la cura dei boschi, la caccia e la pesca.

Alcuni autori comprendono nel settore primario anche le attività estrattive che si compiono nelle miniere, cave e torbiere e lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi o di gas.



13.2.3. IL SETTORE SECONDARIO

Il Settore Secondario

Il settore secondario comprende tutte le attività economiche dirette alla trasformazione delle materie prime in beni di consumo (beni che soddisfano immediatamente i bisogni umani) o in beni d'investimento o strumentali che sono beni intermedi destinati a scopi produttivi (, utensili, macchinari).

Rientrano nel settore secondario le attività manifatturiere delle industrie tessili, alimentari, metallurgiche, meccaniche, chimiche, elettriche, elettroniche, aeree e aereospaziali, ma anche di produzione di mobili e di materiali per l'edilizia.

Rientrano nel settore secondario anche le attività artigianali, svolte cioè da piccoli imprenditori che non si limitano a coordinare i fattori della produzione, ma che esercitano personalmente l'attività produttiva. Appartengono a questa categoria le attività di sarti, barbieri e parrucchieri, falegnami, idraulici, elettricisti.



13.2.4. SETTORE TERZIARIO

Il settore terziario comprende tutte le attività dirette alla produzione di servizi. Esso rappresenta il più importante settore economico nelle moderne economie dell'occidente sviluppato e si suddivide in numerosi sotto settori:

Terziario tradizionale: vi rientrano i servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione (difesa, giustizia, istruzione, tutela delle opere d'arte, previdenza sociale) le attività nell'ambito delle telecomunicazioni, dei trasporti del turismo ed il commercio.

Terziario sociale: vi rientrano tutte le attività che offrono servizi assistenziali agli anziani, ai diversamente abili, alle persone non autosufficienti e tutte le attività di volontariato e protezione civile, oggi in grande espansione.

Terziario avanzato: vi rientrano tutte le attività di servizio che richiedono alta specializzazione ed elevata professionalità, come le attività dei liberi professionisti, degli studi tecnici, dei consulenti per l'organizzazione aziendale, finanziaria, legale, fiscale, e nei settori della ricerca, della progettazione e del marketing.

Quaternario: dal terziario avanzato ha preso forma e si è ormai distaccato un nuovo modernissimo settore, detto quaternario, costituito da tutte le imprese che offrono servizi facendo ricorso alle più moderne

tecnologie informatiche e telematiche (TIC – Information and Communication Technology) e che si occupano di progettazione di software, di elaborazione di progetti di automazione o che operano nell'ambito dell'e-commerce (commercio elettronico) e che danno vita alla c.d. new-economy.



13.3.1. FATTORI DELLA PRODUZIONE

Come si è visto la produzione è frutto di un insieme di operazioni collegate tra loro e necessarie per trasformare le materie prime in prodotti finiti. Tutte queste operazioni costituiscono il ciclo produttivo.

Il ciclo produttivo può essere più o meno complesso e avere durata variabile nel tempo, secondo il tipo di bene o servizio che si intende produrre, tuttavia ogni ciclo produttivo è costituito sempre dalla combinazione di quattro fattori che operano dall'interno, natura, lavoro, capitale e organizzazione imprenditoriale ed uno che opera dall'esterno, lo Stato:

Natura: Rientrano nel fattore natura la terra, intesa proprio come spazio fisico sul quale si realizza l'attività produttiva, tutti i suoi derivati (prodotti agricoli e materie prime) e tutte le energie naturali (sole, vento, mare, fiumi).

Lavoro: Per lavoro si intende qualsiasi attività umana, fisica o intellettuale, applicata a scopi produttivi.

Capitale: Sono beni capitale quei beni prodotti dall'uomo e destinati alla produzione di altri beni. il capitale può essere considerato sotto due profili, il capitale reale è costituito dai beni occorrenti per lo svolgimento dell'attività produttiva, il capitale monetario è costituito dalla somma di denaro di cui l'imprenditore dovrà disporre per l'acquisto dei beni occorrenti per la produzione.

Organizzazione imprenditoriale: È l'attività propria dell'imprenditore che organizza i fattori della produzione e decide in che misura impiegare le risorse naturali, il lavoro ed il capitale allo scopo di ottimizzare la produzione.

Stato: Lo Stato è un fattore indiretto della produzione, che attraverso la tutela dell'ordine pubblico, la realizzazione delle Infrastrutture e i servizi offerti alle imprese e alle famiglie rende possibile lo svolgimento delle attività produttive.



13.3.2. FATTORE NATURA

Il fattore natura è l'insieme della terra e delle risorse naturali preesistenti all'attività dell'uomo, di cui l'uomo può disporre senza che vi abbia concorso la sua opera.


Gli elementi che fanno parte del fattore natura, hanno tutti un carattere comune, il fatto di essere irriproducibili: si trovano in quantità fissa e non possono essere riprodotti.

Per indicare i beni disponibili in natura, gli economisti del passato utilizzavano il termine terra, dato che l'agricoltura era considerata l'attività economica trainante.

In seguito, con l'affermarsi del processo di industrializzazione, al termine terra è stato preferito il termine risorse naturali.

La terra è un fattore originario della produzione ed è costituita dall'ambiente fisico nel quale questa si svolge. I proprietari terrieri che mettono a disposizione delle imprese il fattore terra ricevono in cambio un reddito, che prende il nome di rendita.

Rientrano nel fattore natura anche i prodotti della terra (prodotti dell'agricoltura e legname), le materie prime (minerali e giacimenti petroliferi e di gas) e le energie naturali (sole, vento, acqua dei fiumi e del mare). A partire dalla rivoluzione industriale l'uomo ha cominciato a sfruttare in modo sempre più sfrenato ed insensato le risorse naturali generando problemi rilevantissimi di inquinamento e degrado del territorio che mettono a rischio le possibilità di sopravvivenza e sviluppo delle generazioni future. Negli ultimi decenni, sulla spinta delle organizzazioni ambientaliste, gli Stati hanno cominciato ad emanare norme giuridiche a tutela dell'ambiente, ma la strada da percorrere su questo terreno appare ancora lunga e irta di ostacoli.



13.3.3. FATTORE LAVORO

Come si è visto per lavoro si intende qualsiasi attività umana, fisica o intellettuale, applicata a scopi produttivi. In termini generali si può dire che ogni sforzo manuale o intellettuale che contribuisce alla produzione di un bene si può definire lavoro.

Il lavoro determina per chi lo presta una pena in termini di stanchezza fisica e stress psicologico, ma comporta, come corrispettivo, una retribuzione che può assumere la forma dello stipendio, del salario, dell'onorario o del compenso, a seconda del tipo di attività che si svolge. Per questo il lavoro è necessario e costituisce, come testimoniato dall'esperienza, la principale fonte di reddito delle persone.

Si considerano forze di lavoro tutte le persone in grado di lavorare e che lavorano o aspirano a farlo in cambio di una retribuzione: occupati, disoccupati, giovani in cerca di prima occupazione.

A seconda del tipo di energia impiegata nel lavoro si distingue il lavoro manuale, che richiede essenzialmente l'impiego di energia fisica, ed il lavoro intellettuale, che richiede soprattutto energia mentale.

A seconda della modalità di svolgimento del lavoro si distingue il lavoro subordinato, che viene svolto alle dipendenze di un datore di lavoro che corrisponde una retribuzione a prescindere dal risultato, dal lavoro autonomo svolto con organizzazione a proprio rischio e che prevede un compenso in cambio dell'opera professionale svolta.

La tutela del lavoro, intesa come affermazione dei diritti dei lavoratori e della loro dignità, costituisce una conquista di civiltà raggiunta nel corso del ventesimo secolo nei paesi occidentali, oggi sempre più messa in discussione dagli sviluppi della globalizzazione economica.



13.3.4. FATTORE CAPITALE

Come si è visto il capitale è costituito da quei beni prodotti dall'uomo e destinati alla produzione di altri beni. Si tratta di un fattore di produzione non originario, che ha caratterizzato lo sviluppo di quel sistema economico che va sotto il nome di capitalismo.

I beni capitale, che entrano nel processo produttivo, si contrappongono ai beni di consumo, che soddisfano i bisogni umani.

Sono beni capitale il denaro e gli altri beni già prodotti dall'uomo che entrano nel processo produttivo.

Il capitale si distingue in capitale circolante e capitale fisso.

Il capitale circolante è formato dai beni che partecipano una sola volta al processo produttivo. Esempio: materie prime, combustibili, lubrificanti.

Il capitale fisso è composto dai beni che partecipano più volte al processo produttivo. Esempio: capannoni, impianti, macchinari, automezzi.

I beni che fanno parte del capitale fisso non hanno una durata infinita: l'uso infatti, tende a logorarli, il progresso tecnologico li espone inoltre al fenomeno della obsolescenza, per questo periodicamente essi andranno sostituiti.

Per altro verso si distingue tra capitali reali e capitali finanziari.

I capitali reali sono formati da beni materiali, mentre i capitali finanziari sono costituiti da mezzi finanziari.

L'imprenditore può reperire i capitali reali necessari allo svolgimento della sua attività mediante l'acquisto o mediante la locazione (inclusa la locazione finanziaria detta leasing).

I capitali finanziari di cui dispone l'impresa possono essere:

capitali di proprietà apportati dall'imprenditore, nel caso di impresa individuale, o dai soci, in caso di società; utili prodotti dall'impresa e reinvestiti al suo interno. Si parla, in questi casi, di autofinanziamento;

capitali presi a prestito da terzi, come ad esempio i capitali presi a prestito dalle banche.

Il compenso spettante al capitale preso a prestito è detto interesse. Esso rappresenta il prezzo che l'imprenditore deve pagare per ottenere il capitale necessario allo svolgimento della propria attività di impresa.



13.3.5. FATTORE ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE

Per produrre i beni e i servizi i fattori della produzione natura, lavoro e capitale devono essere necessariamente utilizzati insieme, quindi esiste tra essi una relazione di interdipendenza. Infatti se mi manca la materia prima da trasformare o la macchina utensile per trasformarla o l'operaio per far funzionare la macchina, non potrò dar vita al processo produttivo che porterà alla nascita del bene finale di consumo.

Non è detto però che per produrre un certo bene occorre sempre la stessa quantità dei tre fattori.

Ad esempio è possibile ottenere lo stesso risultato attraverso un ciclo produttivo ad alta automazione controllato da pochi tecnici specializzati ovvero attraverso una catena di montaggio tradizionale che prevede l'impiego di numerosi operai.

Tra i fattori della produzione esiste quindi oltre alla interdipendenza, anche un rapporto di sostituibilità. Il compito di coordinare i fattori della produzione spetta all'imprenditore che, nelle moderne economie di mercato, è il soggetto giuridico artefice e protagonista delle attività economiche.

L'organizzazione imprenditoriale è quindi l'attività tipica attraverso la quale l'imprenditore sceglie il modo di combinare i fattori della produzione, ponendosi l'obiettivo di ottenere il massimo risultato con il minimo mezzo.

Per procurarsi i fattori della produzione l'imprenditore dovrà sopportare dei costi che non dovranno superare i ricavi ottenuti dalla vendita dei beni, altrimenti si realizzerà una perdita. Egli dovrà quindi decidere quanti lavoratori assumere, quali materie prime e macchinari acquistare, come finanziare l'attività dell'impresa.

È facile osservare che i costi sopportati dall'imprenditore per la produzione dei beni non sono altro che i prezzi pagati a coloro che forniscono i fattori della produzione, i quali hanno diritto a ricevere un compenso. Tali compensi, che costituiscono un reddito per coloro che li percepiscono, acquisteranno il nome di rendita per chi offre la terra, retribuzione per chi offre lavoro, ed interesse per chi offre il denaro occorrente per finanziare l'attività dell'impresa.



13.4.1. COSTI DI PRODUZIONE

I costi sono costituiti da tutti gli oneri finanziari ed economici che l'imprenditore sostiene per l'acquisto dei fattori della produzione necessari allo svolgimento della sua attività. La legge dell'equilibrio economico impone che i ricavi reintegrino i costi e remunerino i fattori produttivi impiegati.

L'imprenditore dovrà quindi valutare attentamente cosa produrre e quanto produrre per evitare di ottenere una perdita, che si realizza quando i costi di produzione sono superiori ai ricavi e per cercare di massimizzare l'utile, che si realizza quando i ricavi sono superiori ai costi. L'imprenditore deve quindi avere una idea chiara di quali sono i costi della produzione.

I costi sono di due tipi: costi fissi e costi variabili.

I costi fissi sono quelli che non variano al variare della quantità di beni prodotti (Es: prezzo di acquisto degli immobili, dei macchinari, degli arredi degli uffici ed in genere di tutti i beni durevoli, che non si esauriscono in un unico ciclo produttivo, spese di amministrazione, stipendi e salari, premi di assicurazione).

I costi variabili sono quelli che variano a seconda della quantità di beni prodotti, nel aumento prodotta, diminuiscono se la quantità prodotta diminuisce (es: prezzo di acquisto delle materie prime, l'energia elettrica, costi di trasporto).

Il costo totale della produzione sarà dato dalla somma dei costi variabili più la quota di ammortamento dei costi fissi.

Ct (costo totale) = Cv (costi variabili) + quota di ammortamento Cf (costi fissi)

Il rapporto tra il costo totale è il numero delle unità prodotte costituisce il costo medio.

Cum (Costo unitario medio) = Ct (Costo totale) : q (quantità prodotta)

Poiché il costo totale è costituito dalla somma dei costi fissi più i costi variabili possiamo anche scrivere:

$Cum = (Cf : q) + (Cv : q)$

All'inizio della produzione il costo medio è alto perché i costi fissi gravano su poche unità di prodotto. A mano a mano che la produzione aumenta, il costo medio diminuisce perché i costi fissi si ripartiscono per unità di prodotto presenti. Aumentando la produzione il costo medio raggiungerà il suo livello minimo, dopodiché aumentando anche di una sola unità la quantità di beni prodotti, il costo medio comincerà ad aumentare in conseguenza di aggravii di costo determinati dalla necessità di ampliare i locali della produzione o aumentare i macchinari, di incidere insomma sulla misura dei costi fissi. Questo fenomeno è detto delle economie di scala che si realizzano quando attraverso un unico ciclo produttivo è possibile produrre un numero rilevante di beni.

13.4.2. COSTO MARGINALE

Per l'imprenditore più che il costo unitario medio ha senso conoscere il costo marginale, che è il costo sopportato per la produzione dell'ultima unità di prodotto. Contabilmente il costo marginale è dato dalla differenza tra il costo totale di "n" unità prodotte e il costo totale di "n-1" unità.

In sintesi Il costo marginale è il costo extra che l'impresa sopporta per produrre una unità addizionale di prodotto (appunto l'ultima unità prodotta).

Finché il costo marginale di una nuova unità di prodotto non eguaglia il prezzo di vendita l'impresa ha convenienza ad aumentare la produzione, quando il costo marginale di una nuova unità di prodotto supererà il prezzo di vendita l'impresa non avrà più interesse ad aumentare la produzione. L'impresa spinge la produzione fino al punto in cui il costo marginale diventa uguale al prezzo di vendita.

13.4.3. CURVA DEI COSTI MEDI



La curva dei costi medi ha una caratteristica forma ad U perché per la legge della produttiva decrescente il costo medio tende prima a scendere, per effetto delle economie di scala e poi nuovamente a salire. Il punto in cui costo marginale, prezzo e costo medio si incontrano rappresenta il così detto punto di fuga: Se il prezzo di mercato del prodotto scendesse al di sotto di questo livello, l'impresa produrrebbe ad un costo unitario superiore al prezzo di vendita, cioè in perdita e dovrebbe quindi fuggire dal mercato.

APPROFONDIMENTO.

Papa Francesco denuncia con forza le conseguenze provocate dalla "globalizzazione senz'anima" che ha creato sacche di povertà, mancanza di lavoro e sfruttamento.

"Serve lavoro e servono condizioni adeguate di lavoro - dice il Papa parlando ai partecipanti alla due giorni in Vaticano sul contributo cristiano al futuro del Progetto Europeo -. Nel secolo scorso non sono mancati esempi eloquenti di imprenditori cristiani che hanno compreso come il successo delle loro iniziative dipendeva anzitutto dalla possibilità di offrire opportunità di impiego e condizioni degne di occupazione. Occorre ripartire dallo spirito di quelle iniziative, che sono anche il miglior antidoto agli scompensi provocati da una globalizzazione senz'anima, che, più attenta al profitto che alle persone, ha creato diffuse sacche di povertà, disoccupazione, sfruttamento e di malessere sociale".

Il Papa chiede un lavoro concreto per i giovani ma parla anche di quanti rifuggono da lavoro ritenuti faticosi o poco redditizi: "Sarebbe opportuno anche riscoprire la necessità di una concretezza del lavoro, soprattutto per i giovani. Oggi molti tendono a rifuggire lavori in settori un tempo cruciali, perché ritenuti faticosi e poco remunerativi, dimenticando quanto essi siano indispensabili per lo sviluppo umano. Che ne sarebbe di noi, senza l'impegno delle persone che con il lavoro contribuiscono al nostro nutrimento quotidiano? Che ne sarebbe di noi senza il lavoro paziente e ingegnoso di chi tesse i vestiti che indossiamo o costruisce le case che abitiamo? Molte professioni oggi ritenute di second'ordine sono fondamentali. Lo sono dal punto di vista sociale, ma soprattutto lo sono per la soddisfazione che i lavoratori ricevono dal poter essere utili per sé e per gli altri attraverso il loro impegno quotidiano".

- Bergoglio richiama alle loro responsabilità le istituzioni: "Spetta parimenti ai governi creare le condizioni economiche che favoriscano una sana imprenditoria e livelli adeguati di impiego. Alla politica compete specialmente riattivare un circolo virtuoso che, a partire da investimenti a favore della famiglia e dell'educazione, consenta lo sviluppo armonioso e pacifico dell'intera comunità civile".

(Dal discorso di Papa Francesco rivolto ai 350 partecipanti alla conferenza "Ripensare 'Europa. Un contributo cristiano al futuro progetto europeo". Roma – 28.10.2017)

IN SINTESI

- La produzione consiste nell'insieme delle operazioni che occorrono per trasformare i beni economici in altri beni aumentandone l'utilità. Lo scopo della produzione è quindi quello di accrescere l'utilità dei beni attraverso la loro trasformazione.
- L'attività di produzione viene tradizionalmente suddivisa in tre settori che a grandi linee sono rappresentativi del modo in cui il sistema economico si è sviluppato storicamente.
- Il settore primario è quello dell'agricoltura. Nel settore primario rientrano l'agricoltura, che è l'attività di coltivazione dei fondi agricoli, ma anche l'allevamento del bestiame, la silvicoltura, cioè la cura dei boschi, la caccia e la pesca.
- Il settore secondario è quello dell'industria. Il settore secondario comprende tutte le attività economiche dirette alla trasformazione delle materie prime in beni di consumo (beni che soddisfano immediatamente i bisogni umani) o in beni d'investimento o strumentali che sono beni intermedi destinati a scopi produttivi (utensili, macchinari).
- Il settore terziario è quello dei servizi. Il settore terziario comprende tutte le attività dirette alla produzione di servizi. Esso rappresenta il più importante settore economico nelle moderne economie dell'occidente sviluppato e si suddivide in numerosi sotto settori: Terziario tradizionale, Terziario sociale, Terziario avanzato, Quaternario.
- La produzione è frutto di un insieme di operazioni collegate tra loro e necessarie per trasformare le materie prime in prodotti finiti. Tutte queste operazioni costituiscono il ciclo produttivo.
- Natura: Rientrano nel fattore natura la terra, intesa proprio come spazio fisico sul quale si realizza l'attività produttiva, tutti i suoi derivati (prodotti agricoli e materie prime) e tutte le energie naturali (sole, vento, mare, fiumi).
- Lavoro: Per lavoro si intende qualsiasi attività umana, fisica o intellettuale, applicata a scopi produttivi.
- Capitale: Sono beni capitale quei beni prodotti dall'uomo e destinati alla produzione di altri beni. Il capitale può essere considerato sotto due profili, il capitale reale è costituito dai beni occorrenti per lo svolgimento dell'attività produttiva, il capitale monetario è costituito dalla somma di denaro di cui l'imprenditore dovrà disporre per l'acquisto dei beni occorrenti per la produzione.
- Organizzazione imprenditoriale: È l'attività propria dell'imprenditore che organizza i fattori della produzione e decide in che misura impiegare le risorse naturali, il lavoro ed il capitale allo scopo di ottimizzare la produzione.
- Stato: Lo Stato è un fattore indiretto della produzione, che attraverso la tutela dell'ordine pubblico, la realizzazione delle Infrastrutture e i servizi offerti alle imprese e alle famiglie rende possibile lo svolgimento delle attività produttive.
- I costi sono costituiti da tutti gli oneri finanziari ed economici che l'imprenditore sostiene per l'acquisto dei fattori della produzione necessari allo svolgimento della sua attività. La legge dell'equilibrio economico impone che i ricavi reintegrino i costi e remunerino i fattori produttivi impiegati.

Modulo 3

UNITÀ DIDATTICA 14 – L'impresa sotto il profilo giuridico

Obbiettivi

CONOSCENZE E ABILITÀ

- Conoscere la nozione di imprenditore e i suoi caratteri essenziali.
- Conoscere la classificazione dell'imprenditore.
- Distinguere l'imprenditore commerciale dall'imprenditore agricolo.
- Conoscere lo statuto dell'imprenditore commerciale.
- Distinguere il piccolo imprenditore dall'imprenditore agricolo.
- Distinguere l'imprenditore, l'impresa e l'azienda.
- Conoscere la disciplina dei segni distintivi dell'imprenditore.

COMPETENZE

- Riconoscere l'importanza delle libertà economiche e individuare le caratteristiche e gli strumenti giuridici che consentono all'imprenditore di svolgere un ruolo fondamentale nello svolgimento dell'attività economica della società civile.
- Riconoscere nella propria esperienza personale i rapporti giuridici nei quali si interagisce con un imprenditore.

14.1.1. DISCIPLINA DELL'IMPRENDITORE

Il nostro ordinamento giuridico individua nell'imprenditore il soggetto giuridico artefice e protagonista dell'intero sistema economico. Il libro V del codice civile, sotto il titolo "del Lavoro" è in gran parte dedicato alla disciplina dell'imprenditore, come soggetto giuridico individuale o collettivo, ma si può addirittura affermare che l'intero diritto commerciale sia costituito dalla disciplina di rapporti giuridici che fanno capo ad un imprenditore. La nozione ci è data dall'art. 2082 c.c. secondo il quale: "E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi". Tale nozione ci consente di individuare nella professionalità, nella organizzazione e nell'esercizio dell'attività economica gli elementi essenziali che caratterizzano ed individuano la figura stessa dell'imprenditore.



14.1.2. PROFESSIONALITÀ

Per lo svolgimento dell'attività di imprenditore il legislatore non richiede il possesso di alcuno specifico requisito in termini di conoscenze, abilità o competenze. L'espressione professionalità utilizzata nell'art. 2082 c.c. deve essere intesa semplicemente come sinonimo di abitudine. Non è imprenditore chi occasionalmente svolge un'attività economica. L'attività economica deve essere quindi svolta abitualmente. Abitudine non significa poi esclusività (l'imprenditore può svolgere infatti più di un'attività) né significa continuità nel tempo (è imprenditore anche chi svolge attività economiche che hanno carattere stagionale). Nel caso in cui si debba procedere ad un espianto di organi per un successivo trapianto la diagnosi di morte è costituita dal rilievo della cessazione di tutte le funzioni dell'encefalo; in questo caso l'assenza di attività elettrica corticale va rilevata attraverso una misurazione effettuata per almeno 30 minuti per 3 volte, usando la stessa striscia di carta.

Al riguardo è necessario qui sottolineare che la morte deve essere necessariamente una diagnosi e in nessun caso può essere un giudizio prognostico.

La materia è attualmente disciplinata dalla legge 578/93 del 29 dicembre 1993 e dal decreto del ministro della salute 11 aprile 2008.


14.1.3. ORGANIZZAZIONE

L'Economia Politica ci insegna che l'attività dell'imprenditore consiste nell'organizzazione dei fattori della produzione: capitale, terra e lavoro. Egli deve avere a sua disposizione un complesso di mezzi per esercitare l'impresa come ad esempio: denaro, locali commerciali, materie prime, macchinari, utensili; egli inoltre deve avvalersi della collaborazione di lavoratori dipendenti. Dal raffronto con l'art. 2083 c.c. che dispone che si considera "piccolo imprenditore" chi esercita l'attività economica avvalendosi "prevalentemente del lavoro proprio e dei propri familiari" si desume che l'imprenditore debba necessariamente organizzare l'attività economica con il lavoro dei propri dipendenti. Ciò pone delle particolari responsabilità e carico dell'imprenditore. Se è vero infatti che l'art. 2086 c.c. dispone che "L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori" è altresì vero che ai sensi dell'art. 2087 c.c. "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

14.1.4. ESERCIZIO DI UN'ATTIVITA' ECONOMICA

L'attività economica deve consistere nella produzione di beni, nello scambio di beni o nella produzione di servizi. Essa deve essere sempre rivolta al mercato, non è infatti considerato imprenditore chi produce per l'auto consumo. Il fine di lucro non è espressamente richiesto, come avviene invece per la costituzione delle società (art. 2247 c.c.), ma i costi della produzione devono almeno essere coperti dai ricavi. Ciò che infatti caratterizza in modo specialissimo la figura dell'imprenditore è l'assunzione per il rischio di impresa. L'imprenditore che accumula debiti fino a venire a trovarsi in una condizione di dissesto viene sanzionato con il fallimento. Infatti il dissesto dell'imprenditore non tempestivamente arginato può espandersi in tutto il suo mercato di riferimento, arrecando danni ingentissimi ai dipendenti, fornitori, collaboratori autonomi, alle banche e compagnie di assicurazione ed agli stessi clienti, provocando la crisi dell'intero sistema.

14.2.1. CLASSIFICAZIONE DELL'IMPRENDITORE



Il concetto di imprenditore disciplinato dall'art. 2082 c.c. comprende una ampia varietà di attività produttive organizzate che possono manifestarsi in concreto in una pluralità di modi.

È quindi opportuno procedere con una classificazione per meglio orientarsi tra le diverse attività possibili.

I criteri di distinzione possibili sono numerosi, i più importanti possono essere considerati quello quantitativo, secondo il quale distinguiamo l'imprenditore dal piccolo imprenditore, quello qualitativo secondo il quale distinguiamo l'imprenditore commerciale dall'imprenditore agricolo, quello personale secondo il quale distinguiamo l'imprenditore individuale dall'imprenditore collettivo (società) e quello della natura giuridica secondo il quale distinguiamo l'imprenditore privato dall'imprenditore pubblico.

Chiaramente i criteri proposti non esauriscono l'ampia gamma di tutti quelli possibili.


Ciò che è importante comprendere, però, è che nello studio del diritto le classificazioni si propongono non per il gusto di distinguere, ma si propongono soltanto quando a differenti specie corrispondono differenti discipline giuridiche.

Per esempio mentre lo studio dell'Economia Politica ci porta a distinguere una grande impresa, una media impresa ed una piccola impresa, in diritto parliamo esclusivamente del piccolo imprenditore e dell'imprenditore, per così dire, normale perché l'art. 2082 c.c. e l'art. 2083 c.c. ci consentono soltanto questa distinzione, non è infatti dato di individuare una norma che disciplini, ad esempio, un medio imprenditore.

Allo stesso modo industriali, commercianti, banchieri, assicuratori, trasportatori, spedizionieri, agenti di commercio, mediatori, albergatori, ristoratori, che svolgono attività profondamente diverse l'una dall'altra, non vengono distinti dalla norma, che anzi li accomuna sotto l'unica specie di imprenditore commerciale, secondo le disposizioni dell'art. 2195 così come coltivatori diretti ed allevatori, che pure svolgono attività profondamente diverse vengono accomunati sotto l'unica specie dell'imprenditore agricolo, secondo le disposizioni dell'art. 2135 c.c.

Ma la distinzione tra piccolo imprenditore ed imprenditore per un verso e quella tra imprenditore commerciale ed imprenditore agricolo per altro verso viene operata dal legislatore non, come si è detto, per il gusto di distinguere, ma per assoggettare le diverse categorie a differenti discipline.


La differente disciplina consiste poi nel fatto che il piccolo imprenditore e l'imprenditore agricolo non sono assoggettati allo "Statuto dell'imprenditore commerciale".



14.3.1. STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Come si è detto per diventare imprenditore non è richiesto il possesso di alcun requisito particolare in termini di conoscenze, abilità o competenze, ma è invece necessario possedere la capacità di agire, essendo

connaturato all'esercizio dell'impresa lo svolgimento di attività negoziali. Il minore, l'interdetto sia giudiziale che legale e l'inabilitato non possono quindi iniziare un'attività di impresa. Essi però, previo parere del giudice tutelare, possono essere autorizzati dal Tribunale a continuarla, qualora la ricevano in eredità o in donazione, i minori e gli interdetti attraverso i propri rappresentanti, genitori o tutori, e gli inabilitati con l'assistenza del proprio curatore. I minori emancipati possono essere autorizzati dal Tribunale non solo a continuare un'impresa, ricevuta in eredità o in donazione, ma anche ad iniziarla.



14.3.2. OBBLIGO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore commerciale ha l'obbligo di iscriversi nella sezione ordinaria del Pubblico Registro delle imprese, tenuto dalle Camere di Commercio, Industria e Artigianato istituite in ciascuna provincia. Nel registro vanno indicati il cognome, il nome, la data di nascita, la cittadinanza dell'imprenditore, la ditta, l'oggetto dell'impresa, la sede, il cognome ed il nome degli eventuali rappresentanti dell'imprenditore. Per l'imprenditore individuale l'iscrizione svolge la funzione di "pubblicità dichiarativa" creando la presunzione di conoscenza a carico dei terzi dei fatti iscritti nel registro e rendendo non opponibili ai terzi i fatti non iscritti. Per le società di capitali l'iscrizione ha invece funzione costitutiva essendo indispensabile per l'acquisto della personalità giuridica. Esistono inoltre tre sezioni speciali del Pubblico Registro, ove si iscrivono tra l'altro gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori, gli artigiani e le società semplici. L'iscrizione in queste sezioni non ha funzione dichiarativa, ma di semplice pubblicità notizia.

14.3.3. OBBLIGO DI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Le scritture contabili che l'imprenditore commerciale è obbligato a tenere sono il libro giornale ed il libro degli inventari. Nel libro giornale quotidianamente e cronologicamente l'imprenditore deve annotare tutte le operazioni attive e passive inerenti la vita dell'impresa. Il libro degli inventari, che si compila invece solamente all'inizio dell'attività e, successivamente, una volta l'anno, indica le attività e le passività relative all'esercizio dell'impresa e quelle personali dell'imprenditore estranee all'impresa e si deve chiudere con il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite. A fini civilistici l'imprenditore ha l'obbligo di tenere tutte le

altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa.


Altre scritture contabili sono richieste a fini fiscali (Es. registro IVA).

Per la gestione del rapporto con i collaboratori dipendenti l'imprenditore commerciale deve inoltre tenere il libro unico del lavoro ed il libro degli infortuni.

14.3.4. ASSOGGETTAMENTO AL FALLIMENTO IN CASO DI INSOLVENZA

L'imprenditore che venga a trovarsi in stato di insolvenza è assoggettato al fallimento o ad una delle altre procedure concorsuali previste dalla legge. In relazione al principio dell'assunzione del rischio il fallimento va considerato come una naturale conseguenza della situazione di dissesto in cui venisse a trovarsi l'impresa.

Oltre al fallimento il nostro ordinamento prevede: il "concordato Preventivo", procedura che su richiesta dello stesso imprenditore insolvente consente di evitare gli effetti gravosi del fallimento; La liquidazione coatta amministrativa per le banche, le imprese di assicurazione, i consorzi di cooperative, gli istituti delle case popolari; L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, per il risanamento di imprese con più di duecento dipendenti in dissesto, al fine di salvaguardare i posti di lavoro e non disperdere gli ingenti capitali investiti.



14.4.1. DISTINZIONE TRA IMPRENDITORE, IMPRESA E AZIENDA

Nel linguaggio comune i termini imprenditore, impresa e azienda vengono usati come se fossero dei sinonimi, cioè parole con lo stesso significato.

Da un punto di vista giuridico essi hanno invece un significato diverso, pur riferendosi a differenti aspetti di un medesimo fenomeno:

- **IMPRENDITORE:** Secondo le disposizioni dell'art. 2082 del codice civile l'imprenditore è il soggetto che "esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi".
- **AZIENDA:** Secondo le disposizioni dell'art. 2555 c.c. l'azienda "è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa".
- **IMPRESA:** Non esiste una definizione normativa di impresa, ma dalla interpretazione sistematica e comparata degli artt. 2082 e 2555 c.c. si desume inequivocabilmente che l'impresa è "l'attività svolta dall'imprenditore".

La distinzione consiste quindi nel fatto che:

- **L'imprenditore è un soggetto.**
- **L'azienda è un complesso di beni.**
- **L'impresa è un'attività.**



14.5.1. SEGNI DISTINTIVI DELL'IMPRENDITORE

Tra i beni immateriali che costituiscono l'azienda assumono particolare importanza i segni distintivi dell'imprenditore che sono la ditta, l'insegna ed il marchio:

DITTA La ditta è il nome sotto il quale l'imprenditore esercita la propria attività ed è quindi il segno distintivo che individua l'impresa (artt. 2563 - 2567).

La ditta comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, (Es. Ditta Mario Rossi).

Il segno distintivo delle società di persone è la **ragione sociale**. La ragione sociale è costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale (Es. Mario Rossi & C. s.n.c.).

Il segno distintivo delle società di capitali è la **denominazione sociale**. La denominazione sociale può essere formata in qualunque modo, ma deve contenere l'indicazione del rapporto sociale (R; & R. S.p.a.).

INSEGNA L'insegna è il segno distintivo che individua i locali in cui si svolge l'attività economica (art. 2568 c.c.).

MARCHIO Il marchio è il segno distintivo che individua i prodotti dell'imprenditore (artt. 2569 - 2574).

I segni distintivi dell'imprenditore devono possedere i caratteri della novità, della verità, della originalità e della liceità.

Novità – L'imprenditore non può adottare segni distintivi già in uso da altri.

Verità – I segni distintivi non devono ingannare il pubblico e devono quindi consentire la esatta individuazione dell'imprenditore che li utilizza.

Originalità – I segni distintivi devono consentire di distinguere l'impresa cui ineriscono dalle altre, non risponderebbe quindi a tale requisito l'impiego di espressioni troppo generiche (Es.: la generica espressione "ristorante" non consente di individuare chi è il ristoratore).

Liceità – I segni distintivi non devono essere contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.





APPROFONDIMENTO

L'impresa è una grande istituzione per la produzione e la distribuzione della ricchezza e un luogo fondamentale per la costruzione del bene comune.

Questa definizione viene mirabilmente espressa da Papa Francesco nel capitolo quarto dell'Esortazione apostolica sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale, *Evangelii gaudium*. "La vocazione di un imprenditore è un nobile lavoro, sempre che si lasci interrogare da un significato più ampio della vita; questo gli permette di servire veramente il bene comune, con il suo sforzo di moltiplicare e rendere più accessibili per tutti i beni di questo mondo" (203). Papa Francesco ha citato questo punto della *Evangelii gaudium* in occasione della memorabile Udienza Speciale concessa all'UCID il 31 ottobre 2015.

Sono quattro gli elementi che vanno sottolineati di questo passaggio: il ruolo centrale della vocazione (trascendenza e significato teologico) dell'imprenditore; la moltiplicazione dei beni di questo mondo; l'accessibilità dei beni per tutti; il bene comune. Si ribadiscono: la centralità dell'uomo nei processi di sviluppo (visione antropologica); la creazione della ricchezza; la distribuzione secondo principi di equità e di giustizia; della costruzione del bene comune.

Questa visione sociale di Papa Francesco supera alcune critiche mosse al Santo Padre di occuparsi solo della distribuzione della ricchezza e non anche della sua produzione per la costruzione del bene comune. Essa risulta intimamente legata all'insegnamento del Vangelo con la parabola dei talenti sulla moltiplicazione delle risorse ricevute (produttività) e con la parabola dei lavoratori della vigna che ricevono tutti un salario di un denaro per una vita dignitosa. Riceviamo in questo modo anche l'importante insegnamento che il primo fondamento della Dottrina Sociale della Chiesa lo troviamo nel Vangelo e poi nei Padri della Chiesa, prima ancora delle Encicliche sociali.

(Unione cristiana imprenditori dirigenti, settembre 2016)

IN SINTESI

- Il nostro ordinamento giuridico individua nell'imprenditore il soggetto giuridico artefice e protagonista dell'intero sistema economico.
- La nozione è fornita dall'art. 2082 c.c. secondo il quale: "E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi".
- Gli elementi essenziali che caratterizzano ed individuano la figura dell'imprenditore sono la professionalità, l'organizzazione e l'esercizio dell'attività economica.
- L'espressione professionalità utilizzata nell'art. 2082 c.c. deve essere intesa semplicemente come sinonimo di abitudine. Non è imprenditore chi occasionalmente svolge un'attività economica. L'attività economica deve essere quindi svolta abitualmente
- L'Economia Politica ci insegna che l'attività dell'imprenditore consiste nell'organizzazione dei fattori della produzione: capitale, terra e lavoro. Egli deve avere a sua disposizione un complesso di mezzi per esercitare l'impresa come ad esempio: denaro, locali commerciali, materie prime, macchinari, utensili; egli inoltre deve avvalersi della collaborazione di lavoratori dipendenti.
- L'attività economica deve consistere nella produzione di beni, nello scambio di beni o nella produzione di servizi. Essa deve essere sempre rivolta al mercato, non è infatti considerato imprenditore chi produce per l'auto consumo. Il fine di lucro non è espressamente richiesto, come avviene invece per la costituzione delle società (art. 2247 c.c.), ma i costi della produzione devono almeno essere coperti dai ricavi.
- CLASSIFICAZIONE – L'imprenditore può essere classificato secondo numerosi criteri: secondo quello quantitativo distinguiamo l'imprenditore dal piccolo imprenditore, secondo quello qualitativo distinguiamo l'imprenditore commerciale dall'imprenditore agricolo, secondo quello personale distinguiamo l'imprenditore individuale dall'imprenditore collettivo (società) e secondo quello della natura giuridica distinguiamo l'imprenditore privato dall'imprenditore pubblico.
- L'imprenditore deve possedere la capacità di agire. Il minore, l'interdetto sia giudiziale che legale e l'inabilitato non possono quindi iniziare un'attività di impresa. Essi però, possono essere autorizzati dal Tribunale a continuarla, qualora la ricevano in eredità o in donazione, I minori emancipati possono essere autorizzati dal Tribunale non solo a continuare un'impresa, ricevuta in eredità o in donazione, ma anche ad iniziarla.
- STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE – L'imprenditore commerciale ha l'obbligo di iscrizione nel pubblico registro delle imprese, ha l'obbligo di tenere le scritture contabili, è assoggettato al fallimento in caso di insolvenza.
- Non esiste una definizione normativa di impresa, ma dalla interpretazione sistematica e comparata degli artt. 2082 e 2555 c.c. si desume inequivocabilmente che l'impresa "è l'attività svolta dall'imprenditore".
- Secondo la definizione contenuta nell'art. 2555 c.c. l'azienda è "... il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa".
- La ditta è il nome sotto il quale l'imprenditore esercita la propria attività ed è quindi il segno distintivo che individua l'impresa (artt. 2563-2567).
- L'insegna è il segno distintivo che individua i locali in cui si svolge l'attività economica (art. 2568 c.c.).
- Il marchio è il segno distintivo che individua i prodotti dell'imprenditore (artt. 2569-2574).
- I segni distintivi dell'imprenditore devono possedere i caratteri della novità, della verità, della originalità e della liceità.
- Il segno distintivo delle società di persone è la ragione sociale. La ragione sociale è costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale (Es. Mario Rossi & C. s.n.c.).
- Il segno distintivo delle società di capitali è la denominazione sociale. La denominazione sociale può essere formata in qualunque modo, ma deve contenere l'indicazione del rapporto sociale (R. & R. S.p.A.).

UNITÀ DIDATTICA 15 – Il mercato

Obbiettivi

CONOSCENZE E ABILITÀ

- Conoscere il significato dei termini mercato, domanda, offerta, prezzo.
- Conoscere la legge della domanda e la legge dell'offerta.
- Conoscere il concetto di equilibrio del mercato.
- Distinguere le diverse forme di mercato secondo la tipologia di beni scambiati, secondo l'ampiezza dell'area geografica e secondo il quantitativo di merce trattata.
- Distinguere i mercati di concorrenza perfetta, monopolio, oligopolio e concorrenza monopolistica.

COMPETENZE

- Comprendere il ruolo del mercato nella distribuzione della ricchezza.
- Acquisire ed interpretare criticamente gli argomenti dell'unità didattica, imparando a valutare l'attendibilità delle nozioni proposte, anche attraverso il confronto con altre fonti, utilizzando differenti supporti comunicativi (cartacei, informatici e multimediali).

15.1.1. LA DIVISIONE DEL LAVORO E IL MERCATO

Le economie dei tempi antichi si fondavano sul principio dell'**autoconsumo**: ogni famiglia, gruppo o clan consumava soltanto quello che era capace di produrre, e gli scambi erano molto rari e riguardavano esclusivamente beni che in certe aree geografiche erano particolarmente difficili da reperire (sale, metalli preziosi).

Le economie moderne, invece, si fondano sul principio della **divisione del lavoro**: ciascun soggetto si specializza nella produzione di un bene o di un servizio che poi scambia per procurarsi i beni necessari alla soddisfazione dei propri bisogni. Il principio della divisione del lavoro è particolarmente vantaggioso perché consente di aumentare la quantità di beni prodotti e di migliorarne la qualità.

Lo **scambio** è il mezzo con cui ciascuno si procura i beni di cui ha bisogno. Consiste nella libera e reciproca cessione di beni o servizi fra due o più soggetti.

Lo scambio si realizza sul mercato.

Per **mercato** si intende non tanto il luogo fisico dove avvengono gli scambi, quanto piuttosto l'insieme delle operazioni che consentono l'incontro tra i venditori e i compratori per realizzare lo scambio.

La funzione del mercato è quindi quella di permettere lo scambio di beni servizi e fattori della produzione.

Le più antiche forme di scambio avvenivano attraverso il **baratto** che consisteva nello scambio di un bene nei confronti di un altro bene. Il sistema del baratto consente scambi molto limitati, tipici di un'economia primitiva, sia per il problema posto dalla sproporzione del valore delle diverse merci sia per la difficoltà di mettere in relazione soggetti che avessero esigenze esattamente opposte nello scambio dei reciproci beni.

I problemi posti dal baratto sono stati superati dall'introduzione della **moneta**.

La moneta consente di esprimere attraverso un **prezzo** il valore di scambio delle singole merci. Nelle attuali compravendite la moneta assolve, quindi, la funzione di **mezzo di pagamento** e di **unità di valore degli scambi**. Nel corso del tempo essa ha poi acquistato l'altra fondamentale funzione di **riserva di valore**.



15.2.1. CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI

In base all'osservazione della realtà economica è possibile determinare alcuni criteri per distinguere e classificare i vari mercati.

A seconda dei beni e servizi scambiati si distinguono:

Mercato delle merci: è quello in cui vengono scambiati sia i beni di consumo sia i beni di investimento.

Mercato del lavoro: è quello in cui si incontrano la domanda di lavoro di chi deve produrre beni e servizi (imprese, enti pubblici) e l'offerta da parte di chi è in cerca di reddito per le famiglie (lavoratori).

Mercato monetario e finanziario; oggetto delle contrattazioni è il risparmio, che genera l'interesse.

Mercato locale: è limitato a una regione o a una piccola area geografica, riguarda lo scambio di merci particolari, soprattutto prodotti agricoli.


Mercato nazionale: è di gran lunga il più importante per il volume delle contrattazioni esso si riferisce al territorio di uno stato:

Mercato internazionale: riguarda le contrattazioni per l'acquisto di fondamentali materie prime o fonti di energia (Petrolio, gas, oro, argento, pietre preziose).

Mercato al minuto o al dettaglio: la merce viene venduta ai consumatori finali.

Mercato all'ingrosso: la merce viene trasferita in grosse quantità dai produttori ai grossisti e dai grossisti ai venditori al dettaglio.

CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI



15.3.1. LA LEGGE DELLA DOMANDA

Per **domanda** di un bene si intende la quantità di esso che un soggetto è disposto ad acquistare ad un determinato prezzo in un dato momento.

La somma delle **domande individuali** costituisce la **domanda collettiva** o di mercato di un determinato bene. L'osservazione del comportamento dei consumatori ha consentito di enunciare la **legge della domanda** secondo la quale la domanda di un bene aumenta se il prezzo diminuisce e diminuisce se il prezzo aumenta. Tale legge è spiegata dal fatto che chi acquista compie un calcolo di convenienza: se il prezzo di un bene diminuisce può permettersi di acquistarne un quantitativo maggiore per soddisfare i propri bisogni, se il prezzo del bene invece aumenta, a parità di reddito, è costretto ad acquistarne un quantitativo minore.

La domanda di un bene può essere condizionata anche dall'andamento dei prezzi dei **beni succedanei** e **complementari** (Si indica ad esempio che l'aumento del prezzo del caffè può far aumentare la domanda di tè, mentre l'aumento del prezzo della benzina può far diminuire la domanda di acquisto di automobili) si può dire quindi che la domanda di un bene è funzione diretta del prezzo del bene succedaneo mentre è funzione inversa del prezzo del bene complementare.

Chiaramente la domanda di un bene è influenzata anche dal **reddito** del consumatore. In linea generale si può affermare che la quantità domandata è funzione crescente del reddito del soggetto, perché all'aumento del reddito il soggetto avrà la possibilità di acquistare un quantitativo maggiore dei beni considerati, va detto però che all'aumento del reddito il consumatore abbandona gradualmente il consumo di beni ordinari ed aumenta il consumo dei beni di lusso. Con l'aumento del reddito aumenta anche la propensione al risparmio del soggetto, per cui l'aumento della domanda sarà meno che proporzionale rispetto all'aumento del reddito.



La misurazione della variazione nella domanda al variare del prezzo consente di conoscere e prevedere le reazioni dei consumatori. È bene precisare che ciò che interessa considerare non è tanto la variazione assoluta dei prezzi quanto la variazione percentuale.


il comportamento del consumatore non è uniforme al variare di qualsiasi tipologia di prezzo.

se aumenta il prezzo di beni di consumo destinati al soddisfacimento di bisogni primari la domanda varierà poco, si parla in questo caso di **beni a domanda rigida** per i quali la domanda varia in misura meno che proporzionale alla variazione del prezzo.


Se invece aumenta il prezzo di un bene di lusso o secondario, la domanda varierà in misura molto significativa. parliamo in questo caso di **beni a domanda elastica** per i quali la domanda varia in misura più che proporzionale al variare del prezzo.

L'elasticità della domanda si calcola attraverso un coefficiente ricavato dal rapporto tra la variazione percentuale della domanda e la variazione percentuale del prezzo.

$$E = \text{variazione \% della domanda} : \text{variazione \% del prezzo}$$



Ponendo sull'asse delle ascisse i valori delle quantità domandate e sull'asse delle ordinate i valori del prezzo, si osserva che a prezzi più elevati corrispondono inferiori quantità di bene domandato



Nel caso di beni a domanda rigida si osserva che alle variazioni del prezzo corrisponde una minima variazione delle quantità domandate. Come si vede dal grafico, la curva della domanda rigida diviene quasi una perpendicolare dell'asse O X

15.4.1. LA LEGGE DELL'OFFERTA

Per **offerta** di un bene si intende la quantità di esso che i produttori, cioè gli imprenditori, sono disposti a vendere ad un determinato prezzo e in un determinato momento.

Abbiamo visto che per l'imprenditore il **volume** ottimale di produzione si realizza quando si eguagliano il **costo marginale**, cioè il costo dell'ultima unità di bene prodotta, e il **prezzo** di vendita.

Come sappiamo il costo marginale tende ad aumentare all'aumento della produzione. Conseguenza che all'aumento del prezzo l'imprenditore avrà interesse ad aumentare la produzione mentre al diminuire del prezzo l'imprenditore sarà costretto a diminuire la produzione.

Quindi possiamo riassumere la **legge della offerta** nel modo seguente: l'offerta cresce al crescere del prezzo di mercato e diminuisce al diminuire del prezzo di mercato; essa è funzione diretta del prezzo.

Normalmente uno stesso bene è prodotto da più imprenditori, quindi l'**offerta complessiva** o di mercato sarà data dalla **somma** delle **offerte individuali** dei singoli imprenditori.

All'aumento del prezzo di mercato può accadere che gli imprenditori già presenti sul mercato aumentano la produzione o che nuovi imprenditori entrino nel mercato.

L'offerta di un bene però non dipende solo dalle variazioni del prezzo, ma anche dalle variazioni dei **costi di produzione** (per esempio una **innovazione tecnologica** che permette di ridurre i costi di produzione consente all'imprenditore di aumentare il volume della produzione).



Prende il nome di elasticità dell'offerta il rapporto tra la variazione percentuale della quantità offerta e la variazione percentuale del prezzo. vadano le stesse considerazioni svolte a proposito della elasticità della domanda.

La variazione percentuale e anche funzione della tipologia del bene offerto. la maggior parte dei beni prodotti infatti presenta una certa elasticità, che consente ad un modesto innalzamento del prezzo di aumentare sensibilmente la produzione, ma esistono anche beni a offerta rigida:

Beni offerta limitata, che sono quelli presenti in natura in modeste quantità, con le pietre e i metalli preziosi. Beni deperibili, come i generi alimentari, soggetti a un rapido deterioramento, che L'imprenditore è costretto a vendere nel breve periodo, senza poterli conservare in magazzino per collocarli sul mercato ad un aumento del loro prezzo.

Il coefficiente di elasticità può essere calcolato mediante la formula:

$$E_o = \text{variazione \% dell'offerta} : \text{variazione \% del prezzo}$$



La curva dell'offerta ha un andamento crescente.

Ponendo sull'asse delle ascisse i valori delle quantità offerte e sull'asse delle ordinate i valori del prezzo, si osserva che a prezzi più elevati corrispondono maggiori quantità di bene offerto.

15.5.1. IL PREZZO E L'EQUILIBRIO DEL MERCATO

Il mercato è regolato dalla legge della domanda e dalla legge dell'offerta

Si ha equilibrio del mercato quando le quantità offerte e quelle domandate di un determinato bene risultano uguali.

Consegue che il prezzo di equilibrio è quello al quale domanda e offerta si eguagliano.

Se il prezzo dovesse essere superiore al suo livello di equilibrio, si determinerebbe uno squilibrio tra la quantità offerta e quella domandata, cioè l'offerta sarebbe superiore alla domanda, con la conseguenza che parte della merce rimarrebbe invenduta.

Se si verificano queste condizioni, le imprese dovranno abbassare il prezzo dei prodotti per poterli vendere tutti.

Al contrario se il prezzo risulta inferiore al suo livello di equilibrio la domanda risulterebbe superiore all'offerta. Conseguentemente la concorrenza tra gli acquirenti, che saranno disposti a pagare un maggior prezzo pur di procurarsi il bene desiderato, spingerà in alto il prezzo fino a riportarlo al suo livello di equilibrio

Il mercato quindi funzionerà attraverso una serie di contrattazione tra compratori e venditori, attraverso le quali si cerca di giungere ad un equilibrio.

L'equilibrio è una posizione tendenziale del mercato, che si modifica continuamente in funzione del cambiamento dei fattori che possono determinare lo scambio (guerre, calamità naturali, relazioni internazionali, innovazioni tecnologiche, mode, stagioni).

Nella realtà le variazioni della domanda, dell'offerta e del prezzo non avvengono in modo istantaneo.


Nel periodo brevissimo le possibilità di scelta del produttore sono nulle che non potrà modificare l'organizzazione dei fattori della produzione, di conseguenza la offerta di beni rimarrà fissa.

Nel periodo breve sarà possibile riorganizzare la produzione nell'ambito degli impianti esistenti, variando alcuni fattori della produzione, di conseguenza la offerta di beni potrà essere. aumenta.

Nel periodo lungo potranno essere creati nuovi impianti e nuove imprese potranno entrare nel mercato, di conseguenza l'offerta sarà crescente e molto elastica.

Di conseguenza in periodi brevi il prezzo verrà determinato dalla intensità della domanda, mentre in periodi lunghi sul prezzo inciderà maggiormente il costo di produzione.

Il mercato si dice in equilibrio quando, al prezzo corrente, la quantità domandata e la quantità offerta risultano uguali.



Y1: curva dell'offerta

Y2: curva della domanda

Il prezzo che corrisponde al punto d'incontro delle due curve di domanda e di offerta è detto prezzo di equilibrio in quanto solo a questo prezzo i consumatori sono in grado di acquistare la stessa quantità di merce che i produttori sono disposti a vendere

15.6.1. FORME DI MERCATO

La concreta possibilità di acquistare beni e servizi dipende sia dal numero di imprenditori che producono determinati beni, sia dalla tipologia dei beni stessi. Esistono quindi differenti forme di mercato in cui le relazioni tra domanda e offerta si svolgono in modo diverso, influenzando in tal modo la formazione del prezzo.

le forme di mercato che tradizionalmente sono state maggiormente studiate sono:

Mercato di concorrenza perfetta

Monopolio

Oligopolio

Mercato di concorrenza monopolistica.



15.6.2. IL MERCATO DI CONCORRENZA PERFETTA

Il mercato di concorrenza perfetta è caratterizzato dalla presenza di **numerosi piccoli acquirenti** e venditori, dalla **omogeneità delle merci** offerte, dalla **possibilità** per i produttori **di entrare e uscire liberamente dal mercato** e **dall'assenza di vincoli** posti ai produttori di qualsiasi genere.

È la forma di mercato, tradizionalmente studiata dall'economia classica, a partire da Adam Smith, che si basa sul principio, alla base della dottrina liberista, di lasciare il meccanismo economico al suo funzionamento spontaneo, assegnando allo Stato semplicemente il compito di tutelare le condizioni di concorrenza, lasciando poi la gestione del sistema economico ' all'iniziativa privata.

In una situazione di mercato di concorrenza perfetta il **prezzo** è unico, l'offerta di ciascuna impresa è irrilevante ai fini della formazione del prezzo di mercato che è funzione dell'offerta totale.

Si verifica la cosiddetta **legge di indifferenza del prezzo** che afferma che "Nello stesso mercato lo stesso bene ha lo stesso prezzo".

Il mercato di concorrenza perfetta è un **modello teorico** difficilmente riproducibile nella realtà.

Le critiche più severe alle quali è stato sottoposto è che esso produce distorsioni e ingiustizie nella distribuzione della ricchezza, infatti esso soddisfa i consumatori in base al loro reddito ma non in base ai loro

bisogni. Per attenuare le diseguaglianze sociali è quindi necessario un intervento dello Stato che attui politiche redistributive.

È stato pure sostenuto autorevolmente (Keynes), che l'equilibrio tra domanda e offerta può realizzarsi anche ad un livello di sotto occupazione dei fattori della produzione, a partire dal fattore lavoro.



15.6.3. IL MONOPOLIO

Il **monopolio** è la forma di mercato nella quale **un'unica grande impresa** offre le proprie merci a numerosi acquirenti, senza che altri produttori possano entrare nel mercato.

Il produttore monopolista tende ad organizzare la produzione in modo da rendere massima il profitto.

Essendo l'unico produttore del mercato, il monopolista è libero di scegliere tra due possibilità:

- fissare il prezzo di vendita**, e lasciare che la quantità di merce acquistata sia determinata dalla domanda dei consumatori;
- fissare la quantità di merce da mettere in vendita**, e lasciare che il prezzo sia determinato dal mercato.

Ciascuna delle due scelte esclude l'altra in quanto l'andamento del mercato è determinato non solo dalle scelte del produttore, ma anche dalla capacità di acquisto del consumatore, schematizzata dalla curva della domanda.

Il monopolista è libero di determinare il prezzo, ma ad ogni aumento del prezzo conseguirà una caduta della domanda e ciò non consentirà al monopolista di conseguire il massimo **profitto**, allo stesso modo l'aumento dell'offerta dei beni determinerà una caduta del prezzo ed anche ciò non consentirà al monopolista di conseguire il massimo profitto.

Per questo al produttore monopolista conviene stabilire il prezzo di vendita nel punto in cui **costo marginale** e **ricavo marginale** si eguagliano.

Anche il monopolio è un modello teorico difficilmente riproducibile nella realtà.

Va detto che esistono monopoli legali esercitati dallo Stato per ragioni sociali o fiscali.



15.6.4. L'OLIGOPOLIO

L'oligopolio è la forma di mercato nella quale poche grandi imprese produttrici offrono i propri beni a numerosi acquirenti.

Esso può essere definito come la forma di mercato nella quale un numero limitato di produttori controlla una quota considerevole dell'offerta, in un settore industriale o commerciale.

L'impresa oligopolistica esercita un potere di controllo sul mercato inferiore a quella del monopolista, ma superiore a quella esercitata da un'impresa in regime di libero mercato.

Il mercato oligopolistico si forma in quei settori nei quali sono richiesti cospicui investimenti iniziali per la realizzazione degli impianti di produzione, che scoraggiano i piccoli e medi imprenditori, i consumatori sono invece numerosi come nel mercato di concorrenza libera.

l'oligopolio può essere:


perfetto (o indifferenziato): quando i beni prodotti sono omogenei (petrolio, materie prime);

imperfetto (o differenziato): quando i beni prodotti sono uguali solo nel genere ma sono diversificati nei particolari e nelle modalità di presentazione (automobili).

Una particolare forma di oligopolio è il duopolio nel quale i produttori sono solamente due.



Le imprese oligopolistiche adottano generalmente due differenti strategie:



15.6.5. IL MERCATO DI CONCORRENZA IMPERFETTA O MONOPOLISTICA

Il mercato di concorrenza imperfetta o monopolistica è caratterizzato dalla presenza di un elevato numero di piccole e medie imprese, ciascuna delle quali rappresenta una limitata quota di mercato.

In tale mercato i prodotti offerti sono eterogenei o perché hanno diversa qualità o perché sono opportunamente differenziati dai produttori.

La concorrenza monopolistica è assai diffusa in numerosi settori industriali (industria del mobile, delle calzature, dell'abbigliamento, tessili) artigianali (meccanici, carrozzieri, falegnami) e dei servizi (bar, ristoranti, alberghi).

La diversificazione dei prodotti consente ai produttori di praticare prezzi differenziati, più alti rispetto a quelli dei propri concorrenti.


La differenza dei prezzi è giustificata da numerose ragioni:

Eterogeneità della merce: Essa ha spesso come unica causa la pubblicità.

Ubicazione della impresa: Essa influisce sulle scelte del consumatore (il consumatore esigente sceglierà il negozio alla moda nel centro cittadino che praticherà prezzi più alti rispetto ai suoi concorrenti della periferia).

Affezione della clientela: determinata dall'abitudine o da ragioni psicologiche (cortesie e d'amicizia del venditore) o dalla particolare qualità della merce.

Scarsa conoscenza del mercato: il consumatore potrebbe acquistare un bene ad un prezzo elevato soltanto perché ignora che esso viene venduto a prezzi inferiori da altri venditori.



FORME DI MERCATO

FORMA DI MERCATO	NUMERO DI VENDITORI	FISSAZIONE DEL PREZZO	CARETTERISTICHE DEL PRODOTTO	DIFFUSIONE	DIMENSIONI DELLE IMPRESE
CONCORRENZA PERFETTA	NUMEROSI	MERCATO	OMOGENEO	SCARSA (AGRICOLTURA)	PICCOLA
MONOPOLIO	UNO	VENDITORE	UNICO	SCARSA (SALI E TABACCHI, LOTTERIE)	GRANDE
OLIGOPOLIO	MOLTI	VENDITORI	OMOGENEO O ETEROGENEO	ELEVATA (ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, COMUNICAZIONI)	GRANDE
CONCORRENZA MONOPOLISTICA	POCHI	TENDENZIALMENTE VENDITORI	ETEROGENEO	MOLTO ELEVATA (DETERSIVI, SAPONI, COSMETICI)	MEDIA

APPROFONDIMENTO

Amartya Sen:

Rifondare l'economia partendo dall'etica

Tra le tante conseguenze negative, la crisi economica un effetto positivo sembra averlo avuto: quello di far crescere nella società civile l'esigenza di un cambiamento di rotta dell'economia. Un cambiamento che parta in profondità, ossia dalle regole, dai comportamenti e che investa i fini stessi dell'economia. Si avverte in particolare la domanda di comportamenti più etici da parte degli attori economici e politici con riferimento soprattutto alla finanza, alla vita pubblica, all'ecologia e a tutto ciò che riguarda uno sviluppo equo e sostenibile. Ecco quindi che, dopo essere stata a lungo tenuta fuori dagli "schemi" dell'economia, l'etica ritorna in gioco. Ma come ci ritorna? Il modo più comune è quello in cui l'etica si aggiunge all'economia e serve soltanto a tacitare le coscienze. È questo spesso il caso di tante grandi corporation, che creano una sezione dedicata a iniziative filantropiche e umanitarie accanto ai normali modelli di business. Non può essere questa la risposta alla domanda che sorge dalla società civile. L'etica infatti deve nascere dall'interno delle categorie economiche, non essere separata dall'economia, ma farne parte integrante. Per trovare la "chiave giusta" abbiamo allora bisogno di attingere al patrimonio scientifico e morale, che ci viene dai grandi pensatori, del passato e del presente. Un grande economista e filosofo contemporaneo che ci aiuta nel coniugare insieme etica ed economia è Amartya Sen.

Il profondo legame tra etica ed economia nasce secondo Sen dalla natura stessa della persona umana e si esplica nei suoi comportamenti. Alla base dei comportamenti dell'uomo non vi sono infatti soltanto motivazioni dettate dal perseguimento del proprio interesse personale – come afferma la filosofia economica dominante, di impronta utilitarista – ma anche motivazioni di altro genere, dettate ad esempio dalla simpatia, dal sentimento morale, dal desiderio di fare del bene. ...

Ma il legame tra etica ed economia non si esaurisce qui. È anche il fine ultimo dell'economia che viene chiamato in causa. Secondo Sen, l'economia deve servire all'uomo per renderlo più libero e più felice. Sen non crede nei miti della "decrecita serena" a la touché, ma pensa che l'economia debba assicurare lo sviluppo. Ma quale sviluppo? Sviluppo, secondo Sen, significa accrescere le libertà dell'uomo. "Lo sviluppo è libertà": così si intitola uno dei più bei libri dell'economista indiano pubblicato nel 2000. Lo sviluppo, in altre parole, non può essere basato su un mero concetto di crescita quantitativa, ma deve allargare gli spazi di libertà dell'uomo. Il compito della politica economica diventa allora quello di mettere in condizione tutti i cittadini di puntare alla loro autorealizzazione.

(Attilio Pasetto, Economista)

IN SINTESI

- Le economie moderne si fondano sul principio della divisione del lavoro: ciascun soggetto si specializza nella produzione di un bene o di un servizio che poi scambia per procurarsi i beni necessari alla soddisfazione dei propri bisogni.
- Lo scambio è il mezzo con cui ciascuno si procura i beni di cui ha bisogno. Consiste nella libera e reciproca cessione di beni o servizi fra due o più soggetti.
- Il mercato è costituito dall'insieme delle operazioni che consentono l'incontro tra i venditori e i compratori per realizzare lo scambio.
- La moneta consente di esprimere attraverso un prezzo il valore di scambio delle singole merci.
- Mercato locale: è limitato a una regione o a una piccola area geografica, riguarda lo scambio di merci particolari, soprattutto prodotti agricoli.
- Mercato nazionale: è di gran lunga il più importante per il volume delle contrattazioni e si riferisce al territorio di uno stato:
- Mercato internazionale: riguarda le contrattazioni per l'acquisto di fondamentali materie prime o fonti di energia (Petrolio, gas, oro, argento, pietre preziose).
- Per domanda di un bene si intende la quantità di un bene che un soggetto è disposto ad acquistare ad un determinato prezzo in un dato momento.
- L'osservazione del comportamento dei consumatori ha consentito di enunciare la legge della domanda secondo la quale la domanda di un bene aumenta se il prezzo diminuisce e diminuisce se il prezzo aumenta.
- La misurazione della variazione nella domanda al variare del prezzo consente di conoscere e prevedere le reazioni dei consumatori.
- Per offerta di un bene si intende la quantità di esso che i produttori, cioè gli imprenditori, sono disposti a vendere ad un

determinato prezzo e in un determinato momento.

- Possiamo riassumere la legge della offerta nel modo seguente: l'offerta cresce al crescere del prezzo di mercato e diminuisce al diminuire del prezzo di mercato; essa è funzione diretta del prezzo.
- La misurazione della variazione nella domanda al variare del prezzo consente di conoscere e prevedere le reazioni dei consumatori.
- Il mercato è regolato dalla legge della domanda e dalla legge dell'offerta
- Si ha equilibrio del mercato quando le quantità offerte e quelle domandate di un determinato bene risultano uguali.
- Il mercato di concorrenza perfetta è caratterizzato dalla presenza di numerosi piccoli acquirenti e venditori, dalla omogeneità delle merci offerte, dalla possibilità per i produttori di entrare e uscire liberamente dal mercato e dall'assenza di vincoli posti ai produttori di qualsiasi genere.
- Il monopolio è la forma di mercato nella quale un'unica grande impresa offre le proprie merci a numerosi acquirenti, senza che altri produttori possano entrare nel mercato.
- L'oligopolio è la forma di mercato nella quale poche grandi imprese produttrici offrono i propri beni a numerosi acquirenti.
- Il mercato di concorrenza imperfetta o monopolistica è caratterizzato dalla presenza di un elevato numero di piccole e medie imprese, ciascuna delle quali rappresenta una limitata quota di mercato

APPENDICE

CONOSCENZE E ABILITÀ

- Conoscere in linee generali la disciplina dell'ordinamento della repubblica.
- Conoscere la distinzione fra i diversi poteri dello Stato e sapere a quali organi sono attribuiti.
- Distinguere la Camera dei Deputati dal Senato della Repubblica.
- Conoscere le principali funzioni del Parlamento e conoscerne l'organizzazione.
- Conoscere la struttura e le funzioni del Parlamento.

COMPETENZE

- Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali

16.1 La Riduzione del numero dei parlamentari

Nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2020 è stato pubblicato il testo della legge costituzionale n. 1/2020, che prevede la riduzione del numero dei parlamentari: da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi.


Sono a tal fine modificati gli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione.

Il testo interviene anche sulla previsione costituzionale dell'art. 57, terzo comma, che individua un numero minimo di senatori per ciascuna Regione. Rispetto al testo vigente, si stabilisce che è pari a tre il numero minimo di senatori elettivi per ciascuna regione o provincia autonoma; resta immutata la rappresentanza senatoriale del Molise (due senatori) e della Valle d'Aosta (un senatore) prevista dal vigente articolo 57, terzo comma, della Costituzione.

Viene inoltre fissato a cinque il numero massimo di senatori a vita di nomina presidenziale, mentre non vengono apportate modificazione della previsione costituzionale vigente circa gli ex Presidenti della Repubblica senatori di diritto a vita.

Il numero dei deputati eletti nella circoscrizione estero viene ridotto da 12 a 4 mentre il numero dei senatori eletti nella circoscrizione estero viene ridotto da 6 a 4.

L'art. 4 della legge costituzionale dispone che "Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore".



IN SINTESI

- La legge costituzionale n. 1/2020 ha ridotto a 400 il numero dei deputati e a 200 il numero dei senatori
- Nella circoscrizione estero i deputati sono ridotti da 12 a 6 e i senatori sono ridotti da 8 a 4.
- Il Presidente della Repubblica può nominare un massimo di 5 senatori a vita.
- Sarà necessario modificare i regolamenti della Camera e del Senato.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[*Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1947, n. 298]

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti

della Costituzione.

ART. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ART. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ART. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,

un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

ART. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

ART. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

ART. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

ART. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

ART. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

ART. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. **1**

ART. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

ART. 12.

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

P A R T E I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

ART. 13.

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

ART. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

ART. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

ART. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

ART. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

ART. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

ART. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

ART. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

ART. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo

autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria.

Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

ART. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

ART. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

ART. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

ART. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia

entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

ART. 26.

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. **2**

ART. 27.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

ART. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

ART. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

ART. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

ART. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

ART. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

ART. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

ART. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

ART. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

ART. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

ART. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

ART. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per

vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

ART. 39.

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

ART. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

ART. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

ART. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

ART. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

ART. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

ART. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

ART. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori

a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

ART. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese.

TITOLO IV

RAPPORTI POLITICI

ART. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. **4**

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

ART. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

ART. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

ART. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. **5** La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

ART. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

ART. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

ART. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

P A R T E II**ORDINAMENTO DELLA
REPUBBLICA****TITOLO I****IL PARLAMENTO****SEZIONE I.****Le Camere.****ART. 55.**

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

ART. 56. 6

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 57. 7

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

ART. 59.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

ART. 60.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. **8**

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

ART. 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

ART. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

ART. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

ART. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

ART. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

ART. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

ART. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

ART. 68. 9

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in

qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

ART. 69.

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

SEZIONE II.

La formazione delle leggi.

ART. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

ART. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

ART. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

ART. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

ART. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

ART. 75.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

ART. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

ART. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

ART. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

ART. 79. 10

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

ART. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o

importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

ART. 81. 11

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

ART. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ART. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

ART. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

ART. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

ART. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici

giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

ART. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

ART. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

12

ART. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche

dal Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. **13**

ART. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III

IL GOVERNO

SEZIONE I.

Il Consiglio dei ministri.

ART. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

ART. 93.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

ART. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa

in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

ART. 95.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

ART. 96. 14

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

SEZIONE II.

La Pubblica Amministrazione.

ART. 97.

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

15 I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

ART. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

SEZIONE III.

Gli organi ausiliari.

ART. 99.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principî ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

ART. 100.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV

LA MAGISTRATURA

SEZIONE I.

Ordinamento giurisdizionale.

ART. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

ART. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

ART. 103.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

ART. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

ART. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

ART. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

ART. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi

dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

ART. 108.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

ART. 109.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

ART. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II.

Norme sulla giurisdizione.

ART. 111. 16

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

ART. 112.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

ART. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V 17

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

ART. 114. 18

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

ART. 115.

Abrogato 19

ART. 116. 20

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere I), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

ART. 117. 21

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato;

rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; **22** perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; **23** coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere

sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

ART. 118. 24

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonomia

iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

ART. 119. 25

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.

Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere

all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

ART. 120. 26

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

ART. 121. 27

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è

responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

ART. 122. 28

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

ART. 123. 29

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate

ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

ART. 124.

Abrogato 30

ART. 125. 31

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

ART. 126. 32

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta

che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di

legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni

di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione

di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti

con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente

della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto

dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta

dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della

Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento

permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano

le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

ART. 127. 33

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza

della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta

giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore

di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta

giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

ART. 128.

Abrogato 34

ART. 129.

Abrogato 35

ART. 130.

Abrogato 36

ART. 131. 37

Sono costituite le seguenti

Regioni:

Piemonte;

Valle d'Aosta;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia;

Sardegna.

ART. 132. 38

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

ART. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con legge della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
SEZIONE I. 39

La Corte Costituzionale.

ART. 134.

La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. **40**

ART. 135. 41

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica,

intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

ART. 136.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

ART. 137.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

SEZIONE II.

Revisione della Costituzione - Leggi costituzionali.

ART. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli

regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

ART. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I. Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II. Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III. Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che: sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative; hanno fatto parte del disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente; sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926; hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche

implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV. Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V. La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII. 42 Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente. Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

VIII. Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano

attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio. Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX. La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X. Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI. Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

43

XII. È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII. 44 I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV.

I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV.

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI. Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII. L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviato al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta

motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII. La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante

tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947

ENRICO DE NICOLA

Controfirmano:

Il Presidente dell'Assemblea Costituente

UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ALCIDE DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli

GIUSEPPE GRASSI

NOTE

Il testo include le integrazioni e le modifiche intervenute successivamente al primo gennaio 1948, in conformità dei testi pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*.

1. (all'art. 10, quarto comma)

A norma dell'articolo unico della legge cost. 21 giugno 1967, n. 1, «l'ultimo comma dell'art. 10 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio».

2. (all'art. 26, secondo comma)

A norma dell'articolo unico della legge cost. 21 giugno 1967, n. 1, «l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio».

3. (all'art. 27, quarto comma)

Comma così modificato dall'art. 1 della legge cost. 2 ottobre 2007, n. 1. Il testo originale del comma quarto recitava:

«Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra».

4. (all'art. 48, terzo comma)

Comma inserito dall'art. 1 della legge cost. 17 gennaio 2000, n. 1.

5. (all'art. 51, primo comma, secondo periodo)

Il periodo è stato aggiunto dall'art. 1 della legge cost. 30 maggio 2003, n. 1.

6. (all'art. 56)

Articolo così risultante dapprima per la sostituzione del testo originario operata dall'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1963, n. 2 e, successivamente, per le modifiche apportate ai commi secondo e quarto, dall'art. 1 della legge cost. 23 gennaio 2001, n. 1. Si vedano, inoltre, le disposizioni transitorie nell'art. 3 di questa ultima legge. Queste le formulazioni susseguites:

ART. 56, nel testo originario:

«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età». —

ART. 56, con le modifiche apportate dalla legge cost. 9 febbraio 1963, n. 2:

«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

7. (all'art. 57)

Articolo così risultante dapprima con la sostituzione del testo originario operata dall'art. 2 della legge cost. 9 febbraio 1963, n. 2; quindi, dalla modifica al comma terzo introdotta con la legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3; successivamente, per le modifiche apportate ai commi primo, secondo e quarto dall'art. 2 della legge cost. 23 gennaio 2001, n. 1. Queste le formulazioni susseguites:

ART. 57, nel testo originario:

«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore».

—

ART. 57, con le modifiche apportate dalla legge cost. n. 2 del 1963: «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

—

ART. 57, comma terzo, come modificato dalla legge n. 3 del 1963:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette;

il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno».

8. (all'art. 60, primo comma)

Comma così sostituito dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1963, n. 2. Il testo originario del comma disponeva:

«La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei».

9. (all'art. 68)

Articolo così sostituito dalla legge cost. 29 ottobre 1993, n. 3.

Il testo originario era il seguente:

ART. 68

«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale;

né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».

10. (all'art. 79)

Articolo così sostituito dalla legge cost. 6 marzo 1992, n. 1.

Il testo originario era il seguente:

ART. 79

«L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.

Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione».

11. (all'art. 81)

Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge cost. 20 aprile 2012 n.1, recante «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale», che ha introdotto modifiche agli artt. 96, 117 e 119 - stabilendo con l'art. 6 l'applicazione delle disposizioni della legge «a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014».

Si vedano, inoltre, le disposizioni disciplinari all'art. 5 della stessa legge.

Il testo originario era il seguente:

ART. 81

«Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte».

12. (all'art. 88, secondo comma)

Comma così sostituito dalla legge cost. 4 novembre 1991, n. 1.

Nella formulazione originaria il comma disponeva:

«Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato».

13. (all'art. 90)

La normativa relativa all'Art. 90 è definita dalla legge cost. 11 marzo 1953, n. 1.

14. (all'art. 96)

Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge cost. 16 gennaio 1989, n.1.

Il testo originario era il seguente:

ART. 96

«Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni».

15. (all'art. 97, primo comma)

Comma aggiunto dall'art. 2 della legge cost. 20 aprile 2012 n.1.

16. (all'art. 111)

I primi cinque commi sono stati aggiunti dall'art. 1 della legge cost. 23 novembre 1999, n. 2.

All'art. 2, la stessa legge cost. così dispone: «1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore».

17. (al Titolo V della Seconda Parte)

La legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», ha apportato modifiche agli artt. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 132.

18. (all'art. 114)

Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata dall'art. 1

della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario era il seguente:

ART. 114

«La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni».

19. (all'art. 115)

Abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario era il seguente:

ART. 115

«Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione».

20. (all'art. 116)

Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata dall'art. 2

della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario era il seguente:

ART. 116

«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali».

21. (all'art. 117)

Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata dall'art. 3

della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, e dalle modifiche successivamente

operate dalla legge cost. 20 aprile 2012 n.1 (vedi note 21 e 22).

Il testo originario era il seguente:

ART. 117

«La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: Ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

Circoscrizioni comunali;

Polizia locale urbana e rurale;

Fiere e mercati;

Beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

Istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

Musei e biblioteche di enti locali;

Urbanistica;

Turismo ed industria alberghiera;

Tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;

Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

Navigazione e porti lacuali;

Acque minerali e termali;

Cave e torbiere;

Caccia;

Pesca nelle acque interne;

Agricoltura e foreste;

Artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere

di emanare norme per la loro attuazione».

22. (all'art. 117, secondo comma, lett. e)

Le parole «armonizzazione dei bilanci pubblici;» sono state introdotte dall'art. 3 della legge cost. 20 aprile 2012 n.1.

23. (all'art. 117, terzo comma)

Le parole «armonizzazione dei bilanci pubblici;» che qui seguivano sono state soppresse con l'art. 3 della legge cost. 20 aprile 2012 n.1.

24. (all'art. 118)

Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata dall'art. 4 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario era il seguente:

ART. 118

«Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».

25. (all'art. 119)

Articolo così risultante dapprima per la sostituzione del testo originario operata dall'art. 5 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, e, successivamente, per le modifiche al primo comma e all'ultimo periodo dell'ultimo comma di tale testo disposte dall'art. 4 della legge cost. 20 aprile 2012 n.1.

ART. 119 nel testo originario:

«Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il

Mezzo giorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica».

—

ART. 119, commi primo e ultimo come disposti dalla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3:

Primo comma: «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa».

Ultimo comma, ultimi due periodi: «Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».

26. (all'art. 120)

Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata dall'art. 6 della legge cost. n. 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario era il seguente:

ART. 120

«La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni. Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro».

27. (all'art. 121)

Articolo così modificato, nel secondo e nel quarto comma, dalla legge cost.

22 novembre 1999, n. 1.

Nella formulazione originaria i due commi così disponevano: Secondo comma: «Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere».

Quarto comma: «Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale».

28. (all'art. 122)

Articolo risultante dalla sostituzione operata dall'art. 2 della legge cost. 22 novembre 1999, n. 1.

Il testo originario era il seguente:

ART. 122.

«Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti».

29. (all'art. 123)

Articolo risultante dalla sostituzione del testo originario operata dall'art. 3 della

legge cost. 22 novembre 1999, n. 1, e dalla successiva aggiunta dell'ultimo comma disposta con l'art. 7 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario era il seguente:

ART. 123

«Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica».

30. (all'art. 124)

Abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario era il seguente:

ART. 124

«Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione».

31. (all'art. 125)

Il primo comma dell'art. 125 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Il comma abrogato era il seguente:

«Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale».

32. (all'art. 126)

Articolo risultante dalla sostituzione del testo originario operata dall'art. 4 della

legge cost. 22 novembre 1999, n. 1.

Il testo originario era il seguente:

ART. 126

«Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare. Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio».

33. (all'art. 127)

Articolo risultante dalla sostituzione operata dall'art. 8 della legge cost. 18

ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario era il seguente:

ART. 127

«Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione.

Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza».

34. (all'art. 128)

Abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario era il seguente:

ART. 128

«Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni».

35. (all'art. 129)

Abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario era il seguente:

ART. 129

«Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento».

36. (all'art. 130)

Abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario era il seguente:

ART. 130

«Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione».

37. (all'art. 131)

Articolo così modificato dall'art. 1 della legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3, che ha istituito la Regione Molise.

Nella formulazione originaria, l'Art. 131 individuava un'unica regione sotto la dizione «Abruzzi e Molise».

38. (all'art. 132)

Il secondo comma è stato così modificato dall'art. 9, comma 1, della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Nella formulazione originaria il comma così disponeva:

«Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra».

39. (alla Sezione I del Titolo VI)

La normativa relativa alla Sezione I del Titolo VI, dapprima definita con la legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, è stata successivamente

modificata e integrata con le leggi cost. 11 marzo 1953, n. 1, 22 novembre 1967, n. 2, e 16 gennaio 1989, n. 1.

40. (all'art. 134)

L'ultimo capoverso è stato così modificato dall'art. 2 della legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1.

Il testo originario del capoverso disponeva:

«sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione».

41. (all'art. 135)

Articolo così risultante dalla sostituzione operata dall'art. 1 della legge cost. 22

novembre 1967, n. 2, e dalla modifica dell'ultimo comma

successivamente operata dalla legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1.

Il testo originario recitava:

ART. 135

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.

I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore ».

42. (alla VII delle Disposizioni transitorie e finali)

Il terzo comma di questa Disposizione è stato abrogato dall'art. 7 della legge cost. 22 novembre 1967, n. 2.

Il comma originario era il seguente:

«I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni».

43. (alla XI delle Disposizioni transitorie e finali)

Il termine «Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione», originariamente previsto in questo articolo, è stato prorogato al 31 dicembre 1963 dalla legge cost. 18 marzo 1958, n. 1, ed entro questo stesso termine è stata istituita la Regione Molise.

44. (alla XIII delle Disposizioni transitorie e finali)

Ai termini della legge cost. 23 ottobre 2002, n. 1, «i commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

Detti commi disponevano quanto segue:

«I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale».

INDICE DELLE LEGGI

DI REVISIONE COSTITUZIONALE

note pag.

Legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2

(Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1963, n. 40)

(in vigore dal 27 febbraio 1963) 6 51-52 7 52

«Modificazioni agli artt. 56, 57 e 60 della Costituzione» 8 53

Legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3

(Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 1964, n. 3)

(in vigore dal 19 gennaio 1964)

«Modificazioni agli artt. 56, 57 e 60 della Costituzione 7 51-52 e istituzione della Regione "Molise"» 37 61

Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2

(Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1967, n. 294)

(in vigore dal 10 dicembre 1967)

«Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale»

[riguardante la VII delle "Disposizioni transitorie e finali"] 42 62

Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1

(Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1989, n. 13)

(in vigore dal 18 gennaio 1989)

«Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione

e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme

in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 14 54

della Costituzione» 39, 40 61-62

Legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1

(Gazzetta Ufficiale 8 novembre 1991, n. 262)

(in vigore dal 23 novembre 1991)

«Modifica dell'articolo 88, secondo comma,

della Costituzione» 12 54

note pag.

Legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1

(Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1992, n. 57)

(in vigore dal 24 marzo 1992)

«Revisione dell'articolo 79 della Costituzione

in materia di concessione di amnistia e indulto» 10 53

Legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3

(Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1993, n. 256)

(in vigore dal 14 novembre 1993)

«Modifica dell'articolo 68 della Costituzione» 9 53

Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1

(Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1999, n. 299)

(in vigore dal 6 gennaio 2000)

«Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente

della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni» 27,

28 58

[riguardante gli articoli 121, 122, 123, 126] 29 58-59

Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 2

(Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 300)

(in vigore dal 7 gennaio 2000)

«Inserimento dei principi del giusto processo

nell'articolo 111 della Costituzione» 16 54

Legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1

(Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2000, n. 15)

(in vigore dal 4 febbraio 2000)

«Modifica dell'articolo 48 della Costituzione concernente

l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio

del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero» 4 51

Legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1

(Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19)

(in vigore dall'8 febbraio 2001)

«Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione

concernenti il numero dei deputati e senatori

in rappresentanza degli italiani all'estero» 6, 7 51-52

note pag.

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 17-20 54-55

(Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248) 21 55-56

(in vigore dall'8 novembre 2001) 24 56

25, 26 57

«Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» 29

58-59

[riguardante gli articoli 114, 115, 116, 117, 118, 30, 31 59

119, 120, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 132] 33, 34 60

35, 36, 38 61

Legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1

(Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2003, n. 134)

(in vigore dal 27 giugno 2003)

«Modifica dell'articolo 51 della Costituzione» 5 51

Legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1

(Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2007, n. 236)

(in vigore dal 25 ottobre 2007)

«Modifica all'articolo 27 della Costituzione,

concernente l'abolizione della pena di morte» 3 51

Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1

(Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2012, n. 95)

(in vigore dall'8 maggio 2012)

[Stabilendo l'art. 6 della legge:

«Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si applicano

a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.»]

11 53-54

[riguardante gli articoli 81, 97, 117, 119] 22, 23 56

«Introduzione del principio del pareggio di bilancio 15 54
nella Carta costituzionale» 21 55-56

Legge costituzionale n. 1/2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 240 del 12 ottobre 2020 -Riduzione del numero dei parlamentari
– in vigore dalla XIX legislatura.

Indice

NOTE DELL'AUTORE	pag. 5
MODULO 1 – I fondamenti del diritto	pag. 7
UNITÀ DIDATTICA 1 – Il diritto e la norma giuridica	pag. 9
1.1.1. concetto di diritto - 1.1.2. diritto oggettivo - 1.2.1 classificazione del diritto oggettivo - 1.2.2 diritto pubblico - 1.2.3 diritto privato - 1.3.1. significato della parola norma - 1.3.2. norme sociali - 1.3.3. norme giuridiche - 1.4.1. caratteri della norma giuridica - 1.5.1. classificazione delle norme giuridiche - 1.6.1. la sanzione - 1.6.2. sanzione penale - 1.6.3. sanzione civile - 1.6.4. sanzione amministrativa	
Approfondimento	pag. 20
Sintesi	pag. 21
UNITÀ DIDATTICA 2 – Le fonti del diritto	pag. 23
2.1.1. le fonti del diritto - 2.1.1. le fonti del diritto - 2.1.3. fonti di produzione - 2.1.4. gerarchia delle fonti di produzione - 2.2.1. fonti atto e fonti fatto - 2.3.1. iter di approvazione della legge formale - 2.4.1. le leggi sostanziali - 2.4.2. decreti legge - 2.4.3. decreti legislativi	
Approfondimento	pag. 32
Sintesi	pag. 33
UNITÀ DIDATTICA 3 – L'interpretazione e l'efficacia nello spazio e nel tempo delle norme giuridiche	Pag. 35
3.1.1. interpretazione della norma giuridica - 3.1.2. l'interpretazione della norma giuridica secondo i soggetti - 3.2.1 criteri per la interpretazione della norma giuridica - 3.2.1 analogia - 3.3.1 efficacia della norma giuridica nel tempo - 3.3.2 retroattività - 3.3.3 abrogazione - 3.3.4 referendum - 3.4.1 efficacia della norma giuridica nello spazio	
Approfondimento	pag. 40
Sintesi	pag. 41
UNITÀ DIDATTICA 4 – Il rapporto giuridico e i diritti soggettivi	pag. 43
4.1.1. rapporto giuridico - 4.1.2. soggetto attivo - 4.1.3. soggetto passivo - 4.2.1. il diritto soggettivo - 4.2.2 diritti soggettivi privati - 4.3.1. categorie dei diritti soggettivi privati - 4.3.2. diritti della personalità - 4.3.3. diritti di famiglia - 4.3.4. diritti reali - 4.3.5. diritti di obbligazione	

- 4.3.6. diritti soggettivi pubblici - 4.4.1. fonti del rapporto giuridico - 4.4.2. fatti giuridici - 4.4.3. atti giuridici - 4.4.4. negozi giuridici

Approfondimento **pag. 52**

Sintesi **pag. 53**

UNITÀ DIDATTICA 5 – I soggetti del rapporto giuridico **pag. 55**

5.1.1. i soggetti del rapporto giuridico - 5.2.1. inizio e termine della persona fisica - 5.3.1. situazioni giuridiche legate alla incertezza della esistenza in vita delle persone fisiche - 5.4.1. capacità giuridica e capacità d'agire - 5.5.1. ipotesi di incapacità di agire - 5.5.2. incapaci assoluti - 5.5.3. incapaci relativi - 5.5.4. amministrazione di sostegno - 5.5.5. istituti a tutela dei soggetti incapaci - 5.6.1. sedi della persona fisica - 5.7.1. enti collettivi

Approfondimento **pag. 64**

Sintesi **pag. 65**

UNITÀ DIDATTICA 6 – L'oggetto del rapporto giuridico **pag. 67**

6.1.1. oggetto del rapporto giuridico - 6.2.1. caratteri essenziali dei beni - 6.2.2. classificazione dei beni - 6.3.1. le pertinenze - 6.4.1. le universalità di fatto - 6.4.2. le universalità di diritto - 6.5.1. beni pubblici - 6.6.1. i frutti - 6.6.2. i frutti naturali - 6.6.3. frutti civili - 6.7.1. il patrimonio

Approfondimento **pag. 77**

Sintesi **pag. 78**

MODULO 2 – Lo Stato e la Costituzione **pag. 79**

UNITÀ DIDATTICA 7 – Lo Stato **pag. 83**

7.1.1 LO STATO - 7.1.2 IL POPOLO - 7.1.3 LA DISTINZIONE TRA POPOLO E POPOLAZIONE - 7.1.4 IL TERRITORIO - 7.1.5 LA SOVRANITÀ - 7.2.1 LE FORME DI STATO - 7.2.2 LE FORME DI GOVERNO

Approfondimento **pag. 90**

Sintesi **pag. 91**

UNITÀ DIDATTICA 8 – La Costituzione **pag. 93**

8.1.1 la costituzione italiana - 8.1.2 la nascita dello stato italiano - 8.1.3 lo statuto albertino - 8.1.4 caratteri della costituzione - 8.2.1 la struttura della costituzione italiana - 8.2.3 i principi fondamentali della costituzione - 8.2.4 i diritti e doveri dei cittadini - 8.2.5 l'ordinamento della repubblica

Approfondimento **pag. 103**

Sintesi **pag. 104**

UNITÀ DIDATTICA 9 – L’Ordinamento della Repubblica **pag. 105**

9.1.1 il parlamento - 9.2.1 il presidente della repubblica - 9.3.1 il governo - 9.3.2 gli organi ausiliari del governo - 9.4.1 la magistratura - 9.4.2 l’ordinamento giudiziario - 9.4.3 le giurisdizioni speciali - 9.5.1 gli enti territoriali - 9.6.1 la corte costituzionale

Approfondimento **pag. 114**

Sintesi **pag. 115**

MODULO 3 – I Fondamenti dell’Economia **pag. 117**

UNITÀ DIDATTICA 10 – I bisogni e i beni economici **pag. 121**

10.1.1. l’economia politica - 10.1.2. l’attività economica - 10.1.3. le leggi economiche - 10.1.4. scarsità e scelta - 10.1.5. i bisogni - 10.1.6. beni e servizi - 10.2.1. relazione con le altre scienze sociali - 10.2.2. economia politica e morale - 10.3.1. i bisogni economici - 10.3.2. caratteri dei bisogni - 10.3.3. classificazione dei bisogni - 10.4.1. i beni e i servizi - 10.4.2. caratteri dei beni economici - 10.4.3. classificazione dei beni economici - 10.5.1. consumo, risparmio, investimento - 10.5.2. la ricchezza

Approfondimento **pag. 131**

Sintesi **pag. 132**

UNITÀ DIDATTICA 11 – Storia del pensiero economico **pag. 133**

11.1.1. l’età antica - 11.2.1. il medio evo - 11.3.1. il mercantilismo - 11.4.1. la fisiocrazia - 11.5.1. la scuola classica - 11.5.2. gli economisti classici - 11.6.1. il marxismo - 11.7.1. il marginalismo - 11.8.1. il corporativismo - 11.9.1. la rivoluzione keynesiana - 11.10.1. la scuola austriaca - 11.11.1. il monetarismo

Approfondimento **pag. 145**

Sintesi **pag. 146**

UNITÀ DIDATTICA 12 – I soggetti del sistema economico **pag. 147**

12.1.1. i soggetti del sistema economico - 12.2.1. la famiglia - 12.3.1. l’impresa - 12.4.1. la banca - 12.5.1. lo stato - 12.6.1 il resto del mondo - 12.7.1. il circuito reale e il circuito monetario - 12.8.1. il prodotto nazionale lordo - 12.8.2. il reddito nazionale lordo

Approfondimento **pag. 155**

Sintesi **pag. 156**

UNITÀ DIDATTICA 13 – La produzione **pag. 157**

13.1.1. la produzione - 13.2.1. i settori della produzione - 13.2.2. il settore primario - 13.2.3. il settore secondario - 13.2.4. settore terziario - 13.3.1. fattori della produzione - 13.3.2. fattore natura - 13.3.3. fattore lavoro - 13.3.4. fattore capitale - 13.3.5. fattore organizzazione

imprenditoriale - 13.4.1. costi di produzione - 13.4.2. costo marginale - 13.4.3. curva dei costi medi	
Approfondimento	pag. 170
Sintesi	pag. 171
UNITÀ DIDATTICA 14 – L’impresa sotto il profilo giuridico	pag. 173
14.1.1. disciplina dell'imprenditore - 14.1.2. professionalità - 14.1.3. organizzazione - 14.1.4. esercizio di un'attività economica - 15.2.1. classificazione dell'imprenditore - 14.3.1. statuto dell'imprenditore commerciale - 14.3.2. obbligo di iscrizione nel registro delle imprese - 14.3.3. obbligo di tenuta delle scritture contabili - 14.3.4. assoggettamento al fallimento in caso di insolvenza - 14.4.1. distinzione tra imprenditore, impresa e azienda - 14.5.1. segni distintivi dell'imprenditore	
Approfondimento	pag. 182
Sintesi	pag. 183
UNITÀ DIDATTICA 15 – Il mercato	pag. 185
15.1.1. la divisione del lavoro e il mercato - 15.2.1. classificazione dei mercati - 15.3.1. la legge della domanda - 15.3.2. elasticità della domanda - 15.4.1. la legge dell'offerta - 15.4.2. elasticità dell'offerta - 15.5.1. il prezzo e l'equilibrio del mercato - 15.6.1. forme di mercato - 15.6.2. il mercato di concorrenza perfetta - 15.6.3. il monopolio - 15.6.4. l'oligopolio - 15.6.5. il mercato di concorrenza imperfetta o monopolistica	
Approfondimento	pag. 199
Sintesi	pag. 200
APPENDICE – Riduzione del numero dei parlamentari	pag. 201
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA	pag. 205
INDICE	pag. 229